

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

220° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 29 OTTOBRE 1997

—————

INDICE**Commissioni permanenti**

2 ^a - Giustizia	<i>Pag.</i>	84
4 ^a - Difesa	»	88
5 ^a - Bilancio	»	93
7 ^a - Istruzione	»	98
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	103

Commissioni riunite

5 ^a (Bilancio) e 6 ^a (Finanze e tesoro)	<i>Pag.</i>	3
---	-------------	---

Giunte

Affari Comunità europee	<i>Pag.</i>	104
-------------------------------	-------------	-----

Organismi bicamerali

Riforme costituzionali	<i>Pag.</i>	111
Questioni regionali	»	118
Informazione e segreto di Stato	»	122
Riforma fiscale	»	123

Sottocommissioni permanenti

10 ^a - <i>Industria - Pareri</i>	<i>Pag.</i>	124
---	-------------	-----

<i>CONVOCAZIONI</i>	<i>Pag.</i>	125
---------------------------	-------------	-----

COMMISSIONI 5^a e 6^a RIUNITE**5^a (Programmazione economica, bilancio)****6^a (Finanze e tesoro)**

MERCLEDÌ 29 OTTOBRE 1997

55^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente della 5^a Commissione
COVIELLO

Intervengono i sottosegretari di Stato per il bilancio e la programmazione economica Macciotta e per le finanze Castellani e Marongiu.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE REFERENTE

(2793) Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica

(2792-bis) Norme in materia di partecipazione dello Stato alla Società per azioni risultante dalla trasformazione dell'Ente poste italiane, risultante dallo stralcio – disposto ai sensi dell'articolo 126, comma 3, del Regolamento – del comma 8 dell'articolo 2 del disegno di legge d'iniziativa governativa
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di giovedì 23 ottobre.

Il Sottosegretario MACCIOTTA replica agli intervenuti facendo presente che il Governo si riserva di fornire puntuali indicazioni e contributi in sede di esame degli emendamenti, limitandosi in questa sede soltanto ad alcune indicazioni di carattere generale in relazione ai rilievi che sono emersi nel corso del dibattito. Egli fa quindi presente che la manovra finanziaria del Governo ha un elemento di novità, evidenziato anche dal relatore ed in diversi interventi, consistente nel fatto che non sono proposte soltanto riduzioni di spese, ma si utilizzano risorse finanziarie per dare impulso allo sviluppo, sempre all'interno del necessario quadro di rigore; vengono recepite inoltre le indicazioni del Parlamento per favorire l'occupazione, emerse in sede di dibattito sul Documento di programmazione economico-finanziaria. Questa novità è resa possibile

da miglioramenti strutturali dell'economia italiana che dimostrano l'infondatezza di talune preoccupazioni a suo tempo espresse dalla Commissione europea circa il rapporto *deficit*/PIL: rispetto all'anno precedente si può infatti registrare un miglioramento notevole di tale rapporto che si è fortemente ridotto negli ultimi due anni. Ricordando taluni dati già evidenziati dal Ministro Ciampi nella sua esposizione preliminare, il Sottosegretario Macciotta ribadisce che anche il livello di inflazione è strutturalmente sotto controllo, essendo migliorato anche oltre le previsioni e i progetti dello stesso Governo; la lira ha mantenuto, nonostante alcuni episodi di turbolenza, un corso sostanzialmente stabile ed il livello delle esportazioni e l'andamento dei mercati finanziari non mostrano cedimenti. Conseguenza di tutto ciò è stata, tra l'altro, la sensibile diminuzione dei tassi di interesse in sede di asta dei B.O.T.

Nel corso del dibattito sul disegno di legge n. 2791 (decreto-legge sull'IVA) è stato rilevato criticamente che la manovra finanziaria del Governo, aumentando le aliquote IVA, viene ad influenzare negativamente il livello del tasso di inflazione. A tale proposito, egli fa presente che il Governo ha scelto di riequilibrare l'imposizione diretta e quella indiretta, agendo, per quanto possibile, con variazioni compensative su entrambi i fronti.

Con riferimento al disegno di legge collegato, il Sottosegretario Macciotta ritiene che taluni rilievi emersi nel corso del dibattito possano essere condivisi: in particolare, per quanto riguarda l'articolo 1, è stata sottolineata l'esigenza di estendere le agevolazioni ivi previste ad un comparto rilevante come quello della distribuzione; inoltre è stata sollevata la questione di adeguati benefici fiscali per favorire la ricostruzione nelle zone colpite dal recente sisma. Diversamente, il Governo non ritiene di poter accogliere quelle proposte dirette a modificare il regime delle aliquote IVA sul settore delle costruzioni, in quanto un'iniziativa diretta ad introdurre una diversa disciplina in materia è stata assunta in sede europea e l'Italia al momento non può unilateralmente modificare le relative aliquote. Su un'altra tematica di rilievo, concernente la prospettiva di agire attraverso la defiscalizzazione degli oneri sociali per favorire l'occupazione, il Governo ha in corso una trattativa in sede europea e si riserva sul punto di fornire ulteriori chiarimenti dopo lo svolgimento della riunione prevista con i Ministri economici e finanziari a Bruxelles, prevista per i primi di novembre. In conclusione, egli si riserva di fornire ulteriori precisazioni circa gli indirizzi del Governo per altre questioni nel corso dell'esame degli emendamenti.

Si passa, quindi, all'esame degli emendamenti all'articolo 1.

Il relatore MORANDO propone di stralciare il comma 6 dell'articolo 1, che appare superfluo dal punto di vista finanziario e che contrasta con la risoluzione approvativa del DPEF.

Il senatore D'ALÌ ritiene che la proposta di stralcio del relatore abbia un valore esclusivamente formale e che essa prelude alla

dichiarazione di inammissibilità di una serie di emendamenti, formulati in modo analogo al comma 6 dell'articolo 1.

Il senatore PEDRIZZI concorda con le osservazioni del senatore D'Alì.

Il PRESIDENTE precisa che i presentatori di tali emendamenti potranno riformularli entro le ore 13 di oggi, tenendo conto dell'eventuale decisione di stralcio.

Il Sottosegretario MACCIOTTA, a nome del Governo, concorda con la proposta di stralcio.

La proposta di stralcio del comma 6 dell'articolo 1 viene quindi posta ai voti e accolta dalla Commissione.

Il seguito dell'esame viene infine rinviato.

La seduta termina alle ore 9,45.

56^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente della 5^a Commissione
COVIELLO

Intervengono i sottosegretari di Stato per il bilancio e la programmazione economica Macciotta e per le finanze Castellani e Marongiu.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(2793) Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica

(2792-bis) Norme in materia di partecipazione dello Stato alla Società per azioni risultante dalla trasformazione dell'Ente poste italiane, risultante dallo stralcio – disposto ai sensi dell'articolo 126, comma 3, del Regolamento – del comma 8 dell'articolo 2 del disegno di legge d'iniziativa governativa
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Si passa all'esame dell'articolo 1.

Il Presidente COVIELLO, tenendo conto di quanto indicato nella risoluzione approvativa del documento di programmazione economico-finanziaria per il triennio 1998-2000, dichiara inammissibili i seguenti emendamenti all'articolo 1: 1.18, 1.66, 1.71, 1.4, 1.19, 1.9, 1.16, 1.10, 1.20, 1.13, 1.14, 1.69, 1.1, 1.74, 1.6, 1.7, 1.25, 1.31, 1.24, 1.30, 1.32, 1.33, 1.27, 1.38, 1.37, 1.79, 1.39, 1.44, 1.45, 1.46, 1.47, 1.48, 1.49, 1.51, 1.78, 1.56, 1.80, 1.81, 1.73, 1.60, 1.61, 1.63, 1.0.4, 1.0.9 e 1.0.10.

In considerazione poi della deliberazione di stralcio del comma 6 dell'articolo 1, dichiara altresì inammissibili gli emendamenti: 1.15 (nuovo testo), 1.36, 1.50 (nuovo testo), 1.58, 1.75, 1.0.8 (nuovo testo) e 1.0.12.

Il senatore D'ALÌ ricorda che il Presidente Coviello aveva autorizzato la riformulazione di taluni emendamenti allo scopo di superarne la inammissibilità. Tale adempimento è stato correttamente svolto e per tanto non si comprendono le ragioni di una nuova dichiarazione di inammissibilità di alcuni emendamenti.

Il senatore TAROLLI si associa al senatore D'Alì e avverte che l'atteggiamento della Presidenza rappresenta un atto di ostilità verso l'opposizione di cui il suo Gruppo terrà conto.

Il Presidente COVIELLO fa presente che, nonostante la riformulazione, gli emendamenti 1.50, 1.15 e 1.0.8 sono ancora inammissibili per insufficienza di copertura finanziaria. Non vi è quindi da parte della Presidenza alcuna intenzione ostile nei confronti dei presentatori degli emendamenti.

Il senatore VEGAS chiede se nella seduta antimeridiana è stato deciso lo stralcio dell'intero comma 6 dell'articolo 1 o solo di una parte di esso.

Il Presidente COVIELLO precisa che le Commissioni hanno stamane deliberato lo stralcio dell'intero comma 6.

I senatori D'ALÌ, GUBERT e TAROLLI dissentono da quanto dichiarato dal Presidente, ricordando che le Commissioni hanno stralciato solo la prima parte del comma 6.

Il presidente COVIELLO ribadisce che la decisione delle Commissioni è assolutamente chiara nel senso di stralciare l'intero comma e invita i senatori a prendere atto serenamente di tale pronuncia.

Il senatore VEGAS, dopo aver sottolineato che il divieto di procedere a coperture «a scavalco» deve valere anche per il Governo e aver preso atto dello stralcio dell'intero comma, osserva che con tale ultima decisione deve considerarsi caducata la parte dell'articolo 1 recante la copertura e pertanto tutti gli emendamenti relativi ad agevolazioni fiscali non avrebbero più bisogno di copertura e quindi non dovrebbero più es-

sere considerati inammissibili. Invita pertanto la Presidenza a rivedere le proprie determinazioni al riguardo, alla luce dell'avvenuto stralcio del comma 6.

Dopo che il presidente COVIELLO ha confermato le declaratorie di inammissibilità in precedenza pronunciate, si passa all'illustrazione degli emendamenti.

Il senatore D'ALÌ illustra gli emendamenti 1.21, 1.22, 1.17, 1.34 (nuovo testo) e 1.40.

Il senatore PEDRIZZI aggiunge la propria firma all'emendamento 1.34.

Il senatore MORO illustra gli emendamenti 1.67, 1.5, 1.29, 1.68 e 1.53.

Il senatore MINARDO dà conto degli emendamenti 1.2 e 1.3.

Il senatore RIPAMONTI illustra l'emendamento 1.8 e ritira gli emendamenti 1.35 e 1.57.

Il senatore GUBERT illustra gli emendamenti 1.11 e 1.12 (nuovo testo).

Il senatore ROSSI illustra gli emendamenti 1.65 e 1.70, mentre i senatori PAROLA, TAROLLI, ALBERTINI e PEDRIZZI danno conto rispettivamente degli emendamenti 1.59, 1.42, 1.41 e 1.43.

La senatrice THALER ritira l'emendamento 1.0.2; il senatore D'ALÌ fa propri gli emendamenti 1.0.5, 1.0.6 e 1.0.7, mentre il senatore FERRANTE chiede l'accantonamento dell'emendamento 1.0.11, che, per la materia trattata, dovrebbe essere esaminato in sede di discussione dell'articolo 3.

La proposta di accantonamento del senatore Ferrante risulta accolta.

Il senatore FIGURELLI dichiara di aggiungere la propria firma agli emendamenti 1.77 (che illustra) e 1.0.11.

Si danno, infine, per illustrati dai rispettivi proponenti i restanti emendamenti.

Si passa alle votazioni.

L'emendamento 1.21, con il parere contrario del relatore MARINI e del sottosegretario MARONGIU, dopo dichiarazione di voto favorevole dei senatori D'ALÌ, GUBERT, PEDRIZZI e COSTA (che aggiunge la firma), viene respinto.

Il senatore MORO, preso atto di una dichiarazione del sottosegretario Marongiu (secondo cui l'emendamento 1.67 è superfluo perchè già sostanzialmente implicito nel testo del provvedimento) ritira l'emendamento 1.67.

Dopo che il senatore RIPAMONTI ha ritirato l'emendamento 1.23, anche il senatore MINARDO ritira l'emendamento 1.2, preso atto di quanto affermato dal sottosegretario Marongiu, secondo cui l'emendamento in questione ha una portata normativa già contenuta nel provvedimento.

Il senatore D'ALÌ riformula l'emendamento 1.17, nel senso di inserire le parole «di qualsiasi categoria catastale» dopo le parole «unità immobiliari residenziali». Sull'emendamento così riformulato si pronunciano favorevolmente sia il relatore MARINI che il sottosegretario MARONGIU.

L'emendamento viene quindi accolto dalle Commissioni riunite.

Il sottosegretario MARONGIU ritiene superfluo l'emendamento 1.5 perchè già implicito nel testo e pertanto il senatore MORO lo ritira.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

57^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente della 5^a Commissione
COVIELLO

Intervengono i sottosegretari di Stato per i lavori pubblici MATTIOLI, per le finanze MARONGIU e CASTELLANI, per il lavoro e la previdenza sociale MONTECCHI, per il bilancio e la programmazione economica MACCIOTTA e per il tesoro GIARDA.

La seduta inizia alle ore 21,15.

IN SEDE REFERENTE.

(2793) Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica

(2792-bis) Norme in materia di partecipazione dello Stato alla Società per azioni risultante dalla trasformazione dell'Ente poste italiane, risultante dallo stralcio – disposto ai sensi dell'articolo 126, comma 3, del Regolamento – del comma 8 dell'articolo 2 del disegno di legge d'iniziativa governativa

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di oggi con gli emendamenti all'articolo 1, già pubblicati nel relativo resoconto.

Il relatore MARINI ed il sottosegretario MARONGIU esprimono parere contrario sull'emendamento 1.12 (nuovo testo) che, posto ai voti, non è accolto dalle Commissioni riunite, previa dichiarazione di voto favorevole del senatore GUBERT.

Il relatore MARINI invita il proponente a riformulare l'emendamento 1.8, limitandolo al primo periodo.

Dopo che il sottosegretario MARONGIU ha convenuto con il relatore, il senatore RIPAMONTI richiede l'avviso del sottosegretario MATTIOLI, il quale giudica auspicabile anche il mantenimento del secondo periodo del capoverso 1-*bis*.

Dopo che il relatore MARINI ha dichiarato che un emendamento della maggioranza già recepisce sostanzialmente il secondo periodo del capoverso 1-*bis*, il senatore RIPAMONTI ritira la seconda parte dell'emendamento, mantenendo la prima che termina con le parole «sicurezza statica».

Le Commissioni riunite convengono quindi sull'emendamento 1.8 così modificato.

Previo parere contrario del relatore MARINI e del sottosegretario MARONGIU, l'emendamento 1.3 è respinto dalle Commissioni riunite.

Il relatore MARINI suggerisce una riformulazione dell'emendamento 1.22, volta a ridurre le agevolazioni nella misura del 50 per cento: in tal caso esprimerebbe parere favorevole.

Il sottosegretario MARONGIU esprime parere contrario all'emendamento 1.22 nel suo attuale testo, ma si rimette alle Commissioni riunite laddove fosse riformulato.

Il senatore D'ALÌ riformula l'emendamento 1.22 nel senso richiesto dal relatore; a tale emendamento aggiungono firma i senatori FER-RANTE, PEDRIZZI e GUBERT. Indi l'emendamento 1.22 (nuovo testo) è accolto dalle Commissioni riunite.

Previo parere favorevole di relatore e Governo, le Commissioni riunite respingono l'emendamento 1.11, sul quale il senatore GUBERT aveva annunciato voto favorevole.

Il relatore MARINI si dichiara contrario all'emendamento 1.29, del quale invece il sottosegretario MARONGIU auspica una riformulazione, riferendolo comunque al comma 3.

Dopo che la proposta del Governo è stata accolta dal senatore MORO, previo parere favorevole di relatore e Governo, l'emendamento 1.29 (nuovo testo) è accolto dalle Commissioni riunite.

I senatori TAROLLI e PEDRIZZI aggiungono firma all'emendamento 1.34, sul quale relatore e Governo esprimono parere contrario.

Il senatore D'ALÌ riformula l'emendamento 1.34 eliminando la norma di copertura che aveva ingenerato i dubbi del sottosegretario MARONGIU, il quale muta il proprio parere esprimendosi in senso favorevole; analogamente si esprime il relatore MARINI.

Il senatore PEDRIZZI, nell'aggiungere la propria firma all'emendamento 1.34, come modificato, lamenta che due emendamenti del proprio Gruppo sostanzialmente analoghi a questo sono stati dichiarati inammissibili dalla Presidenza.

Le Commissioni riunite accolgono l'emendamento 1.34 (nuovo testo), come modificato.

Il presidente COVIELLO ricorda che il senatore Pieroni ha dichiarato di ritirare l'emendamento 1.35.

Previo parere favorevole di relatore e Governo, risulta accolto l'emendamento 1.41.

Con separate votazioni, vengono respinti gli emendamenti 1.68, 1.43, 1.42 e 1.65, sui quali relatore e Governo si erano espressi in senso contrario.

Previo parere contrario di relatore e Governo, dopo dichiarazioni di voto favorevole dei senatori D'ALÌ e MAZZUCA POGGOLINI, l'emendamento 1.40 – dopo prova e controprova – non è accolto.

Le Commissioni riunite respingono anche l'emendamento 1.70.

Il relatore MARINI invita al ritiro dell'emendamento 1.77, così come il sottosegretario MATTIOLI, che preannuncia in caso contrario parere negativo.

Il senatore SCIVOLETTO ritira l'emendamento 1.77, riservandosi di valutare una sua ripresentazione in Assemblea.

Dopo che il senatore RIPAMONTI ha ritirato l'emendamento 1.57, previo parere contrario di relatore e Governo, l'emendamento 1.53 è respinto dalle Commissioni riunite.

Il sottosegretario CASTELLANI interviene per illustrare, in margine all'oggetto dell'emendamento 1.55, la situazione degli interventi attuati nelle aree colpite dal terremoto del mese scorso in Umbria e nelle Marche, nonché per impegnarsi – a nome del Governo – ad assumere una serie di decisioni che troveranno collocazione nei documenti della sessione di bilancio ed in apposito decreto-legge che sarà emanato entro la metà di novembre.

In particolare, con il disegno di legge collegato alla legge finanziaria, si intende predisporre – mediante idonei emendamenti – il rimborso dell'IVA per la parte delle opere di costruzione non assistite da contributo statale o regionale; con la legge finanziaria, saranno integrate le dotazioni in tabella C per il Dipartimento della protezione civile, in modo da consentire alle regioni la contrazione di mutui per un importo tra i 1000 e i 1300 miliardi di lire, con oneri a carico del bilancio dello Stato; tale integrazione avverrà con un emendamento volto a prevedere l'aumento della dotazione per un importo di 50 miliardi annui, per limiti di impegno a decorrere dal 1998 (questa somma si aggiunge ai 70 miliardi già disponibili a partire dal 1999). Saranno anche adeguate le dotazioni finanziarie dei capitoli di bilancio dei Ministeri dei beni culturali, dei Lavori pubblici e dell'ANAS; con il decreto-legge, da emanarsi a metà novembre, saranno definite tipologie di intervento, soggetti beneficiari e regole per l'accesso alla contribuzione pubblica da parte di privati e imprese; saranno inoltre prorogati per un anno i termini fiscali e previdenziali (con successiva rateizzazione) e saranno stabiliti criteri tecnico-operativi per l'opera di ricostruzione, attraverso interventi di edilizia unitaria con miglioramento antisismico e rispetto delle caratteristiche storico-monumentali dei centri cittadini.

Sono in corso poi contatti per definire caratteristiche e dimensioni del possibile intervento dell'Unione europea: si deve presumere che la contribuzione europea possa essere pari almeno al 50 per cento per gli interventi nel settore delle infrastrutture, mentre potrebbe essere anche superiore per i beni culturali di particolare rilievo. Il Governo ipotizza una percentuale di contribuzione media europea pari a metà del valore complessivo degli interventi, che nel prossimo triennio si stima ammonteranno a circa 4000 miliardi: in ogni caso, il Governo garantisce la finanziabilità complessiva degli interventi anche nella circostanza che il contributo dell'Unione europea dovesse globalmente risultare inferiore al 50 per cento. L'attuazione degli interventi sarà affidata, in prevalenza, a regioni ed enti locali, anche attraverso le cosiddette «intese istituzionali»; rimarranno nella competenza delle amministrazioni statali gli interventi sugli edifici demaniali, sulle strade statali e sui beni culturali di interesse prioritario.

Alla luce dell'intervento testè svolto, il relatore MARINI invita i proponenti al ritiro dell'emendamento 1.55.

Si associa il sottosegretario MARONGIU.

Il senatore FERRANTE si dichiara disponibile ad accogliere l'invito al ritiro dell'emendamento di cui è cofirmatario.

Il senatore CAPONI, benchè insoddisfatto dall'inserimento nella stima effettuata anche dei 570 miliardi già stanziati, ritira l'emendamento 1.55; preannuncia peraltro un emendamento volto ad introdurre tale previsione di spesa nella tabella C del disegno di legge finanziaria.

Il sottosegretario MATTIOLI difende l'accuratezza della ricognizione dei danni sulla quale si fondano le stime del Governo, mentre il sottosegretario MACCIOTTA dichiara che le risorse utilizzate nell'emergenza sono state contabilizzate ai fini delle richieste di cofinanziamento europeo.

Il relatore MARINI invita al ritiro dell'emendamento 1.54, del quale invece il sottosegretario MARONGIU auspica una riformulazione che, tra l'altro, delimita l'ambito di applicazione alle persone fisiche.

Il senatore PINGGERA accoglie l'invito alla riformulazione dell'emendamento 1.54 che, previo parere favorevole del relatore e aggiunte di firma dei senatori PEDRIZZI, D'ALÌ e TAROLLI, risulta accolto dalle Commissioni riunite (1.54 nuovo testo).

Il senatore CADDEO fa proprio l'emendamento 1.59 ma, udito il parere contrario espresso dal sottosegretario MATTIOLI, lo ritira.

La senatrice THALER AUSSERHOFER ritira l'emendamento 1.0.1, su invito del relatore e del Governo; la proponente precisa peraltro che le uniche obiezioni che ritiene siano state formulate al testo riguardano la copertura finanziaria.

La senatrice THALER AUSSERHOFER ritira l'emendamento 1.0.3, su invito di relatore e Governo.

Le Commissioni riunite, con separate votazioni, respingono gli emendamenti 1.0.5, 1.0.6 e 1.0.7, sui quali relatore e Governo avevano espresso parere contrario.

Il senatore FERRANTE ribadisce la richiesta di esame dell'emendamento 1.0.11, in sede di articolo 3, in quanto ivi meglio collocato. L'emendamento continua, pertanto, a rimanere accantonato.

Si passa all'articolo 2.

Il presidente COVIELLO dichiara inammissibili i seguenti emendamenti: 2.49, 2.48, 2.47, 2.72, 2.50, 2.92, 2.23, 2.59, 2.93, 2.24, 2.2 (limitatamente alla previsione concernente l'utilizzazione delle plusvalenze derivanti dalla privatizzazione della Telecom-Italia), 2.1, 2.4, 2.9, 2.6, 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3 (ad eccezione del comma 4), 2.0.4, 2.0.6, 2.0.7, 2.0.12 e 2.0.13.

Il presidente Coviello avverte altresì che i proponenti danno per illustrati gli emendamenti 2.64, 2.65, 2.38, 2.33, 2.32, 2.34, 2.74, 2.81, 2.57, 2.20, 2.82, 2.16, 2.10, 2.85, 2.89, 2.15, 2.7, 2.22, 2.3, 2.0.5, 2.0.8, 2.0.9 e 2.0.10.

Il senatore MORO illustra gli emendamenti 2.61, 2.63, 2.62, 2.71, 2.66, 2.70, 2.77, 2.79, 2.80, 2.87, 2.90 e 2.91.

Il senatore TAROLLI illustra gli emendamenti 2.75 e 2.86; aggiunge poi firma all'emendamento 2.28.

Il senatore PEDRIZZI illustra gli emendamenti 2.67, 2.54 e 2.0.11.

Il senatore RIPAMONTI illustra l'emendamento 2.42.

Il senatore GIARETTA illustra l'emendamento 2.35.

La senatrice MAZZUCA POGGIOLINI illustra l'emendamento 2.88, apportandovi una riformulazione facente riferimento alle aree di cui all'obiettivo numero 1 dell'Unione europea; illustra altresì l'emendamento 2.94.

Il senatore GUBERT illustra gli emendamenti 2.41, 2.37, 2.40, 2.39, 2.95, 2.31, 2.30, 2.27, 2.28, 2.29 e 2.25.

Il senatore D'ALÌ illustra gli emendamenti 2.69, 2.68, 2.46, 2.58, 2.83, 2.43, 2.45, 2.44, 2.55, 2.52 e 2.51; fa propri e da per illustrati gli emendamenti 2.50 e 2.56.

Il senatore MINARDO illustra gli emendamenti 2.60, 2.76 e 2.78.

Il senatore FERRANTE illustra l'emendamento 2.73.

Il senatore CADDEO illustra l'emendamento 2.36.

Il senatore ANGIUS illustra gli emendamenti 2.5 e 2.2: quest'ultimo è riformulato in un nuovo testo.

Il senatore CRESCENZIO dichiara di aggiungere firma all'emendamento 2.2 nuovo testo.

Il senatore MARINO illustra l'emendamento 2.11.

Il senatore ALBERTINI illustra gli emendamenti 2.12 e 2.13.

La senatrice THALER AUSSERHOFER illustra gli emendamenti 2.14 e 2.21.

Il senatore POLIDORO illustra l'emendamento 2.26.

Il senatore VIVIANI illustra l'emendamento 2.8.

Il senatore Guido DE MARTINO aggiunge la propria firma agli emendamenti 2.82 e 2.3.

Terminata l'illustrazione degli emendamenti, il senatore VEGAS eleva formale protesta per le inammissibilità dichiarate dalla Presidenza,

che appaiono maggiormente rigorose nei confronti dell'opposizione, ladove emendamenti sostanzialmente innovativi nella copertura finanziaria – come il 2.2 – risultano ammissibili se recanti la firma di senatori della maggioranza.

Il senatore GUBERT ricorda che spese eterogenee rispetto all'oggetto del disegno di legge in titolo sono state dichiarate ammissibili.

Il senatore PEDRIZZI ricorda che già in sede di esame dell'articolo 1 si è verificato il caso di emendamenti sui quali la Presidenza ha implicitamente ammesso un errore di valutazione nel dichiarare l'inammissibilità, avendo poi posto in votazione un emendamento sostanzialmente analogo, alla luce di una divergente valutazione del Governo sulla copertura finanziaria.

Il relatore MORANDO respinge gli addebiti testè formulati, ricordando che la Presidenza ha posto in votazione – ad esempio – emendamenti del senatore Lauro all'articolo 1, sostanzialmente innovativi rispetto al testo eppure dichiarati ammissibili, con una valutazione estremamente tollerante.

Il senatore FERRANTE aggiunge che, tra gli emendamenti accolti dalle Commissioni riunite all'articolo 1, diversi erano di iniziativa delle opposizioni: l'addebito di parzialità nelle declaratorie di inammissibilità, da parte della Presidenza, è pertanto da respingersi.

Il presidente COVIELLO replica agli intervenuti dichiarando che le uniche riformulazioni di coperture finanziarie ammesse dalla Presidenza, scaduti i termini, sono state quelle conseguenti allo stralcio di parte dell'articolo 1. Non ha quindi ammesso – contrariamente a quanto affermato dal senatore Vegas – alcune riformulazioni dell'emendamento 2.2. Quanto agli altri emendamenti «a scavalco» con la legge finanziaria o il bilancio – come taluni proposti dal senatore Vegas – è uniforme prassi del Senato non giudicarli ammissibili. La Presidenza ha valutato con cautela la eterogeneità degli emendamenti rispetto alla materia del disegno di legge in titolo, e del contenuto proprio del disegno di legge, ma rivendica il coerente rigore nelle declaratorie di inammissibilità fondate su questioni di copertura finanziaria, sulle quali non ha effettuato altro giudizio che quello tecnico-contabile, astenendosi ovviamente da qualsiasi considerazione sull'appartenenza politica dei proponenti.

Il PRESIDENTE avverte quindi che si passa alla votazione degli emendamenti all'articolo 2.

Dopo l'espressione del parere contrario del relatore MARINI e del sottosegretario MACCIOTTA, il senatore BATTAFARANO aggiunge la firma e ritira l'emendamento 2.64.

Con separate votazioni, dopo l'espressione del parere contrario da parte del relatore MARINI e del sottosegretario MACCIOTTA, le Commissioni riunite respingono gli emendamenti 2.61, 2.63 e 2.62.

Sull'emendamento 2.75 ed in relazione all'estensione della tipologia di aree nelle quali debbono essere collocate le imprese che godono dell'agevolazione, il sottosegretario MACCIOTTA fa presente che il Governo esprime parere favorevole sull'emendamento 2.73.

Il relatore MARINI preannuncia anch'egli il parere favorevole sull'emendamento 2.73. Prendendo atto delle dichiarazioni del rappresentante del Governo, i senatori TAROLLI, PEDRIZZI e GIARETTA ritirano rispettivamente gli emendamenti 2.75, 2.67 e 2.35, aggiungendo la firma sull'emendamento 2.73.

Posto ai voti tale emendamento viene quindi accolto.

Viene dichiarato assorbito l'emendamento 2.38.

Con separate votazioni, con il parere contrario del RELATORE e del sottosegretario MACCIOTTA, vengono poi respinti gli emendamenti 2.71 e 2.66. Si intende pertanto precluso l'emendamento 2.41.

Dopo il parere contrario del RELATORE e del sottosegretario MACCIOTTA, la senatrice MAZZUCA POGGIOLINI ritira l'emendamento 2.65.

Viene quindi respinto l'emendamento 2.69, con il parere contrario del RELATORE e del sottosegretario MACCIOTTA.

Vengono quindi ritirati dai rispettivi proponenti gli emendamenti 2.68 e 2.60.

Dopo l'espressione del parere contrario del RELATORE e del sottosegretario MACCIOTTA, il senatore GUBERT raccomanda l'approvazione dell'emendamento 2.37, giudicando iniquo che nella definizione del tasso di disoccupazione vengano ricompresi anche i cittadini extracomunitari.

Dopo la dichiarazione nettamente contraria del senatore PIERONI – che esprime il proprio sconcerto per il contenuto dell'emendamento –, posto ai voti, l'emendamento viene respinto.

Dopo il parere contrario del RELATORE e del sottosegretario MACCIOTTA, il senatore GUBERT raccomanda l'approvazione dell'emendamento 2.40, specificando che il criterio della densità abitativa non ha carattere oggettivo, bensì discende da una mera definizione amministrativa.

Su una specifica richiesta del senatore D'ALÌ, il sottosegretario MACCIOTTA chiarisce che i criteri previsti nell'ultima parte della lettera b) del comma 2 sono da intendersi qualificativi di un particolare disagio socio-economico, soprattutto per quanto riguarda l'indice di scolarizzazione. Modificando il parere precedentemente espresso, si dichiara a favore dell'emendamento 2.40, sul quale esprime parere favorevole anche il RELATORE.

Posto ai voti l'emendamento 2.40 è quindi approvato.

Il senatore GUBERT ritira quindi l'emendamento 2.39.

Con il parere contrario del RELATORE e del sottosegretario MACCIOTTA, le Commissioni riunite respingono l'emendamento 2.76.

Sull'emendamento 2.46, il sottosegretario MACCIOTTA invita al ritiro, in considerazione del fatto che l'approvazione dell'emendamento 2.73 consente di ricomprendere anche le aree di particolare disagio socio-economico della Sardegna e della Sicilia.

Prendendo atto della dichiarazione del Governo, i senatori D'ALÌ e CADDEO ritirano, rispettivamente, gli emendamenti 2.46 e 2.36.

Il relatore MORANDO aggiunge la firma e ritira gli emendamenti 2.33 e 2.32, che ritiene in parte superati in seguito all'approvazione dell'emendamento 2.73.

Vengono quindi ritirati anche gli emendamenti 2.95 e 2.34.

Con il parere contrario del RELATORE e del sottosegretario MACCIOTTA, posti separatamente ai voti vengono respinti gli emendamenti 2.70, 2.74 (al quale ha aggiunto la firma il senatore Pedrizzi) e 2.77.

Il senatore GUBERT modifica l'emendamento 2.31, in modo che la parola «residenti», contenuta nel testo, sia sostituita dalla parola «localizzate», anziché «operanti».

Così modificato e con il parere favorevole del RELATORE e del sottosegretario MACCIOTTA, l'emendamento 2.31 viene accolto.

Con il parere contrario del RELATORE e del sottosegretario MARONGIU, posti separatamente ai voti vengono respinti gli emendamenti 2.78 e 2.79.

Dopo l'espressione del parere contrario del RELATORE e del sottosegretario MACCIOTTA, sull'emendamento 2.58 il senatore D'ALÌ fa presente che la non rimborsabilità del credito penalizza le imprese con minore redditività.

Il sottosegretario MACCIOTTA fa presente che la disposizione ha una finalità esclusivamente antielusiva.

Dopo l'aggiunta di firme del senatore ROSSI e GUBERT, l'emendamento 2.58 viene respinto.

Dopo che il presentatore ha ritirato l'emendamento 2.81, viene respinto l'emendamento 2.57, con il parere contrario del RELATORE e del sottosegretario MARONGIU.

Con il parere favorevole del RELATORE e del sottosegretario MARONGIU, posti congiuntamente ai voti vengono accolti gli emendamenti 2.83 e 2.20, di identico contenuto, dopo che al primo hanno aggiunto la firma i senatori PEDRIZZI e MINARDO.

Sull'emendamento 2.43, soppressivo delle lettere *e*) ed *f*) del comma 5, il sottosegretario MACCIOTTA invita i presentatori al ritiro, illustrando poi l'emendamento 2.1000, modificativo della lettera *e*) in quella parte che prevede il criterio della residenza dei nuovi dipendenti nei territori dell'obiettivo 1.

Pur prendendo atto delle dichiarazioni del Governo sulla lettera *e*) del comma 5, il senatore D'ALÌ sostiene la contraddittorietà della previsione della lettera *f*) rispetto all'impianto dell'articolo, laddove prevede quale condizione inderogabile per fruire dell'agevolazione l'assunzione con contratto a tempo indeterminato, mentre invece il comma 7 si riferisce ad assunzione con scadenza triennale.

La sottosegretaria MONTECCHI fa presente che nei commi 5 e 7 sono contemplate due diverse tipologie di contratti, ferma restando la finalità principale di premiare le imprese che stabilizzano comunque il rapporto di lavoro. In relazione ai contratti di formazione e lavoro, inoltre, la norma prevede appunto l'allungamento del contratto al triennio.

Dopo l'ulteriore specificazione del sottosegretario MARONGIU che il comma 7 ha carattere di norma sostanzialmente speciale rispetto al contenuto dell'articolo 2, il senatore D'ALÌ ritira l'emendamento 2.43.

Passando agli emendamenti soppressivi della lettera *e*), su specifica richiesta del senatore ROSSI, la sottosegretaria MONTECCHI chiarisce che non ci si può iscrivere in più liste di collocamento.

Con il parere contrario del RELATORE e del sottosegretario MACCIOTTA, gli emendamenti 2.80, 2.45 e 2.56, di identico contenuto, vengono respinti.

Con il parere contrario del RELATORE e del sottosegretario MACCIOTTA, posto ai voti, viene respinto l'emendamento 2.30.

La Commissione accoglie quindi l'emendamento 2.1000 che riformula in tal modo la lettera *e*): «*e*) i nuovi dipendenti siano iscritti nelle liste di collocamento, di mobilità oppure fruiscano della cassa integrazione guadagni nel territorio di cui all'obiettivo 1 del regolamento CEE 2052/88 e successive modificazioni».

Il senatore BATTAFARANO aggiunge la firma e ritira l'emendamento 2.82.

Sull'emendamento 2.44, soppressivo della lettera *h*), il sottosegretario MARONGIU esprime parere favorevole, illustrando contestualmente l'emendamento 2.2000 finalizzato ad introdurre un ulteriore comma dopo il comma 5, con il quale si demanda al Ministro delle finanze la disciplina dei casi di decadenza dal diritto al credito.

Prendendo atto della dichiarazione del Governo, i senatori GIARETTA, PEDRIZZI, GUBERT, MAZZUCA POGGIOLINI e CRESCENZIO aggiungono la firma all'emendamento 2.44. Vengono invece ritirati gli emendamenti 2.55, 2.54, 2.16, 2.10, 2.85, 2.86, 2.87 e 2.27.

Dopo la dichiarazione di astensione del senatore MARINO, posto ai voti, viene approvato l'emendamento 2.44.

Le Commissioni riunite accolgono quindi l'emendamento 2.2000.

Sull'emendamento 2.88, che si intende modificato sostituendo le parole «All'articolo 26, comma 1, della legge 24 giugno 1997, n. 196,» con le altre «All'obiettivo 1 del regolamento CEE 2052/88», il relatore MARINI si rimette al Governo.

La sottosegretaria MONTECCHI invita i presentatori a ritirare l'emendamento, giudicandone non condivisibile l'impianto.

La senatrice MAZZUCA POGGIOLINI ritira quindi l'emendamento 2.88.

Con il parere favorevole del RELATORE e del sottosegretario MARONGIU, dopo la dichiarazione di voto favorevole del senatore PEDRIZZI, il quale aggiunge la firma, insieme al senatore D'ALÌ, viene posto ai voti e accolto l'emendamento 2.28, di identico contenuto all'emendamento 2.52.

Con separate votazioni, con il parere contrario del RELATORE e del sottosegretario MARONGIU, vengono respinti gli emendamenti 2.29, 2.51, 2.90 e 2.91.

Il senatore BATTAFARANO aggiunge la firma e ritira l'emendamento 2.89.

Sull'emendamento 2.25, il relatore MARINI si rimette al Governo.

Il sottosegretario MACCIOTTA fa presente che il Governo ha presentato uno specifico emendamento all'articolo 26, finalizzato a superare il problema posto dall'emendamento. Il senatore GUBERT ritira quindi tale emendamento.

Il relatore MARINI esprime parere favorevole sull'emendamento 2.42, ad eccezione del punto *d*) e della norma di copertura, che non è necessaria. Invita quindi il proponente a modificarlo in tal senso.

Concorda con il parere espresso anche il sottosegretario MARONGIU.

Così modificato, l'emendamento 2.42 viene accolto.

Sull'emendamento 2.5, il relatore MARINI si rimette al parere del Governo, mentre il sottosegretario MACCIOTTA fa presente che le risorse finanziarie che si intendono utilizzare non risultano disponibili.

Il Presidente COVIELLO precisa che i commi concernenti la copertura finanziaria sono superflui, in quanto il contenuto dell'emendamento rientra nella previsione di cui al comma 9 del testo.

Il presidente ANGIUS, presentatore dell'emendamento, dopo aver sottolineato la limitata portata finanziaria dell'emendamento, ne specifica il contenuto.

In sede di dichiarazione di voto, il senatore VEGAS rileva il carattere contraddittorio dell'emendamento rispetto agli accordi intervenuti tra il Governo e il Gruppo della Rifondazione comunista sulla unificazione di tutti gli enti che operano nel settore del *job creation*.

Intervengono quindi, invitando il presentatore a ritirare l'emendamento, i senatori FERRANTE, MARINO, MAZZUCA POGGIOLINI e PEDRIZZI. Il senatore VIVIANI dichiara invece di condividere l'emendamento, annunciando voto favorevole.

Il presidente ANGIUS insiste per la votazione dell'emendamento, che peraltro modifica, sopprimendo, la clausola di copertura, sottolineandone la finalità di sostegno all'occupazione.

Con il parere contrario del RELATORE (il quale condivide peraltro esigenza di fornire servizi reali alle imprese ubicate nelle aree depresse) e del sottosegretario MARONGIU, posto ai voti, l'emendamento 2.5 viene respinto.

Il presidente COVIELLO avverte che l'emendamento 2.15 è da ricomprendersi tra gli emendamenti dichiarati inammissibili.

Sull'emendamento 2.94, accogliendo l'invito formulato dal sottosegretario MACCIOTTA, la senatrice MAZZUCA POGGIOLINI ritira l'emendamento 2.94, preannunciandone la trasformazione in un ordine del giorno.

Sull'emendamento 2.2, interviene la sottosegretaria MONTECCHI, la quale invita il presidente Angius a ritirare l'emendamento, facendo presente che gli strumenti proposti (borse di lavoro e prestiti d'onore) rivestono un carattere di eccezionalità e che quindi difficilmente possono essere estesi alle imprese operanti nelle aree di crisi ubicate nel Centro-Nord. D'altro canto il Governo è disponibile a inserire specifici interventi per tali aree in relazione ad altre norme del disegno di legge in esame.

Il presidente ANGIUS insiste per la votazione dell'emendamento, rilevando l'assenza di specifiche misure a favore delle aree di crisi del Centro-Nord.

Il senatore RECCIA dichiara il proprio voto di astensione su tale emendamento, rilevando la inefficacia dello strumento dei prestiti d'onore.

Il senatore VIVIANI si dichiara a favore dell'emendamento 2.2, mentre il senatore MARINO preannuncia il proprio voto di astensione.

La sottosegretaria MONTECCHI ribadisce che a giudizio del Governo la copertura prevista nell'emendamento è largamente insufficiente.

Il presidente COVIELLO dichiara quindi inammissibile l'emendamento 2.2.

Sull'emendamento 2.11, il RELATORE si rimette al parere del Governo, mentre il sottosegretario MACCIOTTA invita i presentatori a ritirarlo e trasformarlo in ordine del giorno, facendo peraltro presente che gli incentivi previsti dalla cosiddetta «legge Marcora» possono già essere attivati con una decisione del CIPE, senza una ulteriore previsione normativa.

Prendendo atto della dichiarazione del Governo, il senatore MARINO ritira l'emendamento 2.11.

Con il parere favorevole del RELATORE e del sottosegretario MARONGIU, viene quindi accolto l'emendamento 2.12 – di identico contenuto all'emendamento 2.7 – al quale hanno aggiunto la firma i senatori POLIDORO, GIARETTA e MAZZUCA POGGIOLINI.

Accogliendo l'invito del sottosegretario MACCIOTTA, il senatore MARINO ritira l'emendamento 2.13 e ne preannuncia la trasformazione in ordine del giorno.

Accogliendo l'invito del RELATORE e del sottosegretario MARONGIU, la senatrice THALER ritira l'emendamento 2.14.

Il senatore FERRANTE ritira quindi l'emendamento 2.22.

Con il parere favorevole del RELATORE e contrario del sottosegretario MARONGIU, posto ai voti, viene quindi accolto l'emendamento 2.3, al quale aggiungono la firma i senatori MINARDO, PINGGERA, CADDEO, RECCIA, CRESCENZIO e THALER.

Viene quindi posto ai voti e respinto l'emendamento 2.21.

Sull'emendamento 2.26, dopo che il RELATORE si è rimesso al Governo, il sottosegretario MACCIOTTA invita il presentatore al ritiro, specificando che non c'è bisogno di alcuna specifica previsione normativa per attivare le procedure in questione.

Prendendo atto della dichiarazione del Governo, il senatore POLIDORO ritira l'emendamento 2.26.

Accogliendo l'invito del sottosegretario MACCIOTTA, il senatore VIVIANI ritira l'emendamento 2.8.

Viene quindi accantonato l'emendamento 2.0.3, per la parte non dichiarata inammissibile.

Con il parere contrario del RELATORE e del sottosegretario MACCIOTTA, viene quindi respinto l'emendamento 2.0.5.

Con il parere contrario del RELATORE e del sottosegretario MATTIOLI, con separate votazioni, vengono respinti gli emendamenti 2.0.8, 2.0.9 e 2.0.10.

Sull'emendamento 2.0.11, il sottosegretario MACCIOTTA invita i presentatori a ritirarlo, facendo presente che il Governo sta predisponendo uno specifico disegno di legge di carattere ordinamentale, collegato alla manovra finanziaria, che va nella direzione di semplificazione e razionalizzazione delle procedure già avviata dalle leggi «Bassanini».

Il senatore PIERONI preannuncia il proprio voto contrario su tale emendamento.

Sul carattere dell'emendamento, si apre quindi un breve dibattito al quale partecipano i senatori MORANDO (che preannuncia il proprio voto contrario) e FERRANTE (che invita al ritiro) e i senatori TAROLLI e PEDRIZZI, che si dichiarano a favore.

L'emendamento viene poi accantonato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il presidente COVIELLO avverte che la seduta delle Commissioni riunite, già convocata per domani mattina alle ore 9, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 1.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2793**Art. 1.**

Stralciare il comma 6.

S.1

IL RELATORE

Art. 1.

Al comma 1, sopprimere le parole: «fino alla concorrenza del suo ammontare».

1.18

D'ALÌ

Al comma 1, sostituire le parole: «pari al 41 per cento» con le seguenti: «pari al 50 per cento» e le parole: «sino ad un importo massimo delle stesse di lire 150 milioni» con le seguenti: «fino ad un valore catastale di lire 400 milioni e di lire 250 milioni oltre un valore catastale di 400 milioni».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, la percentuale di detrazione prevista è ridotta di 1 punto percentuale. Quanto alla restante parte si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal presente provvedimento.

1.15 (Nuovo testo) TONIOLLI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, MUNGARI, PASTORE

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Per gli interventi realizzati su immobili ricadenti entro i confini di un'area protetta nazionale, la detrazione dall'imposta lorda è pari al 50 per cento delle spese sostenute sino ad un importo massimo di lire 200 milioni. Detto importo è elevato a lire 300 milioni per gli interventi realizzati su immobili ricadenti entro i confini di un'area

protetta nazionale vincolati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni».

Conseguentemente, al comma 1, sostituire le parole: «pari al 41 per cento» con le seguenti: «pari al 40 per cento».

1.21 D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, AZZOLINI, MUNGARI

Al comma 1, dopo le parole: «41 per cento delle spese» aggiungere la seguente: «globalmente».

1.67 PERUZZOTTI, CASTELLI, AMORENA, MORO, ROSSI

Al comma 1, dopo le parole: «delle spese sostenute» aggiungere le seguenti: «senza distinzione di categorie».

1.66 PERUZZOTTI, CASTELLI, AMORENA, MORO, ROSSI

Al comma 1, dopo le parole: «delle spese sostenute» aggiungere le seguenti: «per prestazioni di servizio, pagamento di parcelle professionali ed acquisto di materiali».

1.71 PERUZZOTTI, CASTELLI, AMORENA, MORO, ROSSI

Al comma 1, sostituire le parole: «150 milioni» con: «200 milioni».

1.4 WILDE, LAGO, MORO, AMORENA, ROSSI

Al comma 1, sostituire le parole: «di cui alle lettere a), b), c) e d)» con le altre: «di cui alle lettere a) e b); inoltre sostituire le parole da: «per la realizzazione» fino a: «b), c) e d)» con le seguenti: «sino ad un importo massimo delle spese sostenute di lire 100 milioni per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere b) e c)»; infine, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Nei comuni classificati sismici ai sensi della legge 2 febbraio 1974, n. 64, gli interventi devono ricomprendere quelli di miglioramento o adeguamento sismico di cui alla lettera C.9 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 16 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 1996 e riguardare, per gli aspetti strutturali, l'intero edificio sulla base di un progetto unitario. Per questi interventi i limiti di cui al comma 1 sono innalzati, rispettivamente, al 50 per cento delle spese sostenute fino ad un importo massimo delle stesse di 250 milioni».

1.23 SARTO, PIERONI

Al comma 1, dopo le parole: «effettivamente rimaste a carico,» aggiungere le seguenti: «per la progettazione, per la direzione dei lavori e».

1.19 PEDRIZZI, PACE, MACERATINI, BOSELLO, COLLINO, CURTO, MANTICA, MARRI, PONTONE, SERVELLO, TURINI, BONATESTA, LISI, DE MASI

All'articolo 1, comma 1, sostituire le parole da: «sulle parti comuni» fino a: «sulle loro pertinenze» con le seguenti: «sugli edifici residenziali. Per gli interventi di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 ammessi a contributo, la denuncia di inizio attività di cui all'articolo 4, comma 7, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, e successive modificazioni, è sostituita da concessione edilizia. Il controllo nella progettazione e realizzazione degli interventi ammessi a contributo nei comuni classificati sismici ai sensi della legge 2 febbraio 1974, n. 64, dovrà essere effettuato in modo sistematico e generalizzato dai competenti uffici».

1.9 SARTO, PIERONI

Al comma 1, dopo la parola: «edificio» sopprimere la seguente: «residenziale».

1.16 VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, MUNGARI, TONIOLLI, PASTORE

Al comma 1, le parole: «di cui all'articolo 1117, n. 1, del codice civile» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 1117 del codice civile».

1.10 ERROI

Al comma 1, dopo le parole: «codice civile» inserire le seguenti: «per gli oneri professionali di progettazione e direzione dei lavori».

1.20 PEDRIZZI, PACE, MACERATINI, BOSELLO, COLLINO, CURTO, MANTICA, MARRI, PONTONE, SERVELLO, TURINI, BONATESTA, LISI

Al comma 1, al primo periodo, dodicesimo rigo, eliminare le parole da: «per la realizzazione» fino alle parole: «1978, n. 457».

1.13 PASSIGLI

All'articolo 1, comma 1, sostituire le parole: «nonchè per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457...» con le seguenti: «nonchè per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457...».

1.14

LAURO

Al comma 1, dopo le parole: «del codice civile, nonché per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere» aggiungere la seguente: «a)».

1.69

PERUZZOTTI, CASTELLI, AMORENA, MORO, ROSSI

Al comma 1, dodicesimo rigo, dopo le parole: «intervento di cui alle lettere», inserire la lettera: «a)».

1.1

TAROLLI, BIASCO, D'ONOFRIO, NAPOLI Roberto

Al comma 1, dopo la parola: «detenute» aggiungere le seguenti: «a qualunque titolo».

1.2

MINARDO, NAPOLI Roberto, D'ONOFRIO

Al comma 1, dopo la parola: «pertinenze» aggiungere le seguenti: «di qualsiasi categoria catastale».

1.17

D'ALÌ

Al comma 1, al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ivi compresi i fabbricati rurali».

1.74

SERVELLO, RONCHI, FUSILLO, CORTIANA, CEREDA, SCIVOLLETTA, BARRILE, MURINEDDU, CONTE, PREDÀ, BARBIERI, BEDIN, MAZZUCA POGGIOLINI

Al comma 1, alla fine del primo periodo, inserire il seguente: «La stessa detrazione con le medesime condizioni spetta per i medesimi interventi su edifici non residenziali che, a seguito degli interventi stessi, assumano destinazione residenziale».

Conseguentemente, a copertura del maggiore onere, ridurre del necessario ammontare la cifra del 41 per cento di cui al medesimo comma, primo periodo.

1.12 (Nuovo testo)

GUBERT

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «spetta per gli interventi», aggiungere le seguenti: «sui fabbricati rurali nonchè su quelli».

1.6 SCIVOLETTO, PIATTI, PREDÀ, SARACCO, BARRILE, FUSILLO

Al comma 1, sostituire la parola: «cablatura» con le seguenti: «rimissione a norma per gli impianti elettrici ed idraulici».

1.5

WILDE, LAGO, MORO, AMORENA, ROSSI

Al comma 1, all'ultimo periodo, dopo le parole: «cablatura degli edifici», sostituire le parole da: «o», fino alla fine, con le seguenti: «, al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia, nonchè all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica.», inoltre, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica di cui al comma 1, devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici e comprendere interi edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente. I predetti interventi devono essere progettati ed attuati con soluzioni compatibili con la tutela dell'edilizia di interesse storico testimoniale e di carattere tradizionale.

«1-ter. Tutti gli interventi di cui al comma 1, ad esclusione di quelli relativi al conseguimento di risparmio energetico, realizzati nei centri storici, che interessano parti strutturali o che incidono sull'aspetto esteriore degli edifici e sui prospetti, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari che comprendono interi edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e non singole unità immobiliari.».

1.8

SARTO, DE LUCA Athos, RIPAMONTI, PIERONI

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «nonchè all'adozione di misure antisismiche», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. La detrazione di cui al comma 1 è concessa per un importo pari al 60 per cento delle spese sostenute ed effettivamente rimaste a ca-

rico del proprietario o detentore di ogni singola unità immobiliare ed al netto di contributi a qualsiasi titolo ricevuti, per la esecuzione, contestualmente agli interventi di cui al medesimo comma 1, di opere di adeguamento antisismico di edifici nei quali siano comprese unità immobiliari a destinazione residenziale e non residenziale anche in misura superiore al 50 per cento».

1.7 FUMAGALLI CARULLI, MAZZUCA POGGIOLINI, DI BENEDETTO, MANIS, BRUNI, D'URSO

Al comma 1, in fine, aggiungere le parole: «e di ristrutturazione per uso abitativo di edifici nei centri storici».

1.3 MINARDO, NAPOLI Roberto, D'ONOFRIO

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli effetti derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma sono cumulabili con le agevolazioni già previste sugli immobili oggetto di vincolo ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni».

1.22 D'ALÌ

Al comma 1, alla fine del primo periodo, inserire il seguente: «La stessa detrazione con le medesime condizioni spetta per i medesimi interventi su edifici non residenziali delle aree montane che, a seguito degli interventi stessi, assumano destinazione residenziale».

Conseguentemente, a copertura del maggior onere, ridurre del necessario ammontare la cifra del 41 per cento di cui al medesimo comma, primo periodo.

1.11 GUBERT

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Alle condizioni e nei limiti stabiliti nel comma 1, e sempre che il cedente non abbia fruito della detrazione, l'agevolazione compete, altresì, all'acquirente di un edificio residenziale o di singola unità immobiliare residenziale sui quali sono effettuati gli interventi nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1998 e il 31 dicembre 1999. In tal caso, fermo il limite massimo dei 150 milioni, l'ammontare della detrazione d'imposta va determinato con riferimento alla differenza fra il prezzo di vendita e il costo dell'immobile sul quale sono stati realizzati gli interventi».

1.25 TAROLLI, NAPOLI Roberto, D'ONOFRIO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Alle condizioni e nei limiti stabiliti nel comma 1, e semprechè il cedente non abbia fruito della detrazione, l'agevolazione compete altresì, all'acquirente di un edificio residenziale o di singola unità immobiliare residenziale sui quali sono effettuati gli interventi nel periodo compreso fra il 1° gennaio 1998 e il 31 dicembre 1999. In tal caso, fermo il limite massimo dei 150 milioni, l'ammontare della detrazione d'imposta va determinato con riferimento alla differenza fra il prezzo di vendita e il costo dell'immobile sul quale sono stati realizzati gli interventi».

1.31

ERROI, BESOSTRI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. In caso di possesso di più unità immobiliari residenziali nello stesso edificio, l'importo massimo delle spese indicato al comma 1 deve intendersi riferito ad ogni singola unità. Nel caso che le unità possedute siano superiori a tre, l'importo massimo delle spese è complessivamente stabilito in lire 500 milioni».

1.24

TAROLLI, NAPOLI Roberto, D'ONOFRIO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. In caso di possesso di più unità immobiliari residenziali nello stesso edificio, l'importo massimo delle spese indicato al comma 1 è aumentato di un importo pari a 50 milioni per ogni unità immobiliare residenziale posseduta in aggiunta alla prima. Tale importo può essere utilizzato solo per la realizzazione degli interventi sulle parti comuni».

1.30

ERROI, BESOSTRI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le detrazioni di cui al comma 1 sono ammesse per edifici censiti all'ufficio del catasto e di cui risulti pagata l'imposta comunale sugli immobili (ICI) per l'anno 1997».

1.29

WILDE, LAGO, MORO, AMORENA, ROSSI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L'importo massimo della spesa previsto nel comma 1 è elevato a lire 300 milioni per la realizzazione di interventi di cui alle lette-

re *b*), *c*) e *d*) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, effettuati sugli immobili di particolare interesse storico e artistico di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni».

Inoltre, al comma 2, le parole «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai precedenti commi 1 e 1-bis».

1.32

PASQUINI, FASSONE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. La detrazione prevista nel comma 1 è elevata al 50 per cento per la realizzazione di interventi di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, effettuati sugli immobili di particolare interesse storico e artistico di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni».

Inoltre, al comma 2, le parole «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai precedenti commi 1 e 1-bis».

1.33

PASQUINI, FASSONE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Gli sgravi fiscali di cui al comma 1 non si limitano all'esecuzione delle opere edilizie, ma sono estesi alla progettazione ed a tutte le prestazioni professionali a esse connesse».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, la percentuale di detrazione prevista è ridotta di 1 punto percentuale. Quanto alla restante parte si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal presente provvedimento.

1.34 (Nuovo testo)

D'ALÌ, AZZOLINI, VENTUCCI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il controllo nella progettazione e realizzazione degli interventi ammessi a contributo nei comuni classificati sismici ai sensi della legge 2 febbraio 1974, n. 64, e successive modificazioni, dovrà essere effettuato in modo sistematico e generalizzato dai competenti uffici».

1.35

SARTO, PIERONI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Nei comuni classificati sismici ai sensi della legge 2 febbraio 1974, n. 64, e successive modificazioni, gli interventi devono ri-

comprendere quelli di miglioramento o adeguamento sismico di cui alla lettera C.9 del decreto del Ministero dei lavori pubblici 16 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 29 del 5 febbraio 1996 e riguardare per gli aspetti strutturali l'intero edificio sulla base di un progetto unitario. Per questi interventi i limiti di cui al comma 1 sono innalzati, rispettivamente, al 50 per cento delle spese sostenute fino ad un importo massimo delle stesse di 250 milioni».

Inoltre, al comma 2, sostituire le parole «al comma 1» con le seguenti «ai commi 1 e 1-bis» e al comma 3 le parole «ai commi 1 e 2» con le seguenti «ai commi 1, 1-bis e 2».

Alle minori entrate si fa fronte mediante l'utilizzo di quota parte delle plusvalenze derivanti dalla vendita della Telecom.

Conseguentemente sono ridotte di pari importo le autorizzazioni di spesa di cui alla legge 4 ottobre 1988, n. 436.

1.36 CAPONI, CARPINELLI, SEMENZATO, CALVI, FERRANTE, MANCONI, GIORGIANNI, PIERONI, UCCHIELLI, DE GUIDI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli immobili utilizzati come strutture ricettive, come definite dall'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, ai fini delle imposte sul reddito, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 15 per cento delle spese sostenute sino ad un importo massimo delle stesse di lire 1 miliardo».

Conseguentemente, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione del comma 1-bis, valutate in 80 miliardi di lire nell'anno 1999 ed 80 miliardi di lire nell'anno 2000 si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, a titolo di altre spese in conto capitale dell'Ente nazionale per le strade, quanto alla restante parte mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal presente provvedimento».

1.75 GAMBINI, POLIDORO

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2-bis. La detrazione stabilita al comma 1 può essere effettuata, quanto al 50 per cento, nell'anno in cui sono state sostenute le spese; quanto al restante 50 per cento, in quote costanti nei tre periodi d'imposta successivi».

1.27 TAROLLI, NAPOLI Roberto, D'ONOFRIO

Al comma 2, sostituire la parola: «quattro» con la seguente: «due».

1.38 SERVELLO, PEDRIZZI, PACE, MACERATINI, MANTICA, COLLINO, CURTO, BOSELLO, PONTONE, TURINI, BONATESTA, LISI, DEMASI

Al comma 2, sostituire le parole: «nei quattro periodi di imposta successivi» con le altre: «nei periodi di imposta successivi compresi tra quattro e nove».

1.37 ALBERTINI, MARINO

Al comma 2 aggiungere il seguente periodo:

«Qualora dopo i cinque periodi di imposta residuasse un importo non detratto, per questo potrà essere richiesto il rimborso».

1.79 FERRANTE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I soggetti obbligati ad operare ritenute d'acconto ai sensi dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, non applicano la ritenuta fino a concorrenza dell'ammontare della detrazione prevista dal comma 1, a condizione che l'interessato dimostri al sostituto d'imposta di avere diritto alla detrazione».

1.39 PASQUINI

Al comma 3, dopo le parole: «legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni», inserire le seguenti: «entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

1.41 ALBERTINI, MARINO

Al comma 3, dopo le parole: «legge 23 agosto 1988, n. 400,» aggiungere le seguenti: «acquisito il parere obbligatorio delle competenti commissioni parlamentari».

1.68 PERUZZOTTI, CASTELLI, AMORENA, MORO, ROSSI

Al comma 3, dopo le parole: «sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2», inserire le seguenti: «con particolare riferimento anche ai territori montani».

1.43 PEDRIZZI, PACE, MACERATINI, BOSELLO, COLLINO, CURTO, DEMASI, MANTICA, MARRI, PONTONE, TURINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, SERVELLO, BEVILACQUA, LISI, BONATESTA

Al comma 3, dopo le parole: «sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2», inserire le seguenti: «con particolare riferimento anche ai territori montani».

1.42 TAROLLI, NAPOLI Roberto, D'ONOFRIO

Al comma 3, dopo le parole: «di cui ai commi 1 e 2» aggiungere le seguenti: «, le categorie di spese effettivamente detraibili».

1.65 PERUZZOTTI, CASTELLI, AMORENA, MORO, ROSSI

Al comma 3, sopprimere le parole da: «da effettuare» fino alla fine del comma.

1.40 D'ALÌ

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Per le prestazioni di servizi aventi ad oggetto la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria degli edifici, di cui all'articolo 31, primo comma, lettera b), della legge 5 agosto 1978, n. 457, l'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 10 per cento».

1.44 PASQUINI

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. In relazione agli interventi di cui ai commi da 1 a 3 trovano inoltre applicazione le seguenti disposizioni:

a) i comuni possono deliberare l'esonero del pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

b) l'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 10 per cento».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, la percentuale di detrazione prevista è ridotta di 1 punto percentuale. Quanto alla restante parte si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal presente provvedimento.

1.50 (Nuovo testo)

D'ALÌ, VEGAS, AZZOLLINI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. In relazione agli interventi di cui ai commi da 1 a 3 trovano inoltre applicazione le seguenti disposizioni:

a) i comuni possono deliberare l'esonero dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

b) l'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 10 per cento».

1.45

MORO, AMORENA, ROSSI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. In relazione agli interventi di cui ai commi da 1 a 3 trovano inoltre applicazione le seguenti disposizioni:

a) i comuni possono deliberare l'esonero dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

b) l'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 10 per cento».

1.46

TAROLLI, NAPOLI Roberto, D'ONOFRIO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. In relazione agli interventi di cui ai commi da 1 a 3 trovano inoltre applicazione le seguenti disposizioni:

a) i comuni possono deliberare l'esonero dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

b) l'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 10 per cento».

1.47

COSTA

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. In relazione agli interventi di cui ai commi da 1 a 3 trovano inoltre applicazione le seguenti disposizioni:

a) i comuni possono deliberare l'esonero dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

b) l'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 10 per cento».

1.48

MAZZUCA POGGIOLINI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. In relazione agli interventi di cui ai commi da 1 a 3 trovano inoltre applicazione le seguenti disposizioni:

a) i comuni possono deliberare l'esonero dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

b) l'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 10 per cento».

1.49

CIMMINO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. In relazione agli interventi di cui ai commi da 1 a 3 trovano inoltre applicazione le seguenti disposizioni:

a) i comuni possono deliberare l'esonero dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

b) l'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 10 per cento».

1.52

PEDRIZZI, PACE, MACERATINI, BOSELLO, COLLINO, CURTO, MANTICA, MARRI, PONTONE, SERVELLO, TURINI, BONATESTA, LISI, DEMASI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. In relazione agli interventi di cui ai commi da 1 a 3:

a) i comuni possono deliberare l'esonero del pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

b) l'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 10 per cento».

1.78

LARIZZA, CAZZARO, GAMBINI, MICELE, NIEDDU, PAPPALARDO

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. I comuni possono fissare aliquote agevolate dell'imposta comunale sugli immobili anche sotto il quattro per mille, a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili ovvero alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori».

1.70

PERUZZOTTI, CASTELLI, AMORENA, MORO, ROSSI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Sempre ai fini delle imposte sul reddito, la detrazione del comma 1, per un importo massimo complessivo di 50 milioni, è riconosciuta altresì agli interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere a), b), c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, effettuati sulle singole unità immobiliari possedute o detenute e sulle loro pertinenze, così come individuate dall'articolo 40 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dalle imprese del commercio al dettaglio e dalle imprese turistiche di cui alla legge 17 maggio 1983, n. 217, e successive modificazioni».

1.56

GIARETTA, POLIDORO, MICELE

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Alle persone fisiche che effettuano gli interventi di cui al comma 1 su immobili situati nei centri storici delle città possono essere altresì concessi contributi sotto forma di mutui agevolati fino ad un limite massimo di lire 50 milioni per ciascun richiedente. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente comma e sono inoltre stabiliti, come criteri di preferenza per la concessione dei contributi, gli interventi relativi all'eliminazione delle barriere architettoniche, alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al conseguimento di risparmi energetici e alla messa a norma degli impianti elettrici, alla realizzazione e all'integrazione dei servizi igienico-sanitari e al restauro delle strutture esterne degli stabili. Nelle zone classificate ad alto rischio sismico, il criterio di preferenza nell'assegnazione dei suddetti contributi, il cui valore è maggiorato del 15 per cento rispetto a quello per i contributi nelle altre zone, è costituito esclusivamente dall'adeguamento degli immobili alle norme anti-sismiche. Ai fini del contrasto del fenomeno dell'evasione fiscale, con il decreto di cui al comma 3, sono fissate le procedure di controllo. Per l'applicazione del presente comma, le Regioni, destinano una quota fino al 30 per cento delle disponibilità assegnate annualmente dal CER».

1.77

SCIVOLETTO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. I fondi di cui all'articolo 2, comma 63, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, vengono destinati ai programmi di recupero urbano denominati "Contratti di quartiere" di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 22 ottobre 1997, con le modalità ivi previste».

1.57

SARTO, RIPAMONTI, PIERONI

All'articolo 10, comma 4, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, all'articolo 9, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1998, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale applicata nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa».

All'articolo 11, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. All'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

“h-bis) le ritenute operate dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle tabelle A e B, allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno i conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato”.

1-ter. Al comma 1, lettera b), dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono aggiunte in fine le parole: «, ad esclusione delle ritenute alla fonte operate dagli enti del settore pubblico allargato, di cui alle tabelle A e B, allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno conti aperti presso la tesoreria provincial dello Stato.»

All'articolo 1, comma 6, sostituire le parole «1.580 miliardi» e «2.590 miliardi», rispettivamente, con le seguenti: «1.200 miliardi» e «2.100 miliardi».

1.80

MORO, AMORENA, ROSSI

All'articolo 10, sopprimere i commi 6 e 7.

Conseguentemente, all'articolo 9, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1998, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale applicata nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa».

All'articolo 11, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. All'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

“h-bis) le ritenute operate dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle tabelle A e B, allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e

successive modificazioni, nonchè dagli altri enti pubblici che hanno i conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato”.

1-ter. Al comma 1, lettera *b*), dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono aggiunte in fine le parole: «, ad esclusione delle ritenute alla fonte operate dagli enti del settore pubblico allargato, di cui alle tabelle A e B, allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonchè dagli altri enti pubblici che hanno conti aperti presso la tesoreria provincial dello Stato.»

All'articolo 1, comma 6, sostituire le parole «1.580 miliardi» e «2.590 miliardi», rispettivamente, con le seguenti: «790 miliardi» e «1.295 miliardi».

1.81

MORO, AMORENA, ROSSI

Al comma 5, sostituire la parola: «sostenute» con la seguente: «fatturate».

1.53

MORO, ROSSI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«*5-bis.* Le disposizioni del presente articolo, maggiorate in ragione del 50 per cento delle spese sostenute e sino d un importo massimo di lire 250 milioni, si applicano anche agli immobili destinati ad attività economiche ubicati nelle Marche e nell'Umbria, risultanti lesionati dagli eventi sismici prodottisi a partire dal 26 settembre 1997».

Ai maggiori oneri derivanti dal presente emendamento si fa fronte delegando il Governo ad emanare uno o più decreti fiscali finalizzati ad introdurre forme di tassazione, non inferiori allo 0,1 per cento sulle transazioni relative a strumenti finanziari denominati in valuta estera.

1.55

CAPONI, CARPINELLI, SEMENZATO, CALVI, FERRANTE, MANCONI, GIORGIANNI, PIERONI, UCCHIELLI, DE GUIDI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«*5-bis.* In caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale vennero realizzati gli interventi di cui al comma 1 le detrazioni previste dal presente articolo spettano per i rimanenti periodi di imposta di cui al comma 2 all'acquirente dell'unità immobiliare».

1.54

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, DONDEYNAZ

Al comma 6, sostituire le parole: «500 miliardi di lire per l'anno 1999» con le seguenti: «520 miliardi di lire per l'anno 1999» e le parole: «500 miliardi per l'anno 2000» con le seguenti: «520 miliardi per l'anno 2000».

1.58

WILDE, LAGO, MORO, AMORENA, ROSSI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6-bis. Il termine del 31 dicembre 1995, previsto dai commi 8, primo periodo, e 9 dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, prorogato al 31 dicembre 1997 dall'articolo 3, comma 156, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1998».

1.73

FUSILLO, SCIVOLETTO, PIATTI, SARACCO, BARRILE, MURINEDDU, CONTE, PEDA, BARBIERI, BEDIN, CORTIANA, MAZZUCA POGGIOLINI, CARCARINO

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«6-bis. Per i soggetti o i loro aventi causa che hanno presentato domanda di concessione o di autorizzazione edilizia in sanatoria ai sensi del capo IV della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, e dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, il mancato pagamento del triplo della differenza tra la somma dovuta e quella versata nel termine previsto dall'articolo 39, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e successive modificazioni e il mancato pagamento dell'oblazione nei termini previsti dall'articolo 39, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, comporta l'applicazione dell'interesse legale annuo sulle somme dovute, da corrispondere entro 60 giorni dalla data di notifica da parte dei comuni dell'obbligo di pagamento.

6-ter. Per i soggetti o i loro aventi causa che hanno presentato domanda di concessione o di autorizzazione edilizia in sanatoria ai sensi del capo IV della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, e dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, lo smarrimento dell'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'oblazione o di parte di essa, comporta il pagamento dell'oblazione con l'applicazione dell'interesse legale annuo sulle somme dovute.

6-*quater*. Per i soggetti o i loro aventi causa in possesso dell'attestazione dell'avvenuto versamento dell'oblazione nei termini previsti dall'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, la mancata presentazione della domanda di concessione o di autorizzazione edilizia in sanatoria comporta l'applicazione dell'interesse legale annuo sulle somme dovute da corrispondere entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, insieme alla presentazione dell'istanza».

1.59 PAROLA, D'ALESSANDRO PRISCO, GIOVANELLI, VELTRI,
GAMBINI

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«6-*bis*. Il primo periodo dell'articolo 9, comma 4, della legge 24 marzo 1989, n. 122, è sostituito dai seguenti: "I Comuni, previa determinazione dei criteri di cessione del diritto di superficie e su richiesta dei privati interessati, o di imprese di costruzione o di società anche cooperative, possono prevedere, nell'ambito del programma urbano dei parcheggi, la realizzazione di parcheggi da destinare a pertinenza di immobili privati su aree comunali o nel sottosuolo delle stesse. Tale disposizione si applica anche agli interventi in fase di avvio o già avviati".

6-*ter*. Al secondo periodo del comma 1 della citata legge n. 122 del 1989, come introdotto dall'articolo 17, comma 90, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127, sopprimere le parole: "purchè non in contrasto con i piani urbani del traffico"».

1.60 ERROI

Aggiungere, in fine il seguente comma:

«6-*bis*. Nell'ambito degli edifici e delle prestazioni di servizi dipendenti da contratto di appalto di cui ai n. 21 e 39 della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, devono intendersi ricomprese anche le residenze e le relative prestazioni di servizio sovvenzionate dallo Stato nell'ambito delle disposizioni riguardanti l'edilizia agevolata e sovvenzionata destinate a residenze degli studenti durante il periodo del corso legale degli studi universitari».

1.61 PEDRIZZI, PACE, MACERATINI, BOSELLO, COLLINO, CURTO,
MANTICA, MARRI, PONTONE, SERVELLO, TURINI, BONATESTA, LISI, DEMASI

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«6-*bis*. Alle imprese di commercio al dettaglio e alle imprese turistiche, di cui alla legge 17 maggio 1983, n. 217, che hanno la sede legale nel territorio nazionale e l'oggetto dell'attività principale in Italia, è

concesso per il periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 1998, un credito d'imposta nella misura del 20 per cento del costo degli interventi indicati nei commi 6-ter e 6-quater, calcolato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e fino ad un importo massimo complessivo di 30 milioni di lire.

6-ter. Il credito d'imposta, che non concorre alla formazione del reddito imponibile e la cui eccedenza è ripartibile nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il terzo a partire da quello dal quale è concesso, può essere fatto valere ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) e dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), anche in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per i soggetti nei confronti dei quali trova applicazione tale normativa. Il credito d'imposta non è rimborsabile; tuttavia esso non limita il diritto al rimborso d'imposta spettante ad altro titolo.

6-quater. L'agevolazione spetta per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, come definiti dall'articolo 31, primo comma, lettere a), b), c) e d) della legge 5 agosto 1978, n. 457, effettuati sulle singole unità immobiliari possedute o detenute e sulle loro pertinenze, così come individuate dall'articolo 40 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni».

1.63

D'ALÌ, VEGAS, MUNGARI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 13-bis, comma 1, lettera b), primo periodo, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo le parole: "contratti per l'acquisto" sono inserite le seguenti: "o la costruzione"».

Conseguentemente, l'aliquota del contributo di cui all'articolo 18 del presente disegno di legge è aumentata nella quota necessaria per coprire le minori entrate di cui al presente emendamento.

1.0.1

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA, DONDEYNAZ

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Si considerano rurali a tutti gli effetti fiscali i fabbricati d'abitazione non locati, i fabbricati non strumentali di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 39 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive

modificazioni, nonchè le porzioni di fabbricati destinate ad attività agricole costituite in masi chiusi, purchè abitualmente condotte. Tale disciplina si applica retroattivamente anche per i periodi pregressi».

Consequentemente, l'aliquota del contributo di cui all'articolo 18 del presente disegno di legge è aumentata nella quota necessaria per coprire le minori entrate di cui al presente emendamento.

1.0.2

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA, DONDEYNAZ

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Il termine di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, è prorogato al 31 dicembre 1998».

Consequentemente, all'articolo 18, comma 1, sostituire le parole: «dell'8,5 per cento» con le seguenti: «del 10,5 per cento».

1.0.3

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA, DONDEYNAZ

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis. - (Detrazione per gli interessi sui mutui relativi ad interventi di recupero del patrimonio edilizio) – 1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, e fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento dell'ammontare complessivo non superiore a 5 milioni di lire degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonchè delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagate a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui contratti nel 1998 e nel 1999 per effettuare interventi di recupero di cui alle lettere *a)*, *b)* e *d)* dell'articolo 31, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457, recante norme per l'edilizia residenziale. Nel caso di contitolarità del contratto di mutuo, o di più contratti di mutuo, si applica quanto stabilito dal comma 1, lettera *b)*, dell'articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità e le condizioni alle quali è subordinata la detrazione di cui al presente comma».

1.0.4

PASQUINI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. L'articolo 16 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

“1. La progettazione, nel rispetto dei vincoli esistenti, preventivamente accertati, e tenendo conto delle previsioni di spesa prefissate, si articola, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in preliminare, definitiva ed esecutiva, in modo da assicurare:

a) la qualità dell'opera e la rispondenza alle finalità ad essa relative;

b) la conformità alle norme ambientali, urbanistiche e paesaggistiche;

c) il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal quadro normativo nazionale e comunitario.

2. Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e grafici contenute nei commi 3, 4 e 5 sono di norma necessarie per ritenere i progetti adeguatamente sviluppati. Il responsabile unico del procedimento, qualora nella fase di progettazione, in rapporto alla specifica tipologia ed alla dimensione dei lavori da progettare, ritenga le prescrizioni di cui ai commi 4 e 5 insufficienti o eccessive, provvede ad integrarle ovvero a modificarle.

3. Il progetto preliminare deve consentire di verificare la compatibilità delle ipotesi progettuali con le esigenze espresse nella fase programmatica; esso definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni e consiste in una relazione illustrativa delle ragioni della scelta della soluzione prospettata in base alla valutazione delle eventuali soluzioni possibili, anche con riferimento ai profili geologici e ambientali, della sua fattibilità amministrativa e tecnica, accertata attraverso le indispensabili indagini di prima approssimazione, nonché dei costi, da determinare in relazione ai benefici previsti. Il progetto preliminare consiste inoltre in schemi grafici per l'individuazione delle caratteristiche speciali, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare nonché nella previsione di spesa per la realizzazione del lavoro.

4. Il progetto definitivo contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni ed approvazioni e individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto preliminare. Esso consiste in una relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonché delle caratteristiche dei materiali prescelti e dell'inserimento delle opere sul territorio; nello studio di impatto ambientale ove previsto; in disegni generali nelle opportune scale descrittivi delle principali caratteristiche delle opere, delle superfici e dei volumi da realizzare, compresi quelli per l'individuazione del tipo di fondazione; negli studi ed indagini preliminari occorrenti con riguardo

alla natura ed alle caratteristiche dei lavori; nei calcoli preliminari delle strutture e degli impianti; in un disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici previsti in progetto nonchè in un computo metrico estimativo. Gli studi e le indagini occorrenti, quali quelli di tipo geologico, geognostico, idrologico, sismico, agronomico, biologico, chimico, i rilievi e i sondaggi, sono condotti fino ad un livello tale da consentire i calcoli preliminari delle strutture e degli impianti e lo sviluppo del computo metrico estimativo.

5. Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare ed il relativo costo previsto e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. In particolare il progetto è costituito dall'insieme delle relazioni, dei calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti e degli elaborati grafici nelle scale adeguate, compresi gli eventuali particolari costruttivi, dal capitolato speciale di appalto, prestazionale o descrittivo, dal computo metrico estimativo, dall'elenco dei prezzi unitari e da quant'altro necessario per l'immediata costruzione e per l'esatta determinazione dei tempi e dei costi relativi, nonchè delle scelte che, senza incidere sui costi, sono rimesse all'impresa affidataria nel rispetto delle previsioni prestazionali di progetto. Esso è redatto sulla base degli studi ed indagini, di dettaglio o di verifica delle ipotesi progettuali, che risultino necessari nonchè sulla base di rilievi planoaltimetrici, di misurazioni e di picchettazioni, di rilievi della rete di servizi del sottosuolo, anche ai fini della riduzione delle circostanze imprevedibili di cui al secondo comma dell'articolo 1664 del codice civile. Il progetto esecutivo deve essere altresì corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti da redigere nei termini e con le modalità stabiliti dal regolamento.

6. In relazione alle caratteristiche e all'importanza dell'opera il regolamento, con riferimento alle categorie di lavori e alle tipologie di intervento e tenendo presenti le esigenze di gestione e di manutenzione, stabilisce criteri, contenuti e momenti di verifica dei vari livelli di progettazione.

7. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori, alla vigilanza e ai collaudi, nonchè agli studi e alle ricerche connessi, fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori degli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle amministrazioni aggiudicatrici, nonchè degli altri enti aggiudicatori o realizzatori. Ai medesimi stanziamenti fanno altresì carico gli oneri derivanti dal ricorso a professionisti o a società di servizi esterni per le attività di supporto di cui all'articolo 9, comma 7.

8. I progetti sono redatti in modo da assicurare il coordinamento della esecuzione dei lavori, tenendo conto del contesto in cui si inseriscono, con particolare attenzione, nel caso di interventi urbani, ai problemi della accessibilità e della manutenzione degli impianti e dei servizi a rete.

9. Il responsabile del procedimento all'atto del conferimento dell'incarico determina, con apposita convenzione, l'elenco ed il merito

tecnico degli elaborati afferenti le diverse fasi progettuali, tenendo conto delle specifiche caratteristiche dell'opera da realizzare.

10. L'accesso per l'espletamento delle indagini e delle ricerche necessarie all'attività di progettazione è autorizzato dal sindaco del comune in cui i lavori sono localizzati ovvero dal prefetto in caso di opere statali»».

1.0.5

LAURO

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. L'articolo 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, è sostituito dal seguente:

“Art. 14. – 1. L'attività di realizzazione dei lavori di cui alla presente legge si svolge sulla base di un programma triennale e dei suoi aggiornamenti annuali che i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, predispongono ed approvano entro il 15 marzo di ciascun anno, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso.

2. Il programma triennale costituisce il momento attuativo di preliminari di progetto e di studi di identificazione e quantificazione dei propri bisogni che i soggetti di cui al comma 1 predispongono nell'esercizio delle loro autonome competenze e, quando esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, in conformità agli obiettivi assunti come prioritari. Gli studi individuano i lavori strumentali al soddisfacimento dei predetti bisogni, indicano le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie degli stessi e contengono l'analisi dello stato di fatto di ogni intervento nelle sue componenti ambientali, socio-economiche, amministrative e tecniche. In particolare, le amministrazioni aggiudicatrici individuano con priorità i bisogni che possono essere soddisfatti tramite lavori finanziabili con capitali privati, in quanto suscettibili di gestione economica. In sede di prima applicazione della presente disposizione, i soggetti di cui al comma 1, prima di effettuare nuovi studi, devono procedere al censimento degli studi esistenti o in corso.

3. Il programma triennale deve prevedere un ordine di priorità tra le categorie di lavori, nonché un ulteriore ordine di priorità all'interno di ogni categoria. In ogni categoria sono comunque prioritari i lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di completamento dei lavori già iniziati, nonché gli interventi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario. Il programma triennale deve altresì prevedere i tempi di realizzazione dei lavori.

4. Nel programma triennale sono altresì indicati i beni immobili pubblici che, al fine di quanto previsto all'articolo 21, comma 9, possono essere oggetto di diretta alienazione anche del solo diritto di superficie, previo esperimento di una gara; tali beni sono classificati

e valutati e ne viene acquisita la documentazione catastale e ipotecaria.

5. Il programma triennale dei comuni individua le aree su cui debbono realizzarsi le previsioni dello strumento urbanistico generale vigente o, in mancanza di questo, dello strumento urbanistico adottato; definisce inoltre, in allegato, le modalità ed i tempi di realizzazione delle opere di urbanizzazione relative agli interventi previsti.

6. I soggetti di cui al comma 1 nel dare attuazione ai lavori previsti dal programma triennale devono rispettare le priorità ivi indicate. Sono fatti salvi gli interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari ovvero da altri atti amministrativi adottati a livello statale o regionale.

7. Gli studi ed i preliminari del progetto di cui comma 2 sono redatti, in via strettamente prioritaria, dagli uffici tecnici dei soggetti di cui al comma 1, ovvero, qualora occorra redigere studi complessi che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze specifiche, anche dagli organismi tecnici della pubblica amministrazione di cui essi per legge possono avvalersi, ovvero dai soggetti di cui all'articolo 19, comma 1, lettere *d*), *e*), *f*) e *g*), ai quali sono affidati secondo le modalità di cui ai commi 10, 11 e 12 del medesimo articolo 19.

8. Il programma triennale è soggetto ad aggiornamenti annuali sulla base dei quali viene redatto l'elenco dei lavori da realizzare nell'anno.

9. L'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale di cui al comma 8 è subordinata alla previa approvazione del preliminare del progetto, salvo che per i lavori di manutenzione, per i quali è sufficiente l'indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi.

10. Un lavoro o un tronco di lavoro a rete può essere inserito nell'elenco annuale limitatamente a uno o più lotti, purchè con riferimento all'intero lavoro sia stata elaborata la progettazione almeno preliminare, e siano state quantificate le complessive risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dell'intero lavoro. In ogni caso il coordinatore unico è tenuto a certificare la funzionalità, fruibilità e fattibilità di ciascun lotto.

11. I preliminari dei progetti dei lavori ricompresi nell'elenco annuale devono essere resi, direttamente o con l'adozione di apposite varianti, conformi agli strumenti urbanistici. Ove gli enti locali siano sprovvisti di tali strumenti urbanistici, decorso inutilmente un anno dal termine ultimo previsto dalla normativa vigente per la loro adozione, e fino all'adozione medesima, gli enti stessi sono esclusi da qualsiasi contributo o agevolazione dello Stato in materia di lavori pubblici. Per motivate ragioni di pubblico interesse si applicano le disposizioni dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, dell'articolo 1, commi quarto e quinto, della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modificazioni, e dell'articolo 27, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

12. L'elenco annuale predisposto dalle amministrazioni aggiudicatrici deve essere approvato unitamente al bilancio preventivo, di cui co-

stituisce parte integrante, e deve contenere l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati nello stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici, già stanziati nei rispettivi stati di previsione o bilanci, nonchè acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e successive modificazioni. Il finanziamento pubblico parziale di lavori suscettibili di gestione economica è subordinato alla impossibilità di realizzarli esclusivamente con capitali privati. Un lavoro non inserito nell'elenco annuale può essere realizzato solo sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari dell'amministrazione al momento della formazione dell'elenco, fatta eccezione per le somme resesi disponibili a seguito di ribassi d'asta o di economie.

13. I lavori non ricompresi nell'elenco annuale o non ricadenti nelle ipotesi di cui al comma 6, secondo periodo, non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte di pubbliche amministrazioni.

14. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad adottare il programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori sulla base degli schemi tipo, che sono definiti, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dei lavori pubblici. I programmi e gli elenchi sono trasmessi all'Osservatorio dei lavori pubblici che ne dà pubblicità. Gli stessi soggetti sono tenuti a trasmettere all'Osservatorio dei lavori pubblici una relazione sulla funzionalità dei lavori per i quali sia stato effettuato il collaudo finale.

15. Il regolamento e le leggi regionali definiscono i tempi e le modalità di predisposizione, di inoltro e di aggiornamento dei programmi triennali e degli elenchi annuali, di cui al presente articolo, nonchè le disposizioni applicabili nel caso di inerzia delle amministrazioni aggiudicatrici.

16. Per le attività di individuazione dei beni di cui al comma 4 le amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi della consulenza di società e di esperti, scelti tra i soggetti di cui all'articolo 19, comma 1, lettere *d*), *e*), *f*) e *g*), con le modalità di cui ai commi 10, 11 e 121 del medesimo articolo 19.

17. Le disposizioni di cui ai commi 1, 6 e 13 si applicano a far data dal primo esercizio finanziario successivo alla pubblicazione del decreto di cui al comma 14.

18. L'approvazione del progetto definitivo da parte di una amministrazione aggiudicatrice equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori».

1.0.6

LAURO

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Promotore e risorse alternative per appalti e concessioni)

1. Per la realizzazione di lavori pubblici o il loro completamento le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, gli enti

pubblici, compresi quelli economici e le amministrazioni locali, loro associazioni e consorzi, nonchè gli altri organismi di diritto pubblico possono corrispondere il prezzo per gli appalti o per le concessioni di lavori pubblici, previsti dalle vigenti normative, mediante il trasferimento della proprietà di beni dei predetti soggetti che non assolvono più le funzioni essenziali di interesse pubblico o mediante la costituzione di diritti reali parziali su beni aventi le predette caratteristiche che gli stessi soggetti hanno nella loro disponibilità o che acquisiscano tramite intese con altri soggetti, ovvero mediante risorse ripartite in non più di trenta rate annuali costanti.

2. L'aggiudicazione dell'appalto o il rilascio della concessione ed il trasferimento della proprietà o la costituzione di diritti reali parziali o il rilascio di autorizzazioni, permessi o utilità avvengono separatamente o congiuntamente, a seconda della più conveniente combinazione delle offerte ricevute nell'ambito della gara, che deve essere unica.

3. Nell'ipotesi che in gara la migliore offerta risulti quella di un appaltatore o di un concessionario il trasferimento in proprietà di cui al comma 1 avviene una volta collaudati i lavori; tuttavia si può trasferire il possesso, l'uso o l'usufrutto del bene al soggetto realizzatore alla firma del contratto di appalto od al rilascio della concessione.

4. Entro il 30 giugno di ogni anno i soggetti promotori possono presentare ai soggetti di cui al comma 1 proposte relative alla realizzazione in concessione, ai sensi delle vigenti norme, di lavori pubblici o di pubblica utilità e di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati, purchè nell'ambito dei programmi delle competenti Pubbliche amministrazioni. In sede di prima applicazione le proposte sono presentate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Le proposte sono costituite da uno studio di inquadramento territoriale e ambientale, da un progetto preliminare, nonchè da un piano economico-finanziario, con la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione e con l'indicazione dei soggetti finanziatori e delle garanzie offerte. Le proposte devono, inoltre, indicare l'importo delle spese sostenute per la redazione del progetto preliminare e da sostenere per la eventuale redazione del progetto definitivo nonchè degli studi tecnico-economici; detti importi sono comprensivi anche dei diritti di ingegno di cui agli articoli 2578 e seguenti del codice civile.

6. Entro il 30 ottobre di ogni anno e, in sede di prima applicazione, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti di cui al comma 1, valutata la fattibilità delle proposte presentate ed esaminatele anche comparativamente, provvedono ad individuare quelle che ritengono di interesse pubblico. Nei successivi due mesi i predetti soggetti procedono:

a) ad indire la licitazione privata per l'affidamento della concessione ponendo a base di gara il progetto preliminare presentato dal promotore, eventualmente modificato in base a richieste dei soggetti stessi;

b) ad invitare il promotore a redigere il progetto definitivo eventualmente modificato in base a richieste dei soggetti stessi;

c) ad invitare il promotore a redigere il progetto definitivo eventualmente modificato sulla base di richieste dei soggetti stessi, fissando, altresì, il termine di redazione che non può essere inferiore a centoventi giorni e superiore a duecentoquaranta giorni e, successivamente, ad indire la licitazione privata per l'affidamento della concessione ponendo a base di gara il progetto definitivo redatto dal promotore.

7. Prima di indire le gare, di cui al comma 6, i soggetti di cui al comma 1, al fine di ottenere tutte le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta previsti dalle leggi statali e regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, convocano una conferenza di servizi.

8. I partecipanti alla gara, salvo il promotore medesimo, versano una cauzione, mediante fideiussione bancaria o assicurativa, fissata dal bando in misura pari all'importo delle spese di cui al comma 5.

9. Il promotore della proposta in gara ha diritto di prelazione sul rilascio della concessione alle stesse condizioni della offerta economicamente più vantaggiosa presentata in gara e determinata secondo quanto previsto dalle vigenti norme.

10. In caso di mancato esercizio del diritto di prelazione di cui al comma 9, il soggetto promotore della proposta in gara ha diritto al pagamento, da parte dei soggetti di cui al comma 1, dell'importo di cui al comma 5, a titolo di rimborso delle spese sostenute per la redazione della proposta medesima e per la rinuncia ai diritti di impegno. I soggetti di cui al comma 1 prelevano tale importo della cauzione presentata dall'aggiudicatario ai sensi del comma 8.

11. In caso di esercizio del diritto di prelazione di cui al comma 9, il soggetto promotore deve versare al migliore offerente una somma pari al 20 per cento dell'importo di cui al comma 5, a titolo di rimborso delle spese da questo sostenute per la partecipazione alla gara.

12. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le forme di controllo che i soggetti promotori esercitano in tutte le fasi di progettazione, realizzazione e gestione dei lavori qualora, pur non essendo concessionari, siano finanziatori dei lavori.

13. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, i concessionari e i soggetti promotori possono essere autorizzati ad emettere obbligazioni, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 2410 del codice civile.

14. La presentazione delle proposte di cui al comma 4 è consentita esclusivamente ai soggetti che possono eseguire lavori pubblici ai sensi delle vigenti norme, eventualmente associati con enti finanziatori, con enti gestori di servizi e con società di ingegneria.

15. I soggetti di cui al comma 1, per le attività di cui al presente articolo, possono avvalersi della consulenza di società ed esperti, particolarmente qualificati, mediante appalto di servizi da affidarsi secondo quanto previsto dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157».

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. L'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30 è sostituito dal seguente:

“2. Fino al 31 dicembre 1999, per le prestazioni di servizi aventi ad oggetto la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria degli edifici, di cui all'articolo 31, primo comma, lettera b), della legge 5 agosto 1978, n. 457, l'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 10 per cento».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, la percentuale di detrazione prevista è ridotta di 1 punto percentuale. Quanto alla restante parte si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal presente provvedimento.

1.0.8 (Nuovo testo)

LAURO

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. I commi 7 e 8 dell'articolo 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, come sostituito dal comma 60 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono sostituiti dal seguente comma:

“7. I seguenti interventi, se non in contrasto con gli strumenti urbanistici adottati o approvati con i regolamenti edilizi vigenti, ferma restando la necessità delle autorizzazioni previste dalle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431 e dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono subordinati alla denuncia di inizio dell'attività ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'articolo 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537:

a) opere di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo;

b) opere di demolizione, reinterri e scavi, che non riguardino la coltivazione di cave e torbiere;

c) occupazioni di suolo mediante deposito di materiali ed esposizioni di merci a cielo libero;

d) opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti consistenti in rampe o ascensori esterni, ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;

e) mutamento di destinazione d'uso degli immobili senza opere a ciò preordinate nei casi in cui esista la regolamentazione di cui all'articolo 25, ultimo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come sostituito dal comma 13 del presente articolo;

f) recinzioni, muri di cinta e cancellate;

g) aree destinate ad attività sportive senza creazione di volumetrie;

h) opere interne di singole unità immobiliari che non comportino modifiche della sagoma e dei prospetti e non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile;

i) impianti tecnologici al servizio di edifici o attrezzature esistenti e realizzazione di volumi tecnici che si rendano indispensabili, sulla base di nuove disposizioni, a seguito della revisione o installazione di impianti tecnologici;

l) varianti a concessioni già rilasciate che non incidano sui parametri urbanistici, e sulle volumetrie, che non cambino la destinazione d'uso e la categoria edilizia e non alterino la sagoma e non violino le eventuali prescrizioni contenute nella concessione edilizia;

m) parcheggi di pertinenza nel sottosuolo del lotto su cui insiste il fabbricato.

n) le altre opere individuate da legge regionale o provinciale».

1.0.9

LAURO

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 7 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1-bis. Nei comuni montani identificati ai fini della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e della legge 8 giugno 1990, n. 142, nei quali si provveda al recupero per uso privato o turistico degli edifici, anche rurali, di notevole pregio estetico, a condizione che non si alterino le caratteristiche architettoniche, l'altezza minima interna utile dei locali di edifici ristrutturati è fissata in metri 2,30, riducibili a metri 2,20 per i corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti ed i ripostigli, tenuto conto delle condizioni climatiche locali e della locale tipologia edilizia”.

2. All'articolo 7 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

“3-bis. La legge regionale disciplina altresì la concessione delle autorizzazioni nella materia di cui all'articolo 1”.

1.0.10

MANFREDI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 67, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione relative agli immobili ammortizzabili nei quali viene esercitata dai soggetti esercenti attività commerciale con autorizzazione per la vendita al dettaglio o esercenti attività turistica, che nel periodo di imposta in cui le spese stesse sono state sostenute hanno conseguito ricavi di cui all'articolo 53 del predetto testo unico di ammontare non superiore a lire 3 miliardi sono deducibili in quote costanti nel periodo di imposta di sostenimento e nei due successivi.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica alle spese sostenute nel periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 1998 e nei due successivi.

3. Per la deduzione delle spese di manutenzione, riparazione ammodernamento e trasformazione diverse da quelle indicate al comma 1, sostenute nei periodi di imposta indicati nel comma 2, il costo dei beni materiali ammortizzabili cui commisurare la percentuale prevista dal citato articolo 67, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, va assunto al netto di quello relativo agli immobili di cui al comma 1».

Conseguentemente, all'articolo 13, sostituire le parole: «2500» e «3000» con le seguenti: «2800» e «3300».

1.0.11 FERRANTE, GIARETTA, RIPAMONTI, ALBERTINI, MAZZUCA
POGGIOLINI, MARINI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Le disposizioni tributarie concernenti interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo sono estese anche agli edifici adibiti ad uso turistico e commerciale».

Conseguentemente, gli stanziamenti di cui alla legge 13 ottobre 1969, n. 740, sono ridotti per gli anni 1999 e 2000 fino alla concorrenza della somma per compensare le minori entrate.

1.0.12 WILDE, LAGO, MORO, AMORENA, ROSSI

Art. 1.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli effetti derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma sono cumulabili con le agevolazioni già previste sugli immobili oggetto di vincolo ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, ridotte nella misura del 50 per cento».

1.22 (Nuovo testo)

D'ALÌ, FERRANTE, PEDRIZZI, GUBERT

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le detrazioni di cui al presente articolo sono ammesse per edifici censiti all'ufficio del catasto o di cui sia stato richiesto l'accatastamento e per i quali risulti pagata l'ICI per l'anno 1997».

1.29 (Nuovo testo)WILDE, LAGO, MORO, AMORENA, ROSSI, FERRANTE,
PEDRIZZI, GUBERT

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. In caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi di cui al comma 1, le detrazioni previste dai precedenti commi non utilizzate in tutto o in parte dal venditore spettano, per i rimanenti periodi di imposta di cui al comma 2, all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare».

1.54 (Nuovo testo)

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, DONDEYNAZ

Art. 2.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «nelle aree indicate nel comma 2» inserire le seguenti: «o operanti nelle regioni Marche ed Umbria».

Conseguentemente, gli stanziamenti di cui alla legge 3 gennaio 1981, n. 7, sono ridotti, per gli anni 1998-1999-2000, fino alla concorrenza della somma occorrente per compensare le minori entrate.

2.49

ASCIUTTI, NAVA

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «assumono nuovi dipendenti» inserire le seguenti: «a tempo indeterminato».

2.64

PELELLA

Al comma 1, sostituire le parole da «un credito d'imposta» fino alla fine del comma con le seguenti: «un credito di imposta per un importo pari a 14 milioni di lire per il primo nuovo dipendente e 12 milioni di lire per ciascuno dei successivi. Il credito di imposta non può comunque superare l'importo complessivo di lire 110 milioni annui in ciascuno dei tre periodi d'imposta successivi alla prima assunzione».

Conseguentemente, gli stanziamenti di cui alla legge 3 gennaio 1981, n. 7, sono ridotti, per gli anni 1998-1999-2000, fino alla concorrenza della somma occorrente per compensare le minori entrate.

2.48 ASCIUTTI, SELLA DI MONTELUCE, TRAVAGLIA,
NAVA

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «10 milioni» con le altre: «5 milioni» e le parole: «8 milioni» con le altre: «4 milioni».

2.61 WILDE, LAGO, MORO, AMORENA, ROSSI

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «60 milioni» con le seguenti: «90 milioni».

Conseguentemente, gli stanziamenti di cui alla legge 3 gennaio 1981, n. 7, sono ridotti, per gli anni 1998-1999-2000, fino alla concorrenza della somma occorrente per compensare le minori entrate.

2.47 ASCIUTTI, SELLA DI MONTELUCE, TRAVAGLIA, NAVA

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «60 milioni» con le altre: «30 milioni».

2.63 WILDE, LAGO, MORO, ROSSI

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «tre periodi» con le altre: «due periodi».

2.62 WILDE, LAGO, MORO, ROSSI

Sopprimere il comma 2.

2.72 WILDE, LAGO, MORO, ROSSI

Al comma 2, alinea, dopo le parole: «Le imprese di cui al comma 1 devono operare» inserire le parole: «nei territori montani ovvero».

2.75

TAROLLI

Al comma 2, alinea, dopo le parole: «Le imprese di cui al comma 1 devono operare» inserire le seguenti: «nei territori montani ovvero».

2.67

PEDRIZZI, PACE, MACERATINI, BOSELLO, COLLINO, CURTO, DEMASI, MANTICA, MARRI, PONTONE, TURINI, BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, SERVELLO, BEVILACQUA, LISI, BONATESTA

Al comma 2, dopo le parole: «Le imprese di cui al comma 1 devono operare» inserire le seguenti: «nei territori montani ovvero».

2.35

GIARETTA, POLIDORO

Al comma 2, alinea, dopo le parole: «obiettivo 1» inserire le seguenti: «ed obiettivo 2, 5b e le comunità montane».

2.71

WILDE, LAGO, MORO, ROSSI

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: «all'obiettivo 1» con le seguenti: «obiettivi 1 e 2».

2.66

MORO, ROSSI

Al comma 2, nell'alinea, ed al comma 5, lettera e), dopo le parole: «obiettivo 1» inserire le seguenti: «e 5 b».

Conseguentemente, a copertura della minore entrata elevare in misura corrispondente gli importi previsti al comma 9 del medesimo articolo 2, a valere sulla quota parte prevista in detto fondo per le aree montane ai sensi della legge 31 gennaio 1994, n. 97».

2.41

GUBERT

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: «all'obiettivo 1 del Regolamento CEE n. 2052/88, e successive modificazioni» con le seguenti: «all'articolo 26, comma 1, della legge 24 giugno 1997, n. 196».

2.65

FUMAGALLI CARULLI, MAZZUCA POGGIOLINI, DI BENEDETTO, MANIS, BRUNI, D'URSO

Al comma 2 sopprimere la lettera b).

2.69

D'ALÌ

Al comma 2, lettera b) sostituire le parole: «120.000 abitanti» con le altre: «30.000 abitanti».

2.68

D'ALÌ

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «120.000 abitanti» con le seguenti: «50.000 abitanti».

2.60

MINARDO, NAPOLI Roberto, D'ONOFRIO

Al comma 2, alla lettera b) dopo le parole: «120.000 abitanti» inserire le seguenti: «nonchè nelle aree ASI e PIP».

2.38

MICELE, VERALDI, GRUOSSO

Al comma 2, alla lettera b) dopo le parole: «al tasso di disoccupazione giovanile» inserire le seguenti: «dedotto il tasso di occupati extra-comunitari sul totale degli occupati».

2.37

GUBERT

Al comma 2, alla lettera b) sopprimere le parole: « alla densità abitativa».

2.40

GUBERT

Al comma 2, alla lettera b) sopprimere le parole: «, all'indice di scolarizzazione».

2.39

GUBERT

Al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) nei comuni che partecipano alle “aree di sviluppo industriale” e nei comuni montani;».

2.73

FERRANTE, GIARETTA, RIPAMONTI, ALBERTINI, MAZZUCA
POGGIOLINI, MARINI

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

2.76

MINARDO

Al comma 2, lettera c), sopprimere le parole: «con esclusione della Sicilia e della Sardegna».

2.46

D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, AZZOLLINI, MUNGARI, TONIOLLI,
PASTORE

Al comma 2, alla lettera c) sopprimere le parole: «e della Sardegna».

2.36

CADDEO

Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis) nelle aree ex minerarie».

2.33

PASSIGLI

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) nei comuni montani».

2.32

PASSIGLI

Al comma 2, aggiungere la seguente lettera:

«c-bis) Nelle aree urbane il cui livello occupazionale nel settore industriale risulti per l'anno 1997 in regresso rispetto ai due anni precedenti».

2.70

WILDE, LAGO, MORO, ROSSI

Al comma 2, aggiungere la seguente lettera:

«c-bis) nelle comunità montane che presentano indici socio-economici inferiori alle soglie stabilite dalla lettera b)».

Conseguentemente, a copertura della minore entrata elevare in misura corrispondente gli importi previsti al comma 9 del medesimo articolo, a valere sulla quota parte prevista in detto fondo per le aree montane ai sensi della legge 31 gennaio 1994, n. 97.

2.95

GUBERT

Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis) zone montane di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modificazioni».

2.34

DONDEYNAZ

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Per gli incentivi di cui al comma 1 si prescinde dalla localizzazione individuata dal comma 2 nel caso di imprese situate in aree a rilevante squilibrio tra domanda ed offerta di lavoro ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 14 marzo 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 15 giugno 1995».

2.74

FUMAGALLI CARULLI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il comma 2 non si applica alle imprese delle regioni Marche e Umbria».

Conseguentemente, gli stanziamenti di cui alla legge 3 gennaio 1981, n. 7, sono ridotti, per gli anni 1998-1999-2000, fino alla concorrenza della somma occorrente per compensare le minori entrate.

2.50

ASCIUTTI, NAVA

Sopprimere il comma 3.

2.77

WILDE, LAGO, MORO, ROSSI

Al comma 3, sostituire la parola: «residenti» con la seguente: «operanti».

2.31

GUBERT

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Per le aree di cui alle lettere a) e b) del comma 2 ricadenti nella Sicilia e nella Sardegna, saranno stabilite con decreto del Ministro delle finanze variazioni dei crediti di imposta di cui al comma 1, tenendo in riguardo la misura dei maggiori costi di trasporto sopportati dalle imprese ivi residenti».

2.78

MINARDO, NAPOLI Roberto, D'ONOFRIO

Al comma 4, sopprimere le parole: «e dell'imposta del valore aggiunto».

2.79

MORO, ROSSI

Al comma 4, sopprimere l'ultimo periodo.

2.58

D'ALÌ

Al comma 5, lettera a), sostituire le parole da: «di dipendenti esistenti a tale data», con le seguenti: «complessivo dei dipendenti, assunti a tempo indeterminato e non esistente a tale data e a condizione che le aziende interessate non abbiano attuato licenziamenti o riduzioni di personale nei dodici mesi precedenti e si impegnino a non effettuare entro tre anni dalla concessione delle agevolazioni».

2.81

PELELLA

Al comma 5, lettera b), dopo le parole: «giuridicamente preesistenti» aggiungere le seguenti: «nelle aree di cui si tratta».

2.57

TONIOLLI

Al comma 5, lettera b), dopo le parole: «imprese giuridicamente preesistenti» aggiungere le seguenti: «ad esclusione delle attività sottoposte a limite numerico o di superficie».

2.83

D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, AZZOLLINI, MUNGARI

Nella lettera b) del comma 5, dopo le parole: «imprese giuridicamente preesistenti» sono aggiunte le seguenti: «ad esclusione delle attività sottoposte a limite numerico o di superficie».

2.20

POLIDORO, GAMBINI

Al comma 5, sopprimere le lettere e) e f).

2.43

VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, MUNGARI, TONIOLLI

Al comma 5, sopprimere la lettera e).

2.80

WILDE, LAGO, MORO, ROSSI

Al comma 5, sopprimere la lettera e).

2.56 ASCIUTTI, SELLA DI MONTELUCE, TRAVAGLIA,
NAVA

Al comma 5, sopprimere la lettera e).

2.45 D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, AZZOLLINI, MUNGARI, TONIOLLI,
PASTORE

Al comma 5, lettera e), sopprimere le parole: «siano residenti».

2.1000 IL GOVERNO

Al comma 5, lettera e) sostituire le parole: «siano residenti» con le seguenti: «siano cittadini comunitari residenti».

2.30 GUBERT

Al comma 5, sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) siano applicati integralmente per i nuovi assunti i contratti collettivi di lavoro in vigore nella azienda interessata;».

2.82 PELELLA

Al comma 5, sopprimere la lettera h).

2.44 D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, AZZOLLINI, MUNGARI, TONIOLLI,
PASTORE

Al comma 5, sostituire la lettera h) con la seguente:

«h) per i soggetti che hanno svolto almeno 3 anni di attività i ricavi dichiarati non siano inferiori a quelli risultanti dagli studi di settore, purchè esistenti e validati».

2.55 D'ALÌ

All'articolo 2, comma 5, la lettera h), è sostituita dalla seguente:

h) per i soggetti che hanno svolto almeno 3 anni di attività i ricavi dichiarati non siano inferiori a quelli risultanti dagli studi di settore, purchè esistenti e validati».

2.54 PEDRIZZI, PACE, MACERATINI, BOSELLO, COLLINO, CURTO,
MANTICA, MARRI, PONTONE, SERVELLO, TURINI, BONATESTA, DEMASI

All'articolo 2, comma 5, sostituire la lettera h) con la seguente:

«h) per i soggetti che hanno svolto almeno 3 anni di attività i ricavi dichiarati non siano inferiori a quelli risultanti dagli studi di settore, purchè esistenti e validati».

2.16 COSTA

Al comma 5, la lettera h) è sostituita dalla seguente:

«h) per i soggetti che hanno svolto almeno 3 anni di attività i ricavi dichiarati non siano inferiori a quelli risultanti dagli studi di settore, purchè esistenti e validati».

2.10 CIMMINO

Al comma 5, sostituire la lettera h) con la seguente:

«h) per i soggetti che hanno svolto almeno 3 anni di attività i ricavi dichiarati non siano inferiori a quelli risultanti dagli studi di settore, purchè esistenti e validati».

2.85 MAZZUCA POGGIOLINI

Al comma 5, sostituire la lettera h) con la seguente:

«h) per i soggetti che hanno svolto almeno 3 anni di attività i ricavi dichiarati non siano inferiori a quelli risultanti dagli studi di settore, purchè esistenti e validati».

2.86 TAROLLI, NAPOLI Roberto, D'ONOFRIO

Al comma 5, sostituire la lettera h) con la seguente:

«h) per i soggetti che hanno svolto almeno 3 anni di attività, i ricavi dichiarati non siano inferiori a quelli risultanti dagli studi di settore, purchè esistenti e validati».

2.87 MORO, AMORENA, ROSSI

Al comma 5, lettera h), premettere alle parole: «i ricavi» le seguenti parole: «per i soggetti che hanno iniziato l'attività da almeno tre anni.».

2.27

GUBERT

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite anche le procedure di controllo in funzione del contenimento dell'evasione fiscale e contributiva prevedendosi altresì specifiche cause di decadenza dal diritto al credito».

2.2000

IL GOVERNO

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. Il credito di imposta di cui al comma 1 è concesso alle piccole e medie imprese, operanti anche nelle aree di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 24 giugno 1997, n. 196, per far fronte alle esigenze temporanee relative a specifiche commesse e ordinativi; in tale ipotesi il credito è stabilito nella misura del 50 per cento.

5-ter. È altresì consentita alle imprese di cui al presente articolo l'assunzione di lavoratori per tutta la durata necessaria allo svolgimento di una o più commesse e, conseguentemente, è concessa la facoltà di terminare il rapporto all'esaurimento delle commesse o degli ordinativi.

5-quater. Ove il rapporto di lavoro di cui al comma 5-ter si trasformi in rapporto a tempo indeterminato entro un anno dall'instaurazione del rapporto stesso, il credito di cui al comma 1 è concesso nell'intero ammontare.

5-quinquies. La procedura relativa all'instaurazione e conclusione del rapporto di cui al comma 5-ter è attivata tramite l'ufficio provinciale del lavoro e massima occupazione e con l'assistenza delle parti sociali».

2.88D'URSO, FUMAGALLI CARULLI, MAZZUCA POGGIOLINI, DI
BENEDETTO, MANIS, BRUNI

Al comma 6, sostituire le parole: «vengano rilevate» con le seguenti: «vengano definitivamente accertate».

2.28

GUBERT

Al comma 6, sostituire la parola: «rilevate» con le altre: «definitivamente accertate».

2.52

D'ALÌ

Al comma 6, sostituire la parola: «violazioni» con le seguenti: «violazioni non formali per importo superiore a lire tre milioni».

2.29

GUBERT

Al comma 6, sopprimere le parole: «e si applicano le relative sanzioni».

2.51

D'ALÌ

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis) Alle aziende che riducano personale entro tre anni dalla concessione dell'agevolazione di cui al presente articolo la stessa è revocata in proporzione corrispondente alle riduzioni di personale».

2.89

PELELLA

Al comma 7, sostituire le parole: «50 per cento» con le altre «30 per cento».

2.90

WILDE, LAGO, MORO, ROSSI

Al comma 7, sostituire le parole: «cinque dipendenti» con le altre «tre dipendenti».

2.91

WILDE, LAGO, MORO, ROSSI

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

«7-bis. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge 11 maggio 1990, n. 108, è sostituito dal seguente:

“1. I datori di lavoro privati, imprenditori non agricoli e non imprenditori, e gli enti pubblici di cui all'articolo 1 della legge 15 luglio 1966, n. 604, che occupano alle loro dipendenze più di cinque e fino a quindici lavoratori, computati con il criterio di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, sono soggetti all'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificata dalla presente legge”.

7-ter. L'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come sostituito dall'articolo 2, comma 3, della legge 11 maggio 1990, n. 108, è sostituito dal seguente:

“Art. 8. – 1. Quando risulti accertato che non ricorrano gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, il datore di la-

voro è tenuto a riassumere il prestatore di lavoro entro il termine di tre giorni o, in mancanza, a risarcire il danno versandogli un'indennità di importo pari ad una mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto se occupa da sei a nove dipendenti, pari a due mensilità se occupa da dieci a dodici dipendenti, pari a tre mensilità se occupa da tredici a quindici dipendenti. La suddetta indennità non è assoggettabile a contributi previdenziali e assistenziali nè a ritenute fiscali".

7-quater. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 della legge 11 maggio 1990, n. 108, è inserito il seguente:

“1-bis. Per le imprese che rientrano nella sfera di applicazione dell'articolo 2, il medesimo articolo non trova applicazione nei confronti dei lavoratori con anzianità di servizio inferiore a due anni”».

2.92

WILDE, LAGO, MORO, ROSSI

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. In deroga a quanto disposto dal comma 10 dell'articolo 26, è disposta la continuazione dell'esenzione attualmente concessa ai datori di lavoro dalla corresponsione dei contributi sociali obbligatori per gli apprendisti artigiani operanti in aziende localizzate nelle aree montane o nelle aree di cui agli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n. 2052/88, e successive modificazioni.

Conseguentemente all'articolo 26, comma 10, aggiungere in fine il seguente periodo: «Sono comunque fatte salve le esenzioni di cui all'articolo 2, comma 7-bis».

Conseguentemente ancora, allo stesso articolo 2, al comma 9, è elevato di somma pari alla minore entrata l'importo da destinare ad incrementare le risorse previste alla tabella B di cui al comma 10 dell'articolo 26, eventualmente ricomprendendo in tale somma per la quota di competenza anche i fondi da destinare al Fondo nazionale per la montagna di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97».

2.25

GUBERT

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. I crediti di imposta di cui al comma 1 possono essere incrementati di un milione di lire qualora le imprese beneficiarie:

a) abbiano aderito al sistema comunitario di ecogestione e *audit* previsto dal regolamento (CEE) n. 1836/93 del Consiglio, del 29 giugno 1993;

b) abbiano aderito ad accordi di programma per la riduzione delle emissioni inquinanti;

c) producano prodotti che possiedono il marchio di qualità ecologica previsto dal regolamento (CEE) n. 880/92 del Consiglio, del 23 marzo 1992;

d) provvedano al miglioramento dei processi tecnologici che utilizzano o trasformano energia, allo sviluppo di fonti rinnovabili di energia, alla sostituzione delle materie prime energetiche di importazione, nonché alla sostituzione di idrocarburi con altri combustibili;

e) appartengano alle imprese classificate alle lettere a) e c) del primo comma dell'articolo 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443, e che abbiano provveduto all'adeguamento alle norme di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni».

Conseguentemente, al comma 1, sostituire le parole: «10 milioni» e le parole: «8 milioni» rispettivamente con le seguenti: «9 milioni» e «7 milioni».

2.42

RIPAMONTI, PIERONI, BORTOLOTTI, DE LUCA Athos

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Gli atti costitutivi e modificativi delle società cooperative, delle piccole società cooperative e loro consorzi, disciplinati dai principi della mutualità, in conformità all'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, ed iscritti nei registri prefettizi e nello schedario della cooperazione, sono esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto, ad eccezione degli assegni bancari e delle cambiali, e sono soggetti a registrazione gratuita. Limitatamente ai primi tre anni dalla costituzione gli atti, documenti e registri relativi alle operazioni previste nei rispettivi statuti, per i quali sia prevista la registrazione, sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa, assolta una sola volta per ciascun atto registrato, compresi i relativi allegati. Alla nota 3 dell'articolo 23 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 aggiungere le seguenti parole "le società cooperative, le piccole società cooperative e loro consorzi, limitatamente ai primi tre anni dalla costituzione, sono esenti dalla tassa"».

2.23

GIARETTA, POLIDORO

Dopo il comma 7-bis, inserire il seguente:

«7-ter. Al comma 1 dell'articolo 29-bis del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, è aggiunta la lettera d):

“d) la valorizzazione ed il sostegno della cooperazione quale strumento per la creazione di nuova occupazione. A tale specifica attività, da realizzarsi da parte delle associazioni nazionali cooperative e

anche per il tramite dei Fondi mutualistici di cui agli articoli 11 e 12 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992, e dell'Istituto Luzzatti, vengono destinati per ciascuno degli anni dal 1998 al 2000 lire 40 miliardi, da assegnarsi per un decimo all'Istituto Luzzatti e per i restanti 9/10 sulla base della rappresentatività delle associazioni, secondo il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione».

Alla maggiore spesa si fa fronte con la maggiore entrata prevista all'articolo 10, commi 9-bis e 9-ter (emendamento 10.38).

2.59

GIARETA, POLIDORO

Dopo il comma 7 inserire i seguenti:

«7-bis. Per consentire il completamento, da parte della SPI – Società di promozione e sviluppo imprenditoriale Spa, del programma di installazione di centri per lo sviluppo dell'imprenditorialità, di cui all'articolo 15, comma 13, della legge 11 marzo 1988, n. 67, nelle aree depresse di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b, di cui al regolamento (CEE) n. 2052/88, e successive modificazioni, viene autorizzata una spesa di lire 50 miliardi per l'anno 1998 e 66 miliardi per l'anno 1999, finalizzata agli investimenti relativi alla realizzazione degli incubatori comprensivi dei fondi per l'attività di *seed venture capital* e di garanzia fidi.

7-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 7-bis si provvede mediante utilizzo delle somme rinvenienti dalla contrazione dei mutui autorizzati dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e destinate allo sviluppo sociale ed economico delle aree depresse, a carico delle quote non ancora ripartiti dal CIPE. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

2.5

SILIQUNI

Dopo il comma 8 inserire i seguenti:

«8-bis. L'articolo 318 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

“Art. 318 - (*Nazionalità dei componenti dell'equipaggio*). – L'equipaggio delle navi nazionali armate nei porti della Repubblica può essere composto da cittadini di qualsiasi nazionalità.

Per le navi adibite ad usi diversi dalla pesca, il Comandante della Capitaneiria di porto, in caso di particolari necessità, può autorizzare che del personale di bassa forza di bordo facciano parte stranieri in misura non maggiore di un terzo dell'equipaggio.

Il Comandante della Capitaneria di porto può autorizzare che del personale di bordo delle navi adibite alla pesca marittima facciano parte cittadini extracomunitari in misura non maggiore della metà dell'intero equipaggio.

Ai cittadini di cui al comma precedente sono riconosciuti i titoli professionali acquisiti nel paese di origine, ed è consentito loro di acquisire detti titoli in Italia secondo le procedure vigenti”.

8-ter. (Attività di pesca-turismo). – L'articolo 27-bis della legge 17 febbraio 1982, n. 41, come introdotto dall'articolo 20 della legge 1992, n. 165, è sostituito dal seguente: “Art. 27-bis. – (Iniziativa di pesca-Turismo). – 1. Sulle navi da pesca può essere autorizzato, a scopo turistico ricreativo, l'imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio secondo le modalità fissate con decreto del Ministro delle politiche agricole, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione”».

2.93 BARRILE, PIATTI, SCIVOLETTO, BARBIERI, CONTE, MURINEDDU, PREDÀ, SARACCO, CAZZARO, PELELLA, FUSILLO, BEDIN, FIGURELLI

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

«8-bis. Gli atti costitutivi e modificativi delle società cooperative, delle piccole società cooperative e loro consorzi, disciplinati dai principi della mutualità, in conformità all'articolo 26 del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, ed iscritti nei registri prefettizi o nello schedario della cooperazione, sono esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto, ad eccezione degli assegni bancari e delle cambiali, e sono soggetti a registrazione gratuita.

8-ter. Limitatamente ai primi tre anni dalla costituzione gli atti, documenti e registri relativi alle operazioni previste nei rispettivi statuti, per i quali sia prevista la registrazione, sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa, assolta una sola volta per ciascun atto registrato, compresi i relativi allegati.

8-quater. Alla nota 3 dell'articolo 23 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le società cooperative, le piccole società cooperative e loro consorzi, limitatamente ai primi tre anni dalla costituzione, sono esenti dalla tassa”».

2.24 CAZZARO, PASQUINI

Dopo il comma 9 inserire i seguenti:

«9-bis. La lettera f) del comma 2 dell'articolo 3 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, è sostituita dalla seguente:

“f) interventi di cui alle lettere d) ed e) del presente comma, ed agli articoli 4 e 5, a favore delle cooperative di commercializzazione e

trasformazione dei prodotti agricoli, dei loro consorzi e delle associazioni riconosciute di produttori agricoli, che abbiano subito danni economici a causa di una riduzione quantitativa dei conferimenti dei soci, titolari di aziende danneggiate dagli eventi di cui al comma 2 dell'articolo 2, pari almeno al 30 per cento della media dei conferimenti degli ultimi tre anni”.

9-ter. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, le parole da: “Alle aziende, singole o associate” fino a: “dell'articolo 3, comma 1”, sono sostituite dalle seguenti: “Alle aziende, singole o associate, condotte da coltivatori diretti, mezzadri o coloni, o da imprenditori agricoli a titolo principale comprese le cooperative di conduzione terreni iscritte nella relativa gestione previdenziale, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3, comma 1, ed alle cooperative di commercializzazione e trasformazione dei prodotti agricoli e loro consorzi, ed alle associazioni riconosciute dei produttori agricoli iscritte al registro speciale imprese agricole della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ed in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera f)”.

9-quater. Le disposizioni di cui ai commi *9-bis* e *9-ter* hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 1997».

2.15

PREDA, PIATTI

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«*9-bis.* Nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 2, comma 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il CIPE può destinare una somma fino ad un massimo di 500 miliardi al finanziamento di un fondo nazionale di garanzia costituito su iniziativa del Ministro del tesoro allo scopo di assicurare un'assicurazione parziale ai crediti concessi dalle banche a favore delle piccole e medie imprese. A fronte della predetta assicurazione le banche versano all'erario un corrispettivo in misura pari allo 0,5 per mille della somma assicurata. Il fondo è costituito in forma di società per azioni e la partecipazione statale non può eccedere il 25 per cento del capitale sociale. La composizione degli organi e ogni altro aspetto del funzionamento del fondo sono disciplinati dallo statuto della società per azioni, da approvarsi da parte del CIPE».

2.94

DI BENEDETTO, MANIS, MAZZUCA POGGIOLINI, BRUNI,
D'URSO

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Le agevolazioni previste per il piano straordinario di lavori di pubblica utilità e di borse di lavoro di cui all'articolo 26 della legge 24 giugno 1997, n. 196, nonché quelle per i progetti relativi all'avvio di attività autonome realizzate da inoccupati e disoccupati (prestiti d'onore) sono estese anche alle aree svantaggiate, di cui all'obiettivo 2 e all'obiettivo 5b, di cui al regolamento (CEE) n. 2052/88, e successive modificazioni, nonché alle aree che presentano rilevante squilibrio tra domanda e offerta di lavoro secondo quanto previsto dall'articolo 36, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 14 marzo 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 15 giugno 1995, ai sensi del decreto-legge 29 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Per consentire l'estensione delle agevolazioni alle aree svantaggiate e in crisi di cui al presente comma, da attuare entro il 30 aprile 1998, viene autorizzata una spesa di lire 300 miliardi per l'anno 1998, a valere sulle disponibilità non utilizzate sui fondi di lire 700 miliardi già stanziati per lo stesso anno sul fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e comunque con le plusvalenze realizzate con la privatizzazione della Telecom-Italia».

2.2 DUVA, VIVIANI, ANGIUS, BARBIERI, SMURAGLIA, TAPPARO,
GIARETTA, FUMAGALLI CARULLI, BUCCIARELLI, CARPINELLI, PELELLA

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Nelle aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88, e successive modificazioni, in attesa dell'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 2 dell'articolo 17 della legge 7 agosto 1997, n. 266, con particolare riferimento a situazioni di grave crisi occupazionale, sono attivati gli interventi previsti dalla legge 27 febbraio 1985, n. 49. Gli oneri derivanti dal presente articolo fanno carico sulle quote messe a riserva dal CIPE in sede di riparto delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo delle aree depresse. Tali somme iscritte all'unità previsionale di base «Devoluzione di proventi» dello stato di previsione del Ministero delle finanze, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

2.11

ALBERTINI, MARINO

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Il nono comma dell'articolo 9 del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, è sostituito dal seguente:

“A favore delle cooperative e dei consorzi costituiti da soggetti operanti nel settore del commercio e del turismo, ovvero da questi e da altri soggetti operanti nel settore dei servizi, ed aventi come scopo sociale la prestazione di garanzie al fine di facilitare la concessione di crediti di esercizio o per investimenti ai soci, è concesso annualmente un contributo diretto ad aumentare le disponibilità del fondo di garanzia”».

2.12

CAPONI, ALBERTINI, MARINO

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

«10-bis. Il nono comma dell'articolo 9 del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, è sostituito dal seguente:

“A favore delle cooperative e dei consorzi costituiti da soggetti operanti nel settore del commercio e del turismo ovvero da questi e da altri soggetti operanti nel settore dei servizi, ed aventi come scopo sociale la prestazione di garanzie al fine di facilitare la concessione di crediti di esercizio o per investimenti ai soci, è concesso annualmente un contributo diretto ad aumentare le disponibilità del fondo di garanzia”».

2.7

BONAVITA

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. Al fine di migliorare e rendere più efficienti gli interventi di agevolazione alle imprese e, più in generale, gli interventi a sostegno dell'occupazione e di politica attiva del lavoro, il Ministero del tesoro; del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministero dell'industria, commercio ed artigianato e col Ministero del lavoro e della previdenza sociale, emana, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Conferenza Stato-regioni, apposito decreto che, sulla base di indicatori elaborati dall'ISTAT, provveda alla individuazione e suddivisione del territorio nazionale in distretti economico-produttivi. Detti indicatori vengono elaborati avendo come riferimento i seguenti indici:

- a) livelli dell'occupazione e della disoccupazione;
- b) scolarità della popolazione e dell'offerta di lavoro;
- c) articolazione del sistema economico e suoi livelli di produzione;

- d) dotazioni infrastrutturali e rete dei trasporti;
- e) dotazione sociale.

Annualmente l'ISTAT provvede ad aggiornare i dati dei vari indici».

2.13

CAPONI, ALBERTINI, MARINO

Dopo il comma 10 aggiungere, il seguente:

«10-bis. Se tra l'imprenditore e i collaboratori familiari di cui al comma 4 dell'articolo 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, indicati nell'atto pubblico o nella scrittura privata ivi previsti, viene costituita una società in nome collettivo o in accomandita semplice con contestuale conferimento dell'azienda da parte dell'imprenditore, il conferimento stesso è soggetto alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa; agli effetti delle imposte sul reddito si applica il decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358; l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili compresi nell'azienda è ridotta alla metà».

Conseguentemente l'aliquota del contributo di cui all'articolo 18 e la tassa sulle emissioni di cui all'articolo 6, comma 23, sono aumentate nella quota necessaria per coprire le minori entrate di cui al presente emendamento.

2.14

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA, DONDEYNAZ

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

«10-bis. Gli interventi di cui all'articolo 9-septies del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, sono estesi alle aree terremotate delle Marche e dell'Umbria, ricomprese negli obiettivi 2 e 5b di cui al regolamento (CEE) n. 2052/88, e successive modificazioni. Alle stesse aree sono estesi gli interventi di cui all'articolo 26 della legge 24 giugno 1997, n. 196, limitatamente a quanto previsto dal comma 3. Gli oneri derivanti dal presente comma fanno carico sulle quote riservate dal CIPE in sede di riparto delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo delle aree depresse. Tali somme, iscritte all'unità previsionale «Devoluzione di proventi» dello stato di previsione del Ministero delle finanze, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

2.22

CAPONI, CARPINELLI, SEMENZATO, CALVI, FERRANTE, MANCONI, GIORGIANNI, PIERONI, UCCHIELLI, DEGUIDI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 70 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, prorogato al 31 dicembre 1997 con il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1999. Alle relative minori entrate provvede la Cassa per la piccola proprietà contadina, mediante versamento, previo accertamento da parte della Amministrazione finanziaria, all'entrata del bilancio dello Stato».

2.3 SCIVOLETTO, PIATTI, SARACCO, BARRILE, MURINEDDU, CONTE, PREDÀ, BARBIERI, FUSINO, BEDIN, CORTIANA, MAZZUCA POGGIOLINI, CARCARINO

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Al comma 2 dell'articolo 58 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, le parole: "entro il 30 aprile 1992" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 1998"».

2.21 THALER AUSSERHOFER, PINGGERA, DONDEYNAZ

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Le aree attrezzate degli enti strumentali deputati allo sviluppo industriale, assegnate da oltre quattro anni, senza che abbiano determinato la effettiva realizzazione di investimenti produttivi, ovvero attività imprenditoriali comunque in linea con quanto stabilito dall'apposito articolato contrattuale sottoscritto dalle parti, vengono automaticamente recuperate *ex lege*. L'adempimento, da definirsi a cura dell'Ente strumentale che amministra le aree, è l'assunzione da parte dell'organo competente di una delibera di revoca che va notificata all'interessato, con urgenza, nei termini di legge. La deliberazione di revoca dall'assegnazione costituisce titolo, da trascrivere presso i pubblici registri immobiliari, che determina la retrocessione della proprietà immobiliare. Gli enti strumentali provvederanno a ricollocare sul mercato le aree recuperate, riconoscendo per le successive assegnazioni corsie preferenziali a quelle richieste avanzate da imprenditori che partecipino a processi di programmazione dello sviluppo che partano dal basso, attraverso il ricorso a strumenti quale quello dei patti territoriali e dei contratti d'area».

2.26 POLIDORO

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. All'articolo 74, quarto comma del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti:

“La stessa autorizzazione può essere concessa agli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione, agli autotrasportatori di cose per conto terzi iscritti all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298 ed ai prestatori di servizi dipendenti da contratti di subfornitura. Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 33 per le liquidazioni ed i versamenti trimestrali effettuati dagli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione, agli autotrasportatori di cose per conto terzi iscritti all'albo sopra indicato e dai prestatori di servizi dipendenti da contratti di subfornitura, nonchè per le liquidazioni ed i versamenti trimestrali disposti con decreto del Ministro delle finanze, emanati a norma dell'articolo 73, primo comma, lettera e), e dal primo periodo del presente comma”».

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La facoltà di cui al precedente periodo è altresì concessa ai prestatori di servizi dipendenti da contratti di subfornitura”».

2.1

WILDE, LAGO, MORO, ROSSI

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

«10-bis. Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo presenta alle Camere un disegno di legge teso al riconoscimento del marchio “Made in Italy”. L'utilizzazione del marchio “Made in Italy” è ammessa solo per i prodotti la cui lavorazione avviene almeno per l'80 per cento in Italia».

2.4

WILDE, LAGO, MORO, ROSSI

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«10-bis. Al fine di promuovere la riqualificazione della rete distributiva sono concessi incentivi alle imprese di commercio al dettaglio e alle imprese turistiche di cui alla legge 30 maggio 1983, n. 217, sotto forma di credito d'imposta pari al 20 per cento del prezzo di acquisto dei beni strumentali, al netto dell'IVA, come individuati dal decreto ministeriale 31 dicembre 1988, esclusi edifici, costruzioni, autoveicoli ed autoveicoli, di qualsiasi tipo.

«10-ter. Il credito d'imposta è concesso per un importo massimo complessivo di 200 milioni di lire nel triennio, e può essere fatto valere ai fini dell'IVA, dell'IRPEF e dell'IRPEG anche in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per i soggetti nei con-

fronti dei quali trova applicazione tale normativa. Il credito d'imposta non è rimborsabile; tuttavia esso non limita il diritto al rimborso d'imposta spettante ad altro titolo.

«10-*quater*. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile ed è concesso secondo le modalità e con le procedure di cui all'articolo 10 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e dei relativi decreti di attuazione.

«10-*quinquies*. Ai fini della concessione delle agevolazioni di cui al comma 1, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, si avvale delle camere di commercio come sportello per la raccolta, anche tramite le Organizzazioni datoriali di categoria, delle dichiarazioni/domande redatte secondo lo schema di modello predisposto dal Ministero stesso.

«10-*sexies*. Gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 10-*bis* e 10-*ter* sono posti a carico di una apposita sezione del Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

«10-*septies*. Per consentire l'erogazione degli incentivi di cui al comma 10-*bis*, le somme non impegnate dalla legge n. 549 del 1995, articolo 2, comma 42, fatte salve le somme destinate al finanziamento di programmi regionali, e dell'articolo 2, comma 194, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e successivamente versate nell'apposita sezione del Fondo di cui al comma 10-*sexies*. Alla medesima sezione del Fondo sono assegnate altresì eventuali ulteriori nuove risorse attribuite per le medesime finalità».

2.9

D'ALÌ, VEGAS

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

«10-*bis*. I consorzi per lo sviluppo industriale di cui all'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, o comunque costituiti da enti locali, promuovono l'industrializzazione e la reindustrializzazione agendo in forma imprenditoriale mediante atti e contratti di diritto privato, anche mediante costituzione di società, in particolare per la gestione dei servizi consortili, fatte salve le funzioni amministrative relative all'adozione di piani di riassetto e di attrezzatura ambientale delle aree in essi comprese e alle espropriazioni».

2.8

VIVIANI

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«10-*bis*. Le agevolazioni disposte da leggi statali e regionali a favore delle attività industriali, con riferimento agli impieghi del gas metano come combustibile ed alle utenze idriche ed elettriche, sono estese an-

che al settore alberghiero ed ai pubblici esercizi, anche se posti fuori dalle aziende e dai laboratori dove viene svolta l'attività produttiva e a prescindere dalle caratteristiche tecniche degli impianti.

10-ter. La responsabilità civile per l'adeguamento degli impianti di riscaldamento, idrici ed elettrici alle normative vigenti grava sul proprietario dei locali destinati ad usi diversi da quello di abitazione. Il conduttore dei locali o l'affittuario dell'azienda che, per assicurare il rispetto delle disposizioni di settore, debba provvedere direttamente all'adeguamento degli impianti ha diritto, dietro presentazione al proprietario di regolare fattura comprovante l'effettuazione dei lavori da parte di impresa in possesso dei necessari requisiti tecnico-professionali, allo scomputo dei costi affrontati a valere sul canone di locazione o di affitto dell'azienda».

2.6

BONAVITA

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis. - (Norme relative a contratti di subfornitura) – 1. Per contratti di sub-fornitura riguardanti le piccole e medie aziende dislocate sull'intero territorio nazionale, i termini di pagamento non possono eccedere i sessanta giorni dal momento della consegna del bene o dal momento dell'avvenuta comunicazione dell'esecuzione della prestazione.

2. Salvo che le parti non vi derogino espressamente, le controversie relative ai contratti di sub-fornitura che vedono interessate le medie e piccole aziende nella veste di fornitori di beni o servizi, vengono regolate dalle commissioni arbitrali istituite presso le Camere di Commercio ai sensi dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580».

2.0.1

WILDE, LAGO, MORO, ROSSI

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis. - (Consorzi Export) – 1. Al fine di agevolare la collocazione di merci e manufatti verso mercati esteri ai Consorzi Export viene destinata la somma di lire 40 miliardi per l'anno 1998. Per l'anno 1998 gli stanziamenti di cui alla legge 13 ottobre 1969, n. 740, vengono ridotti di eguale importo».

2.0.2

SERENA, WILDE, LAGO, MORO, ROSSI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis. - (Disposizioni a favore del turismo) – 1. Allo scopo di rendere effettivo l'accesso dei cittadini italiani alla vacanza, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo di dotazione

per il prestito turistico, di seguito denominato Fondo, al quale affluiscono:

a) gli stanziamenti erogati dallo Stato, in sede di legge finanziaria, attraverso l'istituzione di un apposito capitolo di spesa nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri;

b) i risparmi costituiti da individui, imprese, istituzioni o associazioni private, quali circoli aziendali, associazioni *no-profit*, banche, società finanziarie;

c) risorse pubbliche e private derivanti da donazioni o liberalità, comunque denominate, erogate da soggetti pubblici e privati.

2. Il Fondo, gestito dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento del turismo – anche mediante apposite convenzioni con centri e istituti di credito o di previdenza, eroga prestiti turistici a tassi agevolati a famiglie e a singoli, il cui limite di reddito è fissato ogni tre anni con decreto del Ministro delle finanze. Gli eventuali utili derivanti dalle predette convenzioni sono utilizzati per l'attivazione di interventi di solidarietà a favore dei soggetti più bisognosi.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati i criteri e le modalità di organizzazione e gestione del Fondo e le tipologie delle agevolazioni e dei servizi erogati. Lo stesso decreto individua idonee forme per la partecipazione alla gestionale del Fondo del Ministro per solidarietà sociale, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, delle regioni.

4. Le somme derivanti dalle mancate richieste di rimborso da parte dei beneficiari delle agevolazioni a favore dei turisti stranieri motorizzati di cui alla legge 15 maggio 1986, n. 192, nonché quelle derivanti dalle connesse differenze di cambio, si intendono assegnate a titolo definitivo all'ENIT ai fini del finanziamento del programma nazionale di promozione, di cui all'articolo 7 della legge 11 ottobre 1990, n. 292, per il triennio 1998-2000.

5. Il canone RAI per gli esercizi ricettivi viene così determinato:

a) per la parte fissa, agli stessi valori previsti dalle disposizioni vigenti;

b) per la parte connessa al numero degli apparecchi effettivamente installati, in lire 15.000 per ogni apparecchio installato in esercizi a carattere stagionale, ed in lire 30.000 per gli apparecchi installati in esercizi a carattere annuale».

2.0.3

GAMBINI, POLIDORO

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis. - (*Cooperative di lavoro nel campo dell'istruzione*). –

1. I soci di cooperative di lavoro operanti nel campo dell'istruzione non sono soggetti alle norme di previdenza e assistenza sociale vigenti per i

lavoratori dipendenti qualora siano occupati per un numero medio di ore di lavoro settimanali non superiore a dieci e svolgano contemporaneamente attività lavorativa con iscrizione ad altre gestioni pensionistiche obbligatorie o siano titolari di pensione a carico di tali gestioni. La disposizione si applica anche per i periodi anteriori alla data di entrata in vigore della presente legge. Restano salve e conservano la loro efficacia le contribuzioni già versate anteriormente alla data predetta.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono iscritti alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 secondo le relative norme».

Conseguentemente l'aliquota del contributo di cui all'articolo 18 è aumentata nella quota necessaria.

2.0.4

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA, DONDEYNAZ

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis. - (*Società che gestiscono beni immobili personali*). – 1. Le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice, esistenti al 30 settembre 1997 e che gestiscono i beni immobili personali che deliberano lo scioglimento entro il 31 maggio 1998 e richiedono la cancellazione dal registro delle imprese a norma dell'articolo 2456 del codice civile entro un anno dalla delibera di scioglimento, sono assoggettate alla disciplina prevista dai commi seguenti, a condizione che tutti i soci siano persone fisiche e che risultino iscritti nel libro dei soci, ove previsto, alla data del 30 settembre 1997 ovvero che vengano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 1997.

2. Sul reddito di impresa del periodo compreso tra l'inizio e la chiusura della liquidazione, determinato ai sensi dell'articolo 124 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applica l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 20 per cento: le perdite di esercizi precedenti non sono ammesse in deduzione. Le riserve e i fondi in sospensione di imposta sono assoggettati ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 20 per cento: per i saldi attivi di rivalutazione costituiti ai sensi delle leggi 29 dicembre 1990, n. 408, e 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni, recanti disposizioni tributarie per la rivalutazione dei beni, per lo smobilizzo di riserve e di fondi e per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, l'imposta sostitutiva è stabilita con l'aliquota del 10 per cento e non spetta il credito di imposta previsto dall'articolo 4, comma 5, della legge n. 408 del 1990 e dall'articolo 26, comma 5, della legge n. 413 del 1991; le riserve e i fondi indicati nelle lettere *b)* e *c)* del comma 7 dell'articolo 105 del citato testo unico

sono assoggettati ad imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio con l'aliquota, rispettivamente, del 5 per cento e del 10 per cento.

3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 44, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, riguardante la qualificazione come utili delle somme e dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di riduzione di capitale esuberante e di liquidazione, le somme o il valore normale dei beni assegnati ai soci sono diminuiti degli importi assoggettati all'imposta sostitutiva di cui al comma 2 da parte della società, al netto dell'imposta sostitutiva stessa. Detti importi non costituiscono redditi per i soci.

4. Ai fini delle imposte sui redditi, le cessioni a titolo oneroso e gli atti di assegnazione ai soci, anche di singoli beni, anche se di diversa natura, posti in essere dalle società di cui al comma 1 successivamente alla delibera di scioglimento, si considerano effettuati ad un valore non inferiore al valore normale dei beni ceduti o assegnati. Per gli immobili, su richiesta del contribuente e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale è quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori, stabiliti dalle singole leggi di imposta alle rendite catastali ovvero a quella stabilita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, e successive modificazioni, riguardante la procedura per l'attribuzione della rendita catastale.

5. L'applicazione della disciplina prevista dai commi da 1 a 4 deve essere richiesta, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi del periodo di imposta anteriore allo scioglimento.

6. Le assegnazioni ai soci sono soggette all'imposta di registro della misura dell'1 per cento e non sono considerate cessioni agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto. Nel caso in cui le assegnazioni abbiano ad oggetto beni immobili le imposte ipotecaria e catastale sono applicabili in misura fissa per ciascun tributo e l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili è ridotta al 50 per cento; in tali ipotesi la base imponibile non può essere inferiore a quella risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alle rendite catastali ovvero a quella stabilita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, e successive modificazioni, su richiesta del contribuente e nel rispetto delle condizioni prescritte. Per le assegnazioni di beni immobili, la cui base imponibile non è determinabile con i predetti criteri nonchè per le assegnazioni di beni di diversa natura, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 50, 51 e 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, riguardanti la determinazione della base imponibile di atti e operazioni concernenti società, enti, consorzi, associazioni e altre organizzazioni commerciali e agricole, e le imposte sono dovute nelle misure precedentemente indicate. Per le assegnazioni di beni di cui all'articolo 7 della tariffa, parte I, allegata al predetto testo unico, si applicano le imposte

nella misura e con le modalità previste dal medesimo testo unico ovvero dalla legge 23 dicembre 1977, n. 952, e successive modificazioni, istitutiva dell'imposta erariale di trascrizione, e dal decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, istitutivo dell'addizionale regionale alla predetta imposta, come modificato dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549, che ha sostituito la predetta addizionale regionale con l'addizionale provinciale all'imposta erariale e soppresso l'imposta per l'iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico. L'applicazione del presente comma deve essere richiesta, a pena di decadenza, nell'atto di assegnazione ai soci.

7. Per la dichiarazione e il versamento delle imposte sostitutive si applicano le disposizioni previste, rispettivamente, dagli articoli 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente la presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del liquidatore, e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, relativo ai termini per il versamento diretto dell'imposta; per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi».

2.0.5

COSTA

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis. - (*Incentivi per la ricerca scientifica*) – 1. Alle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 96/280/CE del 3 aprile 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee del 30 aprile 1996, legge n. 107, è concesso, a partire dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 1998, un credito di imposta pari a:

a) 15 milioni di lire per ogni nuova assunzione a tempo pieno, anche con contratto a tempo determinato e di formazione e lavoro, fino ad un massimo di 60 milioni di lire per impresa, di titolari di dottorato di ricerca o di possessori di altro titolo di formazione post-laurea, conseguito anche all'estero, nonchè di laureati con esperienza nel settore della ricerca;

b) al 60 per cento degli importi per ogni nuovo contratto per attività di ricerca commissionata ad università, consorzi e centri interuniversitari, enti di ricerca, fondazioni private aventi per finalità la ricerca scientifica, laboratori di cui all'articolo 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

2. Le agevolazioni di cui al comma 1, lettera a) sono concesse ai soggetti di cui al comma 1 operanti nelle aree di cui all'articolo 2, comma 2, a condizione che:

a) l'impresa, anche di nuova costituzione, realizzi nell'anno di riferimento del credito di imposta, un incremento netto del numero di dipendenti a tempo pieno rispetto all'anno precedente, comprendendovi

anche i dipendenti assunti a tempo determinato e con contratti di formazione e lavoro. Per le imprese già costituite al 30 settembre 1997, l'incremento è commisurato al numero dei dipendenti esistenti a tale data;

b) si verifichino le fattispecie di cui all'articolo 2, comma 5, lettere *b)*, *c)*, *d)*, *g)* e *h)*.

3. Le agevolazioni di cui al comma 1, lettera *b)* sono concesse ai soggetti di cui al comma 1 operanti su tutto il territorio nazionale a condizione che l'importo contrattuale di cui al predetto comma 1, lettera *b)* si riferisca ad atto stipulato nel periodo di imposta di cui al comma 1 e nello stesso periodo l'impresa realizzi un incremento netto dei predetti importi.

4. Le agevolazioni di cui alla presente legge non sono compatibili con altre disposte per la stessa finalità da normative nazionali o regionali ad eccezione di quelle previste dall'articolo 14 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e dall'articolo 13 della legge 28 maggio 1997, n. 140, di conversione del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79.

5. Si applicano ai crediti di imposta di cui al presente articolo le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 4 e 6.

6. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e del tesoro, sono determinate le modalità di attuazione e di regolazione contabile dei crediti di imposta, nonchè possono essere rideterminati gli importi dei crediti di imposta di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*; gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sono posti a carico delle quote di cui all'articolo 2, comma 9, per quanto concerne gli interventi nelle aree depresse, nonchè, con riferimento ad interventi nelle aree del paese, alle disponibilità di cui al fondo speciale ricerca applicata, istituito dall'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, secondo limiti e modalità determinate nei decreti di cui al presente comma, anche concernenti gli importi massimi per impresa delle agevolazioni di cui al comma 1, lettera *b)*.

7. All'articolo 14 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:

a) al comma 1, dopo le parole "19 dicembre 1992, n. 488;" inserire le seguenti: "articolo 11, comma 5, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299 e relativa legge di conversione 19 luglio 1994, n. 451";

b) al comma 2, dopo le parole: "degli enti pubblici di ricerca" e "consentito agli enti" inserire rispettivamente "e delle università" e "agli atenei";

c) al comma 3, primo e secondo periodo, dopo le parole: "rapporto di lavoro con l'ente" e "corrisposto dall'ente" inserire rispettivamente: "o con l'ateneo assegnante" e "o dall'ateneo";

d) al comma 4, sostituire le parole da: "nonchè per l'anno 1998" fino a: "n. 451" con le seguenti: "nonchè, dall'anno 1999 e con riferimento agli atenei, a valere sui trasferimenti statali ad essi destinati" e dopo le parole: "enti pubblici di ricerca" inserire le seguenti: "e alle università"».

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis. - (Contributo per l'acquisto di giacenze nuove a fronte della dismissione di analoghe giacenze preesistenti). - 1. Agli imprenditori individuali o alle società che rinnovano il proprio magazzino entro il 30 giugno 1998 acquistando in Italia le merci necessarie, è consentito di dismettere, anche solo parzialmente, le giacenze indicate nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta relativo all'anno 1996 fatturando un importo pari al 40 per cento del valore dismesso. La dismissione del rimanente 60 per cento non rileva ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e ai fini delle imposte dirette.

2. I soggetti di cui al comma 1 debbono, entro il 30 giugno 1998, riacquistare in merci analoghe un importo pari al 60 per cento delle giacenze dismesse. A tal fine è concesso un contributo statale sotto forma di credito di imposta, a valere ai fini dell'IVA, delle imposte dirette eventualmente dovute, pari al 20 per cento del costo di riacquisto delle merci sempre che sia praticato dal venditore uno sconto almeno pari alla misura del contributo. Il contributo è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto.

3. Ove l'imposta sul valore aggiunto dovuta per la dismissione superi l'importo di lire 1.500.000, l'eccedenza potrà essere versata in tre rate di pari importo in coincidenza con le liquidazioni mensili o trimestrali successive alla data del 30 giugno 1998».

2.0.7

VEGAS, PEDRIZZI, TAROLLI, GUBERT, D'ALÌ

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis. - 1. L'articolo 2, comma 38, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è sostituito dal seguente:

“38. I termini di uno o due anni di cui all'articolo 39, comma 4, quarto periodo, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni di cui al penultimo periodo del comma 4 dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, introdotte dal comma 37, lettera d), del presente articolo, relative alla mancata presentazione dei documenti, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. La domanda di cui al comma 10-bis dell'articolo 39 della citata legge n. 724 del 1994, introdotto dal comma 37, lettera g), del presente articolo, può essere presentata tra il 1° e il 20° giorno di ogni mese dell'anno”».

2.0.8

FIRRARELLO

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis. - 1. L'articolo 2, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è sostituito dal seguente:

“40. Il mancato pagamento dell'oblazione nei termini previsti dall'articolo 39, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e suc-

cessive modificazioni, comporta l'applicazione dell'interesse legale annuo sulle somme dovute e può essere sempre corrisposto con l'aggravio degli ulteriori interessi"».

2.0.9

FIRRARELLO

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis. - 1. L'articolo 2, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è sostituito dal seguente:

“41. Il mancato pagamento del triplo della differenza tra la somma dovuta e quella versata nel termine previsto dall'articolo 39, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, comporta l'applicazione dell'interesse legale annuo sulle somme dovute e può essere sempre corrisposto con l'aggravio degli ulteriori interessi”».

2.0.10

FIRRARELLO

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis. - (Autorizzazione all'esercizio di impresa) - 1. Chiunque intenda avviare un'attività produttiva per la quale siano richieste licenze o autorizzazioni, ivi comprese quelle per l'utilizzazione di immobili, è tenuto a notificare al sindaco del comune dove avrà sede l'iniziativa una domanda specificando le caratteristiche dell'attività stessa.

2. Il sindaco provvede ad acquisire, secondo modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, i pareri e le autorizzazioni necessari di tutti i soggetti pubblici competenti, che sono tenuti a pronunciarsi o deliberare in via definitiva entro sessanta giorni dalla domanda. Entro i successivi trenta giorni il sindaco nega l'autorizzazione ovvero definisce l'atto autorizzativo, specificando eventuali limiti e condizioni per lo svolgimento dell'attività, e lo comunica all'interessato.

3. In caso di mancata comunicazione entro novanta giorni dalla data della richiesta, l'attività è autorizzata e il richiedente può avviarne la realizzazione senza bisogno di ulteriori atti o deliberazioni da parte di soggetti statali, regionali, provinciali e comunali».

2.0.11

VEGAS, PEDRIZZI, TAROLLI, GUBERT

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis. - (Disposizioni fiscali in favore della occupazione e della ripresa delle attività produttive) - 1. Le disposizioni contenute negli articoli 1, 1-bis, 2 e 3 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994,

n. 481, si applicano nei cinque periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 1997.

2. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo, valutate in lire 1.000 miliardi annui a decorrere dall'anno 1998, si fa fronte mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa recate dalle leggi n. 7 del 1981 e n. 49 del 1987, per lire 400 miliardi, e n. 163 del 1985, e successive modificazioni, per lire 600 miliardi. Il predetto importo è iscritto ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle finanze per il successivo riversamento agli appropriati capitoli dell'entrata. Con provvedimenti legislativi di variazione di bilancio, gli eventuali miglioramenti del saldo netto da finanziare derivanti negli anni 1998 e successivi dalle maggiori entrate accertate in connessione con le maggiori vendite realizzate per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo potranno, in deroga alla vigente normativa contabile, essere acquisiti a reintegrazione del predetto accantonamento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

2.0.12

VEGAS, PEDRIZZI, TAROLLI, GUBERT

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis. - (*Estensione dell'ambito di applicazione della normativa in tema di rottamazione*) – 1. Tutti coloro che acquistano un bene tecnologico di consumo durevole consegnando al venditore, per essere destinato alla distruzione o a dono a cittadini di Paesi in via di sviluppo, altro bene di consumo dello stesso genere di cui dimostrino di essere proprietari e che sia stato utilizzato da più di dieci anni possono richiedere un contributo statale nel limite di una somma pari al cinque per cento del valore del bene stesso fino a un massimo di lire 500.000.

2. Il presente articolo si applica nell'anno 1998.

3. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo, valutate in 600 miliardi per l'anno 1998, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dalle leggi n. 7 del 1981 e n. 49 del 1987. Il predetto importo è iscritto ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle finanze per il successivo riversamento agli appropriati capitoli dell'entrata. Con provvedimenti legislativi di variazione di bilancio, gli eventuali miglioramenti del saldo netto da finanziare derivanti nell'anno 1998 dalle maggiori entrate accertate in connessione con le maggiori vendite realizzate per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo potranno, in deroga alla vigente normativa contabile, essere acquisiti a reintegrazione del predetto accantonamento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

2.0.13

VEGAS, PEDRIZZI, TAROLLI, GUBERT

GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 29 OTTOBRE 1997

192ª Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

CIRAMI

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente CIRAMI avverte che in data odierna è stato assegnato alla Commissione il disegno di legge n. 2843 «Norme a favore di chi si dissocia dalla mafia», di cui egli è primo firmatario, con cui viene riproposto il contenuto del disegno di legge n. 1166, recante lo stesso titolo e analogo contenuto, fatta eccezione per le disposizioni aventi rilevanza sul piano finanziario: l'ordine del giorno della seduta di domani sarà pertanto integrato con il disegno di legge n. 2843.

IN SEDE REFERENTE

(2207) Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia

(1927) VEGAS ed altri. - Norme in materia di assistenza di coloro che collaborano con la giustizia

(1976) LISI. - Modifiche alle norme relative ai soggetti che collaborano con la giustizia

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge, il cui seguito era stato rinviato nella seduta di ieri.

La senatrice SCOPELLITI ritiene che i provvedimenti in esame dovranno subire alcune modifiche volte a meglio affrontare le patologie

gravi e inquietanti che il fenomeno del pentitismo ha assunto negli ultimi tempi. Si sofferma – in particolare – sulla previsione del cosiddetto verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione, di cui agli articoli 12 e 16-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, quali introdotti dagli articoli 5 e 12 del disegno di legge n. 2207, il quale rappresenta, a suo avviso, una significativa innovazione processuale. Passa, quindi, ad evidenziare, con particolare riferimento all'articolo 192 del codice di procedura penale – che viene modificato dall'articolo 1 del disegno di legge n. 1976 – l'involuzione progressiva della interpretazione data dalla giurisprudenza della Corte di cassazione in merito alla configurazione degli elementi di prova atti a confermare la attendibilità delle dichiarazioni rese da imputati in procedimento connesso, fino a dare valore di riscontro alle dichiarazioni dei pentiti. Per quanto riguarda, poi, la parte del disegno di legge n. 2207 relativa ai rapporti fra momento tutorio ed elementi premiali ai collaboranti, rinviene alcune esigenze di modifica, in particolare per quanto attiene ai poteri dei procuratori generali presso la Corte di appello.

Conclude mettendo in evidenza l'esigenza di prefigurare forme di più incisiva tutela rispetto ai cittadini coinvolti dalle dichiarazioni dei pentiti.

Il senatore FASSONE ritiene che effettivamente il pentitismo abbia, negli ultimi tempi, raggiunto connotazioni gravi ed inquietanti. Ritiene peraltro che tale fenomeno debba essere inserito in un contesto più generale, rappresentato da una mutazione culturale del concetto di pena e delle funzioni della medesima, la quale è passata da finalità prettamente rieducative a forme di utilizzazione in chiave utilitarista. Dopo aver ricordato le origini – che risalgono in forma limitata agli anni '80 – di tali forme di utilizzazione, l'oratore aggiunge che al momento si registra una situazione di squilibrio dovuta da un lato alle sempre maggiori caratteristiche di genericità rivestite dal contributo dei pentiti rispetto al nucleo sostanziale dei reati contestati o filtrati nei processi e, dall'altro, dal netto incremento che sono venute raggiungendo le richieste dei pentiti nei confronti dello Stato in termini di protezione e sostegno economico. Passa, quindi, a mettere in evidenza gli aspetti che – a suo avviso – dovranno essere meglio calibrati. Tra questi egli rinviene l'esigenza di predisporre, nella maniera più completa, la protezione della vita degli interessati. Altro elemento che non gli appare condivisibile riguarda la revisione *in malam partem* delle sentenze. Tale profilo per il quale si rinviene un precedente assai lontano e del tutto limitato nell'epoca della legislazione antiterrorismo sembra all'oratore non compatibile con i principi generali del sistema penale. Infine, il senatore Fassone mette in evidenza l'esigenza di imporre un obbligo in capo al collaborante di rendere dichiarazione conforme alla verità in occasione degli interrogatori da rendere ai sensi degli impegni assunti.

Su tale ultimo aspetto si apre un breve dibattito cui partecipano il relatore FOLLIERI, il quale richiama la differenza tra la posizione del

testimone e quella del coimputato; il senatore VALENTINO, che fa notare come occorra inserire tale profilo nel contesto più generale di un obbligo complessivo di lealtà nel rapporto fra il collaborante e lo Stato, e il sottosegretario AYALA, che riconosce fondamentale l'aspetto da ultimo sollevato.

Riprendendo il proprio intervento, il senatore FASSONE, con riferimento all'articolo 2, capoverso 3, del disegno di legge n. 2207 osserva come esso gli appaia privilegiare la repressione dei reati futuri, mentre sembrerebbe porre un accento meno deciso sulla repressione dei reati già commessi.

Il sottosegretario AYALA rileva che la formulazione del testo si presta ad un'interpretazione che non esclude nè l'una nè l'altra ipotesi, mentre il relatore FOLLIERI condivide le preoccupazioni espresse dal senatore Fassone.

Il senatore FASSONE conclude, infine, il proprio intervento ricordando come occorra riacordare il testo dei disegni di legge in esame con le sentenze della Corte costituzionale n. 357 del 1994 e n. 68 del 1995 che hanno inteso ovviare alla situazione di coloro che, per motivi oggettivi, non potevano fornire utili elementi di collaborazione.

Il presidente CIRAMI rileva come l'eccessivo ricorso ai collaboranti abbia portato a forme di deprofessionalizzazione degli inquirenti e, in tale contesto, il problema dei riscontri che confermino l'attendibilità delle disposizioni appare di estrema importanza. Tanto più l'esigenza di una ricerca accurata dei riscontri alle dichiarazioni dei pentiti si rivela essenziale, laddove si consideri che – attesa la natura del fenomeno delle associazioni di tipo criminoso – le voci dei collaboranti sono la sola fonte cui attingere e rappresentano quindi una base primaria di partenza che, però, deve essere attentamente riscontrata. Rinunziando a tale operazione di filtro, lo Stato si è esposto ai ricatti dei collaboranti, fenomeno che riveste ormai una portata inquietante. Conclude ricordando che nei disegni di legge a sua firma, in materia di dissociati (A.S. 1166 e A.S. 2843) ha inteso mandare un segnale in direzione di una legislazione per la dissociazione – per reati non di sangue – soprattutto mirata nei confronti dei giovani che vivono in condizioni di mafiosità.

Il senatore PASTORE esprime un giudizio di massima positivo sui provvedimenti in titolo, anche se occorrerà – egli osserva – approfondire alcuni aspetti legati preminentemente alle involuzioni che le ultime notizie sui collaboranti hanno registrato, rivelando degenerazioni inimmaginabili. Conclude chiedendo la costituzione di un comitato ristretto.

Il senatore PELLICINI richiama l'attenzione della Commissione sulla norma contenuta nell'articolo 1 del disegno di legge n. 1976 che modifica l'articolo 192 del codice di procedura penale e ritiene importante un chiarimento sul ruolo che tale modifica comporterà nel rapporto

fra collaborante e pubblico ministero e collaborante e organo giudicante. Prefigura una modifica dell'articolo 192 la quale non permetta le oscillazioni, già menzionate in argomento, della giurisprudenza della Corte di cassazione, ma nemmeno conduca ad una eccessiva cristallizzazione, tale da impedire una certa flessibilità del giudice nella valutazione degli elementi di prova.

Il relatore FOLLIERI concorda con l'esigenza messa in evidenza dal senatore Pellicini.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA ALLARGATO AI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI
(R029 000, C02^a, 0010^o)

Il PRESIDENTE avverte che l'Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi parlamentari si riunirà domani, giovedì 30 ottobre, alle ore 14,45.

La seduta termina alle ore 16,25.

DIFESA (4^a)

MERCOLEDÌ 29 OTTOBRE 1997

85^a Seduta*Presidenza del Presidente*

GUALTIERI

Intervengono il ministro della difesa Andreatta, il Capo di stato maggiore della difesa, ammiraglio di squadra navale Venturoni e il Segretario generale – Direttore nazionale degli armamenti, generale di corpo d'armata Zignani.

La seduta inizia alle ore 15,15.

PROCEDURE INFORMATIVE

Acquisizione di elementi informativi ex articolo 47 del Regolamento su affari assegnati alla Commissione: audizione del Capo di stato maggiore della difesa e del Segretario generale della difesa – Direttore nazionale degli armamenti sullo schema di riorganizzazione dell'area tecnico-industriale del Ministero della difesa

(R047 000, C04^a, 0002^o)

Il ministro ANDREATTA, preso spunto dall'arretratezza giuridica ed economica nella quale si dibattono gli stabilimenti militari e gli arsenali, sottolinea l'esigenza di adeguare il contesto lavorativo di circa 14.000 persone alla realtà odierna e, in particolare, alle regole generali della produttività industriale. Citati esempi concreti di sprechi di risorse, che hanno connotato negli ultimi anni la vita di alcuni stabilimenti, osserva come la ristrutturazione sia ormai ineludibile, anche in ragione dei risparmi finanziari che potranno essere garantiti: egli ipotizza come, in linea tendenziale, con il decreto in esame si possa nel prossimo quinquennio risparmiare mediamente 300 miliardi di lire l'anno.

La ristrutturazione prevista dovrebbe aumentare la produttività da due a tre volte, senza chiedere uno sforzo addizionale agli operai. Ciò è possibile poichè più della metà degli operai attualmente sono impegnati in lavori di supporto mensa e manutenzione, mentre quelli che lavorano nel servizio lavorazioni sono spesso sottoutilizzati per

mancanza di tecnici specializzati ed errori di programmazione derivanti dalla grande complessità del sistema attuale.

Si sofferma poi sull'evoluzione tecnologica, che ha reso vieppiù frequente il ricorso a stabilimenti di produzione privati, e giustifica la scelta di privilegiare il rispetto delle norme di contabilità industriale. Gli ispettorati nella loro veste di «clienti» degli arsenali, dovranno garantire adeguate risorse umane e finanziarie agli stabilimenti. D'altra parte i direttori degli stabilimenti saranno responsabili sia del costo complessivo sia della disponibilità del materiale a loro assegnato.

Dichiaratosi convinto della necessità di snellire gli organici del Ministero nei più disparati settori, ricostruisce i passaggi che hanno caratterizzato l'iter formativo dello schema di decreto in relazione al quale si svolge la procedura informativa, prima e durante la seduta del Consiglio dei Ministri che varò l'articolato attualmente all'esame della Commissione; riconosce che gli accordi intercorsi con le organizzazioni sindacali hanno conosciuto qualche modifica, ma lo stesso testo approvato dal Governo potrà, prima della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*, essere oggetto di rettifiche sulla base delle osservazioni che il Parlamento vorrà suggerire.

Il risultato netto del decreto sulle direzioni generali, da poco emanato, è che queste non avranno più alcun compito sull'area tecnico-industriale, visto che i suoi stabilimenti saranno trasferiti o alla Forza armata o al Segretario generale. Ovviamente sarà necessario trasferire le professionalità attualmente disponibili nelle direzioni generali verso i nuovi enti incaricati. Un vantaggio addizionale di questa scelta sarà che le direzioni generali si specializzeranno nel loro compito fondamentale, ossia l'acquisto del materiale militare. Attualmente, soltanto Costarmaereo e Telecomdife sono quasi esclusivamente dedicati all'approvvigionamento.

L'ammiraglio VENTURONI, espressa adesione piena all'impostazione del Ministro, sottolinea la necessità di intervenire in modo radicale su alcuni stabilimenti per favorire una sana ricostruzione dell'efficienza produttiva e, quindi, per permettere sul medio periodo anche nuove assunzioni. Si dichiara disponibile a fornire i chiarimenti che venissero richiesti.

Rimane il fatto irrinunciabile che il Ministero non deve mantenere attività produttive in concorrenza con le ditte private a costi molto superiori a quelli disponibili sul mercato.

Il generale ZIGNANI conferma la bontà della scelta di riorganizzare i centri produttivi della Difesa, seguendo criteri nuovi ed economicità: talune strutture, infatti, non sono remunerative, altre, invece, sono pienamente efficienti, ma non sono funzionali alle scelte della Difesa. Pertanto reputa opportuno riflettere, con la dovuta prudenza, su scelte in parte inevitabili.

Sarà fondamentale per migliorare la produttività la scelta sistematica delle attività che si possono svolgere efficientemente negli arsenali e negli stabilimenti, trasferendo all'industria privata le attività troppo specializzate e che richiedono grossi investimenti.

Intervengono per richieste di chiarimenti alcuni commissari.

Il senatore MANCA invita a non considerare il delicato problema in termini esclusivamente contabili; riconosce poi che le organizzazioni sindacali lamentano una eccessiva difformità fra il testo concordato e quello varato dal Consiglio dei Ministri. Ricorda infine che molte critiche sono state formulate nel corso delle audizioni informali verso il metodo d'indagine adottato dal consulente del Ministro.

Il senatore PALOMBO rende noto che le organizzazioni sindacali si sentono lese dal distacco con il quale il consulente del Ministro avrebbe affrontato il problema, ignorando forse in più di una occasione le realtà concrete e cita, ad esempio, i problemi nei quali si dibattono e sempre più si dibatteranno gli stabilimenti di Nettuno qualora lo schema di decreto non venisse modificato in maniera significativa. Auspica, pertanto, l'introduzione di correzioni all'interno dei 5 articoli.

Il senatore AGOSTINI reputa legittime le preoccupazioni dei sindacati, che temono la soppressione di numerosi posti di lavoro; suggerisce di apportare qualche opportuno ritocco al testo in esame.

Il presidente GUALTIERI ricorda che in data 15 ottobre e oggi sono state effettuate audizioni informali dei sindacati nazionali e dei sindacati di alcuni arsenali e stabilimenti, che lo avevano espressamente richiesto. Preannuncia che domani, giovedì 30 ottobre alle ore 15, l'Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi sarà convocato per un incontro con il prof. Carlos Zaragoza, consulente del Ministro ed incaricato di predisporre un nuovo regolamento degli arsenali militari.

Il senatore DOLAZZA ravvisa una contraddizione fra le conclusioni cui sarebbe pervenuto il consulente del Ministro e l'odierna affermazione del Segretario generale del Ministero, secondo il quale si dovrà vagliare, caso per caso, ossia stabilimento per stabilimento ed arsenale per arsenale, il destino futuro di questi centri di produzione.

Il ministro ANDREATTA preannuncia la distribuzione di elementi approfonditi sullo stabilimento di Piacenza, dai quali emergerà la fondatezza delle tesi del Governo, che hanno ispirato il testo in esame.

Il senatore DOLAZZA, conclude il suo intervento, invitando a non sopprimere con leggerezza posti di lavoro.

Il senatore MANFREDI si rallegra che finalmente, assieme al decreto sull'area tecnico-operativa, sia possibile avere visione del Nuovo modello di Difesa; invita i colleghi a riflettere sull'opportunità della distinzione (di cui all'articolo 1) fra enti funzionali e non funzionali. Si mostra alquanto preoccupato per l'affermazione secondo la quale si dovrà ancora valutare il destino specifico di ciascuno stabilimento.

Chiede infine di sapere i criteri che hanno ispirato la redazione dell'articolato.

Il senatore UCCHIELLI reputa che la parziale, mancata concorrenzialità di alcuni stabilimenti ed arsenali debba essere imputata a responsabilità precise di determinati soggetti; pertanto, non si può operare solo ed esclusivamente in termini contabili, facendo poi ricadere i costi sui lavoratori attraverso facili soppressioni di posti di lavoro.

Il senatore DE GUIDI lamenta una eccessiva genericità negli articoli dello schema di decreto in titolo e invita a non trascurare l'importanza di perseguire contemporaneamente le esigenze sia di economicità, sia di tutela del prodotto fornito; quest'ultima esigenza può essere fornita forse con maggiori garanzie da strutture produttive pubbliche che non da quelle private.

Il senatore LORETO, ringraziati il Ministro, il Capo di stato maggiore della difesa e il Segretario generale per le informazioni fornite, reputa realisticamente che il residuo spazio di manovra del Parlamento sia ormai troppo ristretto per tentare un ribaltamento dei contenuti di cui allo schema di decreto. Concorda sull'esigenza di riscrivere la realtà dell'area tecnico-industriale in Italia e condivide le ragioni dell'urgenza, ma sottolinea la preoccupante divaricazione di posizioni politiche emersa nelle audizioni informali fra le organizzazioni sindacali nazionali e quelle radicate nei singoli centri di produzione.

Conclude sottolineando che l'intero apparato produttivo nel settore della difesa è purtroppo messo in discussione e teme interventi, tramite l'emanando decreto, che potranno sortire, talora, effetti negativi superiori a quelli positivi: invita, quindi, alla massima attenzione possibile, che sia pensosa delle esigenze anche occupazionali delle singole realtà locali.

Il senatore FORCIERI, relatore sullo schema di decreto recante riorganizzazione dell'area tecnico industriale del Ministero della difesa, ricorda che il Parlamento, con la legge 28 dicembre 1995 n. 549, aveva conferito al governo il compito di riscrivere la nuova struttura della realtà produttiva nel mondo della difesa. Pertanto il Parlamento, forniti i principi e criteri direttivi, deve sostenere il Governo nell'attività di redazione del decreto attuativo della volontà politica e non tentare di incidere con intenti particolaristici.

Il ministro ANDREATTA, ringraziati gli intervenuti e pur ricordato che vi sono Stati europei che hanno ripudiato ogni forma di presenza statale nel settore della produzione e manutenzione dei prodotti militari, sottolinea che negli ultimi decenni, a fronte di una forte riduzione dei mezzi militari in dotazione, non ha avuto luogo un'analoga riduzione delle dimensioni degli stabilimenti produttivi del Ministero della difesa. Non si sofferma sulle ragioni che hanno indotto il Consiglio dei Ministri a modificare l'accordo sottoscritto dai sindacati, bensì esprime l'auspicio che si possa quanto prima rendere operativa la riforma nel settore che per la prima volta rimedita *in toto* la «geografia» degli arsenali e degli stabilimenti in funzione della redditività e dell'ottimizzazione delle risorse dedicate alla difesa.

Concorda, infine, con chi ha ricordato la diversità di compiti fra il Parlamento – organo di indirizzo politico – e il Governo cui spetta l'esecuzione e l'attuazione di quegli atti d'indirizzo.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente GUALTIERI rende noto che la seduta della Commissione già convocata per domani, giovedì 30 ottobre alle ore 15, non avrà luogo, giacchè egli ha preferito convocare per la medesima ora l'Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 17,10.

BILANCIO (5ª)

MERCLEDÌ 29 OTTOBRE 1997

86ª Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
COVIELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica Macciotta.

La seduta inizia alle ore 9,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(2791) Emendamenti al disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 1997, n. 328, recante disposizioni tributarie urgenti

(Parere all'Assemblea: in parte favorevole, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore MORANDO fa presente che sono stati trasmessi dall'Assemblea gli emendamenti al decreto-legge A.S. n. 2791, che devono essere esaminati sulla base dei criteri già utilizzati per la valutazione di ammissibilità degli emendamenti presentati in Commissione.

Gli emendamenti 1.500, 1.501, 1.16, 1.1200, 1.541, 1.510, 1.511, 1.XXX (pag. 13, 14 e 15), 1.522, 1.523, 1.48, 1.49, 1.59, 1.64, 1.601, 1.650, 1.659, 1.99, 1.100, 1.101, 1.665, 1.667, 1.673, 1.125, 1.508, 1.507, 1.136, 1.701, 2.1, 2.500, 2.4, 2.3, 1.510a, 3.521 determinano minori entrate senza prevedere una idonea compensazione. Su di essi propone pertanto di formulare parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Gli emendamenti: 1.3, 1.116, 1.131, 1.704, 2.0.600, 2.0.501, 6.1, 6.0.505, invece introducono disposizioni normative disomogenee rispetto alle materie trattate dal decreto-legge. Analoghi emendamenti presentati in Commissione sono stati dichiarati inammissibili.

Per quanto concerne l'emendamento 1.705 propone di formulare parere favorevole, a condizione - da porre ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione - che la copertura venga esplicitamente indicata nel maggior gettito recato dal decreto-legge con riferimento al 1997.

Tale emendamento determina minori entrate, infatti, rispetto alla legislazione vigente.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.118 la clausola di copertura, pur essendo incoerente sotto il profilo della materia, non è necessaria.

Il senatore GUBERT osserva che l'emendamento 1.659 riformula parzialmente un emendamento già presentato in Commissione e considerato ammissibile.

Il RELATORE precisa che la copertura finanziaria di tale emendamento non appare adeguata. Propone, tuttavia, di esprimere su di esso un parere contrario senza richiamare l'articolo 81 della Costituzione.

La Commissione accoglie, infine, la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle ore 10.

87ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
COVIELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica Macciotta.

La seduta inizia alle ore 14,50.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica, recante «Regolamento dei criteri e delle procedure per l'utilizzazione dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, in attuazione dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222» (n. 159)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 3, comma 19, della legge 23 dicembre 1996, n. 664. Seguito e conclusione dell'esame. Parere: favorevole con osservazioni)

(R133 b00, C05ª, 0004ª)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 22 ottobre 1997.

Il relatore DE MARTINO Guido illustra il seguente schema di parere, che tiene conto delle ulteriori osservazioni formulate nel corso della precedente seduta:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica, recante “Regolamento dei criteri e delle procedure per l'utilizzazione dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, in attuazione dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222”; considerato che lo schema in oggetto attua le finalità dell'articolo 3, comma 19, della legge 23 dicembre 1996, n. 664, sia pure con leggero ritardo; ritiene che all'articolo 2, comma 2, è necessario esplicitare che l'utilizzo dei fondi sia anzitutto finalizzato ad interventi di carattere realmente straordinario e solo in mancanza di questi possa essere preso in considerazione il finanziamento di studi, per i quali per altro si può fare ricorso anche ai documenti delle organizzazioni internazionali, e comunque sempre che siano finalizzati ad interventi di carattere straordinario; che gli interventi per la prevenzione delle calamità naturali pur se meritevoli di attenzione non sembrano rivestire carattere straordinario data la loro possibile e indeterminata dilatazione, a meno che l'intervento non si configuri come necessario onde evitare un imminente pericolo; che in riferimento all'articolo 2, comma 5, l'interpretazione della tipologia beni culturali appare eccessivamente estensiva in rapporto alla dizione di beni di “interesse ambientale” che è categoria ben più ampia di beni culturali; che il finanziamento di ricerche sulle tecniche di conservazione di per sé non possono essere connotate dal carattere di straordinarietà; che per quanto concerne il comma 6 dell'articolo 2 il concetto di straordinarietà è declinato in modo tale da assumere anche il carattere di aggiuntività dell'intervento rispetto all'ordinaria programmazione degli interventi da parte delle amministrazioni, con ciò configurando il rischio di una diluizione degli interventi nei quali si finirebbe per perdere il carattere realmente straordinario cui è originariamente finalizzata la norma di cui all'articolo 48 della legge n. 222 del 1985. Tale rischio è reso anche evidente dalla previsione dell'articolo 5. D'altra parte se è vero che il termine straordinario può essere interpretato anche in sensi differenti da “eccezionali” ed in modo particolare come “estraneità” all'ordinaria programmazione, tuttavia, questa ultima non può configurarsi come una estensione dell'ordinario, come avverrebbe nel caso in cui fossero finanziati interventi che non siano riusciti, per la insufficienza di risorse disponibili ordinariamente, a rientrare nelle decisioni ordinarie, per cui appare opportuna una diversa formulazione che renda più stringente e rigoroso il concetto di straordinario sopprimendo la sua possibile estensione all'ordinario; che la previsione dell'articolo 3, comma 2, lettera c) appare essere eccessivamente penalizzante; potrebbe perciò essere prevista come causa ostativa di un soggetto ad essere ammesso alla ripartizione della quota la condizione del rinvio a giudizio; che nella lettera b) si debba fare riferimento non a procedure ma a sentenze; che per i soggetti che per più di un anno rientrano tra quelli destinatari di fondi si debba dare luogo a particolare e rafforzata motivazione; che alla lettera f) vada

soppresso il termine “sufficientemente”; che i titoli preferenziali di cui l’articolo 5 e in particolare il requisito del possesso dei fondi europei non solo contrasta con un corretto concetto di straordinarietà come detto e finirebbe per escludere interventi realmente eccezionali, che è evidente non potrebbero godere già di previsione di sovvenzioni europee, ma in generale rischia di escludere interventi meritevoli d’attenzione, per cui si suggerisce una formulazione che attenui il carattere vincolante delle priorità; che per quanto concerne l’articolo 6 manca una previsione sulle procedure e sui termini per l’istruttoria delle domande nella fase antecedente all’assunzione dello schema del piano di ripartizione da parte della Presidenza del Consiglio; che all’articolo 8 è necessario prevedere una relazione annuale al Parlamento di rendiconto delle attività svolte nell’anno precedente e che lo schema di proposta di riparto annuale sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari sia corredato dalla documentazione sulla cui base si è proceduto alla proposta.

Con queste osservazioni, invitando il Governo alle opportune modifiche, esprime parere favorevole».

Il senatore FERRANTE dichiara il proprio voto favorevole sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Il senatore MUNGARI, dopo aver rilevato che la proposta di parere formulata dal relatore recepisce in gran parte le osservazioni emerse nel corso del dibattito, esprime perplessità sulla formulazione dell’osservazione relativa al comma 2 dell’articolo 2, con riguardo al carattere di straordinarietà degli studi di cui si ammette il finanziamento, che sembra dar luogo a una contraddizione logica. Occorrerebbe inoltre rendere più preciso il riferimento alle sentenze contenuto nell’osservazione relativa all’articolo 3, comma 2, lettera *b*). Conclude richiamando l’osservazione da lui formulata nel corso della precedente seduta relativamente al fine di lucro, che necessariamente caratterizza le società per azioni.

Il senatore GUBERT, dopo aver sottolineato che la proposta di parere formulata dal relatore tiene conto delle osservazioni emerse nel corso del dibattito, osserva che sarebbe preferibile esprimere, sullo schema di regolamento in esame, un parere di nulla osta condizionato all’accolgimento delle modifiche prospettate, anziché, come proposto dal relatore, un parere favorevole con osservazioni. Dichiara pertanto, alla luce di tali considerazioni, la propria astensione.

Il senatore VEGAS, dopo aver dato atto al relatore dello sforzo compiuto per recepire nella proposta di parere le osservazioni emerse nel corso del dibattito, rileva che comunque lo schema di regolamento sottoposto al parere della Commissione rappresenta la cristallizzazione di una prassi applicativa e interpretativa della legge n. 222 del 1985, che egli dichiara di non condividere. In particolare, risulta ancora una volta eluso il problema di un più stretto collegamento tra le scelte individuali effettuate dai singoli contribuenti e l’ammontare di risorse riservate allo

Stato. Annuncia pertanto il proprio voto contrario sulla proposta di parere.

Il senatore MARINO, dopo aver espresso apprezzamento per la proposta di parere formulata dal relatore, segnala che sarebbe stato preferibile escludere, nell'osservazione concernente il comma 2 dell'articolo 2, la possibilità di ammettere al finanziamento, sia pure in casi straordinari, la realizzazione di studi. Dichiarò infine il proprio voto favorevole.

Il senatore FIGURELLI rileva che la proposta di parere formulata dal relatore rispecchia il contenuto delle osservazioni più rilevanti emerse nel corso del dibattito. Esprime pertanto meraviglia per le valutazioni critiche effettuate dal senatore Vegas e conclude evidenziando che le osservazioni contenute nella proposta di parere con riguardo all'ammissibilità del finanziamento di studi e di ricerche sulle tecniche di conservazione dovrebbero essere interpretate nel senso di consentire l'utilizzo delle risorse in questione a tali scopi solo nei limiti di interventi comunque caratterizzati dalla straordinarietà.

Il relatore DE MARTINO Guido ringrazia gli intervenuti per il contributo offerto, ribadendo che la proposta di parere da lui formulata tiene conto puntualmente delle osservazioni rilevanti emerse nel corso delle precedenti sedute con riguardo ad alcuni aspetti dello schema di regolamento in esame. In particolare, sottolinea che l'osservazione formulata nel parere con riguardo al comma 2 dell'articolo 2 recepisce gli orientamenti emersi con prevalenza nell'ambito del dibattito svolto. Si riserva comunque di integrare ulteriormente il parere con alcune delle osservazioni testè evidenziate.

La proposta di parere formulata dal relatore viene quindi posta ai voti ed è accolta, a maggioranza, dalla Commissione.

La seduta termina alle ore 15,15.

ISTRUZIONE (7^a)

MERCOLEDÌ 29 OTTOBRE 1997

144^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente

BISCARDI

Intervengono i sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione Masini e per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Guerzoni.

La seduta inizia alle ore 15,40.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il sottosegretario GUERZONI risponde congiuntamente alle interrogazioni nn. 3-00722, 3-01190 e 3-01366 (già 4-01491) del senatore Michele De Luca, con le quali vengono posti diversi quesiti sullo *status* giuridico dei medici specializzandi, nonché su un problema specifico prodottosi nell'università di Parma. Il Sottosegretario, nel consegnare una memoria scritta, riconosce in primo luogo che la disciplina attualmente vigente in Italia sullo *status* dei medici specializzandi è senza alcun dubbio inadeguata, tanto rispetto alle varie direttive comunitarie via via emanate - da ultimo la 93/16 CEE - quanto in relazione alle prestazioni richieste nelle corsie ospedaliere ai medici in questione. Benchè infatti già la prima normativa comunitaria (direttiva 75/362 CEE) facesse riferimento al concetto di adeguata retribuzione, il decreto legislativo n. 257 del 1991 ha disegnato la figura dei medici specializzandi quali studenti borsisti. Tale qualificazione giuridica comporta delicati problemi di compatibilità sia con le funzioni assistenziali richieste agli specializzandi, sia con la natura stessa del percorso formativo, che di per sè implica lo svolgimento in prima persona di attività mediche. Dalla inadeguata qualificazione dello *status* degli specializzandi discende anche una varietà di comportamenti da parte dei titolari dei corsi, alcuni dei quali non ritengono possibile affidare a studenti borsisti funzioni

delicate anche sotto il profilo giuridico: ne consegue anche un concreto pericolo di deterioramento qualitativo dei corsi in questione.

Il Governo, di fronte alla necessità di una ridefinizione legislativa della materia, ha sostenuto alla Camera dei deputati l'*iter* di un disegno di legge, già approvato in un testo unificato dalla Commissione cultura, per il quale si attendono ora i necessari pareri ai fini di una auspicata riassegnazione in sede legislativa. Il testo qualifica il medico specializzando come medico in formazione, introducendo una tipologia di rapporto professionale che si colloca in posizione intermedia fra il contratto di lavoro subordinato e quello di formazione-lavoro. Esso inoltre affronta anche i temi dell'accesso e della qualità dei percorsi formativi. Il Sottosegretario confida che per tale via sia possibile offrire finalmente una soddisfacente risposta tanto agli specializzandi, quanto soprattutto all'intero Paese; deve peraltro avvertire che non è stato ancora risolto il nodo della copertura finanziaria – gli oneri sono quantificati in 200 miliardi annui – ma auspica che sia possibile raggiungere una soluzione soddisfacente attraverso il concorso di regioni, Ministero della sanità e Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Quest'ultimo, per parte sua, è disponibile a partecipare alla spesa, anche a scapito di altri stanziamenti.

Sul piano amministrativo, poi, il Governo sta per emanare il decreto di programmazione per il triennio 1997-1999 (per il quale si attende dal Ministero della sanità la determinazione del fabbisogno), con il quale saranno anche modificate le procedure di selezione. Ricorda poi che un disegno di legge già approvato dal Senato (atto Senato n. 2287-*bis*, ora atto Camera n. 4206), all'articolo 1, comma 7, risolve il problema dell'accesso di medici extracomunitari ai corsi di specializzazione, mentre egli stesso, in sede di discussione al Senato del disegno di legge di conversione del decreto-legge 11 giugno 1996, n. 314, ha accolto un ordine del giorno della Commissione che impegnava il Governo a recuperare i posti non assegnati nei primi due anni del triennio per utilizzarli nell'anno accademico 1996-1997. Quanto infine allo specifico problema verificatosi nell'università di Parma, avverte che nell'appunto consegnato è analiticamente descritta la soddisfacente conclusione della vicenda.

Il senatore DE LUCA Michele si dichiara quasi soddisfatto per l'ammissione, da parte del Sottosegretario, circa l'inadeguatezza delle norme vigenti che regolano sia lo *status* degli specializzandi che la programmazione dei corsi. Dopo aver sottolineato che la futura disciplina dovrà assicurare l'efficacia dei percorsi formativi, invita il Governo a verificare la fondatezza delle accuse, mosse alla programmazione fin qui effettuata, di non aver tenuto conto delle reali prospettive di impiego, creando così disoccupazione. Chiede infine al Governo di offrire una soluzione definitiva a quei medici privi di cittadinanza – cita il caso di alcuni palestinesi – i quali rischiano di non poter accedere ai corsi di specializzazione, nonostante il lodevole impegno in tal senso di alcuni atenei come quello di Parma.

Passandosi allo svolgimento delle interrogazioni in materia di pubblica istruzione, il sottosegretario MASINI risponde congiuntamente alle

interrogazioni nn. 3-00680 e 3-00723 dei senatori Martelli ed altri, sulla gara d'appalto europea indetta dal Ministero della pubblica istruzione per la gestione della sua infrastruttura informatica.

Il Sottosegretario illustra analiticamente le vicende relative a tale gara di appalto, ricordando che, delle cinque imprese che hanno presentato domanda di partecipazione, solo quattro sono risultate in possesso dei prescritti requisiti e solo tre – la FINSIEL, il Raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) fra EDS Ltd., EDS s.p.a. e Ferrovie dello Stato, nonché il RTI fra ISSC, IBM, Olivetti e Syntax Processing – hanno presentato la propria offerta. La commissione giudicatrice doveva individuare l'offerta più vantaggiosa sulla base di due elementi, nel seguente ordine di preferenza: validità tecnica del progetto e prezzo richiesto. Non si poteva quindi escludere che – come è poi avvenuto – risultasse vincitrice una proposta più costosa ma tecnicamente più valida. Infatti la commissione giudicatrice, il 30 novembre 1996, ha stilato una graduatoria nella quale figurava al primo posto il RTI con capogruppo EDS Ltd., che aveva chiesto un prezzo di lire 630,5 miliardi. Invero, conclusi i lavori della commissione, la FINSIEL ha segnalato che le Ferrovie dello Stato erano prive dei requisiti richiesti ai partecipanti. Il Sottosegretario illustra quindi nel dettaglio le vicende successive, facendo presente che l'Amministrazione scolastica, nel richiedere un parere sulla questione all'Avvocatura dello Stato, non ha certo formulato due diversi quesiti – come si prospetta nelle interrogazioni – ma ha solo integrato la prima stesura. Il Sottosegretario afferma quindi che non risulta fondata l'affermazione secondo cui fra le imprese presenti nel RTI vincitore, ve ne fosse una che non avrebbe avuto titolo a partecipare alla gara; ciò è riconosciuto anche nel parere reso dall'Avvocatura generale dello Stato il 13 febbraio scorso. Nello stesso parere si esclude che ogni mutamento intervenuto nell'assetto di una delle imprese riunite faccia venir meno l'idoneità di essa e del RTI di cui fa parte a partecipare alla gara. Le vicende intervenute in seno alle Ferrovie dello Stato non hanno quindi determinato alcuna modificazione soggettiva della stessa società, che continua a far parte del RTI vincitore. La stessa società, del resto, ha confermato di essere comunque in grado di adempiere puntualmente alle obbligazioni derivanti dalla partecipazione al RTI e conseguentemente l'Amministrazione scolastica, lo scorso 4 marzo, ha aggiudicato la gara a questo. Il Sottosegretario illustra poi i successivi passaggi, che hanno visto la FINSIEL acquisire il controllo della TSF (società informatica precedentemente di proprietà delle Ferrovie dello Stato) e comunica che il TAR del Lazio ha respinto, lo scorso 26 giugno, la richiesta di annullamento previa sospensiva dell'aggiudicazione, avanzata dalle due società soccombenti. Di conseguenza, il 9 luglio, il Ministero ha stipulato il contratto con il RTI vincitore. Il Sottosegretario conclude che il Ministero non ha mai minimamente interferito nelle autonome valutazioni dell'Avvocatura generale dello Stato, nè mai ha avuto notizia di un parere nel quale si affermasse l'impossibilità di aggiudicare la gara al RTI guidato da EDS, dal momento che l'unico parere noto è quello menzionato in precedenza.

Il senatore MARTELLI si dichiara totalmente insoddisfatto, giudicando molto singolare che la gara abbia visto soccombere società operanti già da molti anni per il Ministero e proposte più convenienti per più di 100 miliardi rispetto a quella che ha vinto. Ricordato poi che la EDS Ltd compare per la prima volta sul mercato dell'informatica italiano ed ha assunto troppi incarichi che è risultata incapace di adempiere, afferma di essere in possesso di un primo parere dell'Avvocatura dello Stato, negativo nei confronti della EDS Ltd, divenuto poi positivo, a seguito degli incontri effettuati dall'Avvocato generale dello Stato e di una strana votazione. Appare singolare e significativo – conclude – che l'estensore del primo parere non abbia voluto sottoscrivere il secondo.

Il sottosegretario MASINI risponde quindi all'interrogazione n. 3-01281 del senatore Mulas, sulla soppressione di alcune classi scolastiche nel comune di Bono in provincia di Sassari, facendo presente che il problema segnalato è già stato risolto nel senso auspicato dall'interrogante.

Il senatore MULAS risponde esprimendo rammarico perchè l'anno scolastico, nelle sedi interessate, è iniziato con ritardo e le popolazioni hanno dovuto ricorrere a dimostrazioni di protesta per conseguire il risultato auspicato. Permane inoltre un clima di incertezza circa il futuro dell'istituto agrario nel comune di Bono; ciò è tanto più grave se si considera che esso è l'unica presenza significativa dello Stato e andrebbe rafforzato, stante il carattere prevalentemente agricolo dell'economia locale.

Il senatore RESCAGLIO dichiara di avere sottoscritto le interrogazioni 3-01028 e 3-01075 del senatore Bergonzi.

Il sottosegretario MASINI risponde quindi all'interrogazione n. 3-01028 del senatore Bergonzi, sul problema degli insegnanti precari, ricordando dapprima le vicende che hanno indotto il Governo ad emanare il decreto-legge 19 maggio 1997, n. 129, poi convertito con modificazioni dalla legge n. 229 del 18 luglio, per la graduazione nell'accoglimento delle numerose domande di pensionamento presentate dai docenti. Dopo aver ordinato le domande in base all'età anagrafica – come previsto dal decreto-legge – è emerso che potevano essere accolte fin d'ora le domande di tutti coloro che sono nati entro il 31 agosto 1936; inoltre sono state accolte le domande del personale femminile che abbia compiuto 60 anni fra il 1° settembre 1996 e il 31 agosto 1997. Per il corrente anno scolastico si è subito provveduto alle nuove nomine sui posti resisi liberi, grazie anche alla proroga di un anno della validità delle graduatorie introdotta dalla legge 2 ottobre 1997, n. 340.

Quanto poi al problema dei docenti precari, la sua soluzione si lega all'approvazione del disegno di legge n. 932, attualmente all'esame della Commissione. Il Sottosegretario ricorda infatti che un emendamento a tale disegno di legge prevede che, contemporaneamente all'indizione del primo concorso per titoli ed esami, venga indetta una sessione di esami

riservata ai precari con determinati requisiti di servizio, previa frequenza di un corso di 120 ore; su tale emendamento è stato acquisito – come è noto – il parere non ostativo della Commissione bilancio. Il Sottosegretario conclude pertanto auspicando una rapida approvazione di tale disegno di legge.

Il senatore RESCAGLIO prende atto della risposta.

Il sottosegretario MASINI risponde infine all'interrogazione n. 3-01075 del senatore Bergonzi, sulla riorganizzazione della rete scolastica nella provincia di Cremona, ricordando in primo luogo che l'amministrazione scolastica si è trovata strettamente vincolata ad applicare le puntuali disposizioni contenute nella legge 23 dicembre 1996, n. 662 (collegato 1997), all'articolo 1, commi 70 e seguenti. Il provveditore di Cremona ha quindi definito l'organico della scuola media entro i precisi limiti a lui dettati. Il tempo scuola prolungato è stato autorizzato secondo criteri selettivi imposti dalla limitatezza delle risorse disponibili; infine, le classi in cui sono stati inseriti due handicappati – cosa peraltro non preclusa dalle norme vigenti – sono solo tre. Il Sottosegretario conclude esprimendo l'auspicio di una sollecita approvazione del disegno di legge istitutivo del Fondo per l'offerta formativa (atto Senato n. 2722).

Il senatore RESCAGLIO, nel prendere atto della risposta, ricorda che la disciplina del sostegno agli alunni handicappati potrà essere modificata dal disegno di legge collegato alla manovra finanziaria ora all'esame del Senato.

Il presidente BISCARDI dichiara concluso lo svolgimento di interrogazioni.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C07^a, 0052^o)

Il PRESIDENTE avverte che una delegazione di esperti dell'OCSE sta visitando l'Italia per effettuare una valutazione dei progetti di riforma del sistema scolastico italiano in relazione a quello degli altri Paesi membri dell'OCSE e, in tale quadro, ha espresso il vivo desiderio di incontrare una rappresentanza della Commissione. Avverte quindi che l'Ufficio di Presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, potrà essere convocato la settimana prossima, martedì 4 novembre, per incontrare la suddetta delegazione. (R029 000, C07^a, 0020^o)

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,40.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

MERCLEDÌ 29 OTTOBRE 1997

136ª Seduta*Presidenza del Presidente*

GIOVANELLI

*La seduta inizia alle ore 16,35.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Schema di decreto legislativo di integrazioni e modifiche al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio (n. 164)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi degli articoli 1, 2, 36 e 38 della legge 22 febbraio 1994 n. 146, degli articoli 1, 3, 6 e 43 della legge 6 febbraio 1996, n. 52. Rinvio del seguito dell'esame)
(R144 003, C13ª, 0002º)

Il presidente GIOVANELLI annuncia che, stante l'opportunità di proseguire le audizioni condotte dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi sullo schema di decreto in titolo, il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONE

Il presidente GIOVANELLI annuncia che la Commissione tornerà a riunirsi domani, giovedì 30 ottobre 1997, alle ore 8,30, col medesimo ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 16,40.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

MERCOLEDÌ 29 OTTOBRE 1997

54ª Seduta

Presidenza del Presidente
BEDIN

Interviene il ministro dell'ambiente Ronchi.

La seduta inizia alle ore 8,35.

OSSERVAZIONI E PROPOSTE SU ATTI DEL GOVERNO

Integrazioni e modifiche al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 recante attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio

(Esame ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento. Osservazioni favorevoli e proposte di modifiche alla 13ª Commissione)
(R144 003, C13ª, 0002º)

Sullo schema di decreto legislativo in titolo riferisce alla Giunta il relatore PAPPALARDO il quale rileva come il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, abbia inteso rispondere alle sollecitazioni mosse dalla Commissione con la lettera di messa in mora del 27 febbraio 1996 in relazione all'attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio. La Commissione, tuttavia, preso atto che il suddetto decreto legislativo ha innovato la legislazione del settore, con una nota dello scorso 29 settembre ha formulato ulteriori osservazioni in ordine alle quali è stato predisposto lo schema di decreto legislativo in esame, che integra e modifica il decreto legislativo n. 22 del 1997.

Tale provvedimento consta di sette articoli che recano disposizioni concernenti, rispettivamente, la gestione dei rifiuti in generale ed una serie di chiarimenti volte a superare le censure della Commissione europea, la modifica della disciplina degli interventi di bonifica dei siti inquinati, le competenze delle regioni ed i contenuti dei piani di gestione regionali, integrazioni e modifiche delle norme sull'osservatorio nazionale sui rifiuti, chiarimenti sulla disciplina in materia di gestione degli

imballaggi connessi alle osservazioni dell'Unione europea, rifiuti sanitari e veicoli a motore nonché, infine, integrazioni e correzioni alla disciplina del sistema sanzionatorio.

Riconoscendo come in passato si siano verificati clamorosi esempi di disapplicazione della normativa comunitaria in materia ambientale, il relatore rileva tuttavia come talune procedure di infrazione recentemente avviate da parte della Commissione europea risultino connotate da una eccessiva rigidità interpretativa delle norme comunitarie in materia di salute, tutela dell'ambiente e concorrenza. In taluni casi, infatti, si riscontra nelle osservazioni della Commissione europea la pretesa di una trascrizione letterale delle disposizioni delle direttive nella legislazione nazionale piuttosto che una loro trasposizione consona alle peculiarità del nostro ordinamento. Osservando come in taluni casi i rilievi mossi dall'Unione europea risultino oggettivamente eccessivi – come, ad esempio, l'asserzione che la presenza di disposizioni transitorie, di cui all'articolo 57 del decreto legislativo n. 22 del 1997, configuri una effettiva non trasposizione – l'oratore ritiene che il provvedimento in esame risponda nel suo complesso alle osservazioni dell'Unione europea e propone, pertanto, di esprimere su di esso un'opinione favorevole.

Tale giudizio favorevole, peraltro, non esclude l'esigenza di chiedere alcuni chiarimenti al Governo in ordine a taluni dei rilievi avanzati dalla Commissione europea nella nota dello scorso 29 settembre. In particolare, nel testo in esame non sembrerebbe individuabile un riscontro alle osservazioni sull'articolo 8 del decreto legislativo n. 22 del 1997, in merito alle categorie escluse dal campo di applicazione del decreto, all'articolo 12, comma 4 del decreto, che consente alle piccole imprese di adempiere all'obbligo della tenuta dei registri anche tramite le organizzazioni di categoria, ed all'articolo 13, comma 1, che consente il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti.

Il senatore BETTAMIO interviene in via preliminare osservando come la Giunta non possa esprimere un'opinione favorevole ove non vengano offerti dei chiarimenti sulle osservazioni esposte dal relatore.

Il ministro RONCHI dà atto al relatore di aver individuato i tre aspetti più problematici della materia disciplinata dal provvedimento in titolo. In particolare l'oratore richiama l'attenzione della Giunta su quei rilievi della Commissione europea che presuppongono una interpretazione formale della direttiva, nella parte in cui si contesta il fatto che non sia stato attribuito alle Regioni il potere di individuare i siti di smaltimento. Tale osservazione sembra impropria al Ministro in quanto spetta agli Stati membri definire la rispettiva organizzazione interna ed in questo caso l'Italia ha previsto di attribuire alle Regioni il potere di individuare le aree dove non possono essere collocati i siti lasciando alle Province il compito della scelta finale. Altro aspetto contestato dalla Commissione europea, che non troverebbe effettivo riscontro, è quello dell'individuazione dei soggetti competenti per le campagne di informazione laddove dovrebbe essere riconosciuta all'Italia la facoltà di individuare dei soggetti diversi dal Ministero in ordine a tali adempimenti.

Con riferimento alle specifiche osservazioni esposte dal relatore il ministro Ronchi rileva come l'articolo 13 del decreto legislativo n. 22 del 1997 preveda la possibilità di emanare ordinanze urgenti qualora si verificino situazioni di eccezionale necessità sia in relazione alla gestione dei rifiuti pericolosi, come previsto anche dalla direttiva 91/689/CEE, sia in ordine agli altri rifiuti. Considerando i rigorosi criteri e modalità che si applicano a tali ordinanze di emergenza – che, pur costituendo una deroga alla disciplina generale, devono rispettare una serie di requisiti di sicurezza sanitaria – non sembra ragionevole ritenerli illegittimi, solo perchè non previsti dalla direttiva 91/156/CEE, considerando l'esigenza, che invece si può manifestare, di far fronte a situazioni di emergenza per quanto riguarda i rifiuti non pericolosi.

Rispondendo ad un breve quesito del senatore BETTAMIO sul comportamento degli altri Stati membri il MINISTRO rileva come anche essi si avvalgano della possibilità di attuare delle deroghe anche se l'evenienza è resa più acuta in Italia dall'alta quantità di rifiuti che viene gestita nelle discariche, superiore all'80 per cento, laddove all'estero è maggiore il ricorso ad altre forme di gestione, quali il riciclaggio e l'incenerimento.

Per quanto concerne le annotazioni di carico e scarico il Ministro dichiara la volontà del Governo di resistere in sede comunitaria in quanto, giacchè la direttiva 91/156/CEE non specifica dove debbano essere collocati i relativi registri, ritiene infondata la critica della Commissione sulle disposizioni che consentono alle piccole imprese il ricorso all'ausilio delle organizzazioni di categoria.

L'oratore conviene con le osservazioni del relatore per quanto attiene all'articolo 8 del decreto legislativo n. 22 del 1997, concernente le categorie di rifiuti per cui non si applica la disciplina. A tale proposito il Ministro dichiara la propria disponibilità a modificare le disposizioni contestate dalla Commissione europea tenendo conto, tra l'altro, che taluni materiali destinati al recupero tecnicamente non dovrebbero neanche essere considerati rifiuti, che l'eliminazione dei materiali litoidi e vegetali dalle categorie escluse non comporta grossi problemi e che, per quanto concerne gli scarti alimentari, si applica una ben più rigorosa disciplina di tutela igienico-sanitaria.

Il senatore VERTONE GRIMALDI sottolinea l'esigenza di svolgere una riflessione sulle motivazioni che hanno indotto la Commissione ad assumere un atteggiamento così critico nei confronti dell'Italia che, a suo giudizio, devono essere ricondotte alla dispersione di competenze fra Regioni ed Enti locali in ordine alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti. In tale contesto l'esercizio dei rispettivi poteri di veto prevale sull'adozione di decisioni operative creando situazioni di incertezza che non possono non destare preoccupazione nella Commissione europea.

Il senatore BESOSTRI, come già è stato rilevato nel corso della discussione della legge comunitaria, attribuisce la fonte primaria del con-

tenzioso sull'attuazione delle direttive comunitarie alla scarsa partecipazione alla fase ascendente. In base ai Trattati, infatti, le direttive dovrebbero vincolare gli Stati solamente in ordine agli obiettivi da perseguire lasciando piena libertà in merito agli strumenti. Con il nome di direttive vengono invece adottati sempre più frequentemente, nel generale disinteresse, dei provvedimenti comunitari che costituiscono nella sostanza dei regolamenti di dettaglio. A tale riguardo appare risibile che la Commissione consideri inammissibili disposizioni nazionali che non siano espressamente vietate dalle direttive ovvero che siano improntate ad un maggior rigore.

In relazione al problema dei registri di carico e scarico delle piccole imprese l'oratore propone che si conservi la possibilità di ricorrere alle organizzazioni di categoria obbligando tuttavia tali aziende a conservare presso la propria sede copia delle annotazioni trasmesse alle suddette organizzazioni.

Il relatore PAPPALARDO si dichiara soddisfatto dei chiarimenti esposti dal ministro Ronchi e conviene con il senatore Besostri che il processo di armonizzazione della legislazione europea non può essere inteso in senso letterale altrimenti si giunge a forme di esasperazione, quali la pretesa che i provvedimenti nazionali di recepimento debbano avere efficacia retroattiva per assicurare il rispetto dei termini delle direttive.

Il senatore VERTONE GRIMALDI ribadisce come il rigore della Commissione europea possa essere ascrivibile alla situazione di confusione amministrativa che si evince, fra l'altro, dai ritardi nella realizzazione delle opere pubbliche.

Il ministro RONCHI sottolinea l'impossibilità materiale di costringere gli operatori del settore ad applicare i provvedimenti di recepimento delle direttive con effetto retroattivo e ribadisce la titolarità dello Stato a definire la ripartizione delle competenze fra i vari soggetti interni in ordine all'applicazione delle direttive stesse.

Il senatore BETTAMIO prende atto con soddisfazione che un'alta percentuale di rifiuti viene regolarmente gestita negli impianti di smaltimento e chiede quali iniziative siano state assunte dai Ministeri dell'ambiente, dell'agricoltura e dell'industria per modificare l'attuale tendenza e ricorrere, utilizzando eventualmente i finanziamenti comunitari, a forme di gestione dei rifiuti alternative, quali l'incenerimento e il riciclaggio.

Il ministro RONCHI replica rilevando come gli obiettivi delineati dal senatore Bettamio rientrino tra gli scopi del decreto legislativo n. 22 del 1997, che reca tra l'altro disposizioni volte ad incentivare la raccolta differenziata, la quale consentirebbe a sua volta un maggior impiego dei rifiuti come combustibile per la produzione di energia elettrica caratterizzato da emissioni meno inquinanti del petrolio e del carbone.

Rispondendo ad un quesito del senatore TAPPARO sui fanghi di depurazione il MINISTRO illustra come essi siano destinati generalmente ad essere riutilizzati come composti per l'agricoltura ovvero come materiali di riempimento.

Il senatore BESOSTRI osserva che, in assenza di misure specifiche, il rispetto dell'autonomia finanziaria dell'ENEL comporta che l'impiego dei rifiuti come combustibili per la produzione di energia elettrica sia soggetto alle scelte di tale Ente ed alle oscillazioni tariffarie.

Il senatore TAPPARO si associa nel chiedere chiarimenti sulle connessioni tra il fabbisogno di energia elettrica e l'utilizzo dei rifiuti come combustibile.

Il ministro RONCHI rileva come già siano disponibili molti impianti per l'impiego dei rifiuti come combustibile per la produzione di energia elettrica e come, considerando le potenzialità produttive già disponibili e la possibilità di importare energia elettrica di produzione nucleare a basso costo dalla Francia, l'ENEL sia indotta a preferire l'utilizzo dei rifiuti come combustibile negli impianti esistenti piuttosto che ipotizzare la costruzione di nuovi impianti. Tale orientamento è stato ulteriormente rafforzato dal programma dell'ENEL volto a riammodernare gli impianti minori, che ha condotto a una crescita di capacità produttive. Inoltre la domanda di energia è stata saturata con l'installazione di numerose centrali a gas al punto che sono stati sospesi gli incentivi a tali centrali.

Su proposta del presidente BEDIN la Giunta conferisce pertanto mandato al relatore a redigere osservazioni favorevoli sullo schema di decreto legislativo in titolo, con le proposte di modifica emerse nel dibattito.

(123) MANIERI ed altri. - *Istituzione dell'ordine nazionale degli odontoiatri e modifiche alla legge 24 luglio 1985, n. 409*

(252) DI IORIO ed altri. - *Istituzione dell'Ordine nazionale degli odontoiatri, nonché trasformazione in facoltà universitaria degli attuali corsi di laurea in odontoiatria e protesi dentaria*

(1145) MAZZUCA POGGIOLINI. - *Disciplina della professione di odontoiatra*

(2246) BETTAMIO ed altri. - *Modifiche della legge 24 luglio 1985, n. 409 e istituzione dell'ordine degli odontoiatri*

(2653) Disciplina della professione di odontoiatra, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge dei deputati Calderoli; Caccavari ed altri; Mussolini; Gambale; Saia ed altri

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Parere alla 12^a Commissione: favorevole con osservazioni sui disegni di legge nn. 2246 e 2653; contrario sui disegni di legge nn. 123, 252 e 1145)

Il presidente relatore BEDIN ricorda come in occasione dell'illustrazione dei provvedimenti in titolo, lo scorso 17 settembre, abbia rac-

comandato di utilizzare come testo di riferimento il disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati AS 2653, che risulta quello più in linea con la normativa e la giurisprudenza comunitaria, eventualmente integrato con le disposizioni di raccordo con la normativa comunitaria di cui agli articoli 3 e 12 del disegno di legge AS 2246, rilevando altresì di non aver ricevuto osservazioni sulle considerazioni già esposte. Al riguardo l'oratore ribadisce come la Giunta non possa che esprimere, per quanto di competenza, un parere contrario sui disegni di legge AS 123, AS 252 e AS 1145, che non tengono conto della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 1° giugno 1995.

Sottolineando l'esigenza di chiedere alla Commissione di merito di verificare se l'attuale formulazione dell'articolo 4 dell'AS 2653 corrisponda alle intese intercorse tra la Commissione e il Governo, onde prevenire l'insorgere di un ulteriore contenzioso per quanto riguarda l'accesso alla professione di odontoiatra dei laureati in Medicina e Chirurgia immatricolati al relativo corso di laurea dal 1980-81 al 1984-85, il Presidente relatore propone di esprimere un parere favorevole sul suddetto disegno di legge e sul disegno di legge AS 2246, con le osservazioni esposte nella precedente seduta.

In particolare l'oratore ricorda, in relazione al disegno di legge AS 2653, l'esigenza di aggiungere tra i requisiti, di cui all'articolo 3, comma 4, lettera b), l'appartenenza all'albo degli odontoiatri al momento dell'entrata in vigore della nuova legge e la necessità di un coordinamento tra le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 3 in merito all'iscrizione all'albo dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea. Per quanto concerne il disegno di legge n. 2246 si rende necessaria una valutazione approfondita sulla norma transitoria introdotta dall'articolo 14, laddove prevede la possibilità di esercitare la professione sanitaria di odontoiatra per i laureati in medicina e chirurgia iscritti al relativo corso di laurea dopo il 28 gennaio 1980, iscritti alle scuole di specializzazione in odontostomatologia entro il 31 dicembre 1993. Anche tale norma, infatti, in assenza di una verifica in sede comunitaria, rischierebbe concretamente di generare un nuovo contenzioso.

La Giunta, quindi, conferisce mandato al Presidente relatore a redigere un parere sui disegni di legge in titolo nei termini emersi.

(554) BISCARDI ed altri. - Disciplina del diritto di asilo

(2425) Norme in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Parere alla 1ª Commissione: favorevole)

Riprende l'esame rinviato nella seduta dell'8 ottobre.

Il relatore TAPPARO ricorda come, sulla base delle richieste emerse nel dibattito svoltosi nelle precedenti sedute, abbia raccolto ed esposto delle informazioni sulle procedure di valutazione delle richieste di asilo vigenti negli altri Stati membri dell'Unione europea e come, da ultimo, anche dai riscontri effettuati circa la normativa che viene applicata

in Germania, Spagna e presso altri paesi risulti generalmente lo svolgimento di un iter piuttosto rapido per l'esame della sussistenza dei requisiti preliminari di ammissibilità della domanda. Tenendo conto delle considerazioni già esposte l'oratore propone infine di esprimere un parere favorevole sui disegni di legge in titolo.

La Giunta, pertanto, conferisce mandato al relatore ad esprimere un parere nei termini emersi.

La seduta termina alle ore 9,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le riforme costituzionali

MERCOLEDÌ 29 OTTOBRE 1997

Presidenza del Presidente
Massimo D'ALEMA

La seduta inizia alle ore 9,50.

*SEGUITO DELL'ESAME DEL PROGETTO DI LEGGE DI REVISIONE DELLA
PARTE SECONDA DELLA COSTITUZIONE*

La Commissione prosegue l'esame degli emendamenti riferiti alle disposizioni in materia di giustizia del progetto di riforma della parte seconda della Costituzione.

Massimo D'ALEMA, Presidente, ricorda che il relatore ha predisposto, sulla base dei lavori del Comitato ristretto e degli emendamenti presentati, alcune formulazioni degli articoli in questione, pubblicate nel resoconto sommario della seduta di ieri.

Il senatore Luciano GASPERINI (gruppo lega nord per la Padania indipendente) chiede di posporre la prosecuzione dell'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 122 a quello degli emendamenti riferiti all'articolo 126.

Massimo D'ALEMA, Presidente, fa presente di non poter accogliere tale richiesta, essendosi già in larga parte svolto il dibattito concernente gli emendamenti all'articolo 122; peraltro, atteso il collegamento logico tra tali questioni, prima dell'effettuazione delle votazioni sull'articolo 122, chiederà la Commissione a pronunciarsi sul principio – contenuto nell'emendamento Maroni ed altri C.126.5 – dell'elezione popolare dei magistrati del pubblico ministero.

Intervengono quindi sugli emendamenti riferiti all'articolo 122 il deputato Enrico BOSELLI (gruppo misto-socialisti italiani), i senatori Marida DENTAMARO (gruppo federazione cristiano democratica-CDU), Antonio LISI (gruppo alleanza nazionale), Fausto MARCHETTI (gruppo rifondazione comunista-progressisti), i deputati

Natale D'AMICO (gruppo rinnovamento italiano), Marco BOATO (gruppo misto-verdi-l'Ulivo), *relatore sul sistema delle garanzie*, i senatori Mario RIGO (gruppo misto), Leopoldo ELIA (gruppo partito popolare italiano), Salvatore SENESE (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) e Maurizio PIERONI (gruppo verdi-l'Ulivo).

Interviene altresì sull'ordine dei lavori il senatore Giovanni PELLEGRINO (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo).

Dopo dichiarazioni di voto dei senatori Giulio MACERATINI (gruppo alleanza nazionale), Francesco D'ONOFRIO (gruppo federazione cristiano democratica-CCD), Marcello PERA (gruppo forza Italia), dei deputati Sergio MATTARELLA (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo), Armando COSSUTTA (gruppo rifondazione comunista-progressisti), Natale D'AMICO (gruppo rinnovamento italiano), dei senatori Mario RIGO (gruppo misto) e Cesare SALVI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), contrario il relatore, la Commissione respinge il principio dell'elezione popolare dei magistrati del pubblico ministero, contenuto nell'emendamento Maroni ed altri C.126.5.

Il senatore Luciano GASPERINI (gruppo lega nord per la Padania indipendente), dichiara quindi, a nome dei presentatori, di non insistere per la votazione dell'emendamento Fontan e altri C.122.122.

Dopo un intervento del senatore Ortensio ZECCHINO (gruppo partito popolare italiano), contrario il relatore, la Commissione approva i primi due periodi dell'emendamento Follieri e altri S.122.216, identici ai primi due periodi del quarto comma dell'articolo 122 del testo approvato dalla Commissione il 30 giugno 1997. Dopo un intervento del deputato Marco BOATO (gruppo misto-verdi-l'Ulivo), relatore sul sistema delle garanzie, il senatore Ortensio ZECCHINO (gruppo partito popolare italiano) riformula la restante parte dell'emendamento in esame, nel senso di aggiungere al quarto periodo, dopo le parole: «le assunzioni», le seguenti: «e la formazione»; e di sostituire, al quinto periodo, le parole: «disegni e proposte di legge» con le seguenti: «disegni di legge di iniziativa del Governo». Dopo ulteriori interventi del senatore Marcello PERA (gruppo forza Italia), del deputato Marco BOATO (gruppo misto-verdi-l'Ulivo), *relatore sul sistema delle garanzie*, di Massimo D'ALEMA, Presidente, e del senatore Mario GRECO (gruppo forza Italia), il senatore Ortensio ZECCHINO (gruppo partito popolare italiano) accetta di riferire all'articolo 124 il terzo, il quarto e il quinto periodo dell'emendamento S.122.216.

Il deputato Marco BOATO (gruppo misto-verdi-l'Ulivo), *relatore sul sistema delle garanzie*, precisa che – a seguito dell'approvazione dei primi due periodi dell'emendamento Follieri e altri S.122.216, che è riferito al quarto comma dell'articolo 122 – le modifiche da lui proposte ai restanti commi di tale articolo debbono intendersi precluse, fatta eccezione per la soppressione, all'ultimo comma, della parola: «elettive».

Intervengono quindi per dichiarazione di voto Massimo D'ALEMA, Presidente, il senatore Marcello PERA (gruppo forza Italia), i deputati Giuseppe TATARELLA (gruppo alleanza nazionale), Franco MARINI (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo), Armando COSSUTTA (gruppo rifondazione comunista-progressisti), il senatore Luciano GASPERINI (gruppo lega nord per la Padania indipendente), i deputati Pierferdinando CASINI (gruppo CCD), Valdo SPINI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), i senatori Maurizio PIERONI (gruppo verdi-l'Ulivo) e Fausto MARCHETTI (gruppo rifondazione comunista-progressisti).

Dopo un intervento del senatore Mario GRECO (gruppo forza Italia), la Commissione approva infine il testo dell'articolo 122, come risultante dall'approvazione dei primi due commi dell'emendamento S.122.216, sostitutivi del quarto comma, e dalla soppressione, all'ultimo comma, della parola: «elettive». Risultano conseguentemente respinti tutti gli emendamenti a tale articolo non integralmente assorbiti (*vedi allegato al resoconto stenografico*).

Dopo un intervento del senatore Giovanni PELLEGRINO (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), la Commissione approva il testo dell'articolo 123 predisposto dal relatore, risultando conseguentemente respinti tutti gli emendamenti non integralmente assorbiti (*vedi allegato al resoconto stenografico*).

Il deputato Marco BOATO (gruppo misto-verdi-l'Ulivo), *relatore sul sistema delle garanzie*, propone di accantonare – e la Commissione consente – l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 124 al fine di poter coordinare il testo da lui proposto con le deliberazioni appena assunte in ordine all'articolo 122.

Dopo interventi dei senatori Ortensio ZECCHINO (gruppo partito popolare italiano), Mario GRECO (gruppo forza Italia) e Marcello PERA (gruppo forza Italia), la Commissione passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 125.

Intervengono i deputati Marco BOATO (gruppo misto-verdi-l'Ulivo), *relatore sul sistema delle garanzie*, Tiziana PARENTI (gruppo forza Italia), Antonio SODA (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), il senatore Giovanni PELLEGRINO (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), il deputato Natale D'AMICO (gruppo rinnovamento italiano), i senatori Marcello PERA (gruppo forza Italia) e Giovanni RUSSO (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo).

Dopo ulteriori interventi dei senatori Marcello PERA (gruppo forza Italia), Giulio MACERATINI (gruppo alleanza nazionale), dei deputati Natale D'AMICO (gruppo rinnovamento italiano), Marco BOATO (gruppo misto-verdi-l'Ulivo), *relatore sul sistema delle garanzie*, e di Massimo D'ALEMA, Presidente, la Commissione respinge la proposta –

contenuta nella formulazione alternativa dell'articolo 125 proposta dal relatore – di elezione diretta dei componenti della Corte di giustizia della magistratura ed approva quella – contenuta nel testo del suddetto articolo proposto in via principale dal relatore – di elezione di tali componenti nell'ambito dei Consigli superiori della magistratura ordinaria e amministrativa.

La Commissione respinge altresì la proposta di espungere, dall'ultimo comma del testo del relatore, la formulazione secondo cui la legge può prevedere l'articolazione in sezioni della Corte di giustizia della magistratura.

Il deputato Marco BOATO (gruppo misto-verdi-l'Ulivo), *relatore sul sistema delle garanzie*, accetta di riformulare il testo da lui proposto, nel senso di aggiungere, alla fine del primo comma, le parole: «per violazione di legge».

La Commissione approva quindi il testo dell'articolo 125 come riformulato dal relatore, risultando conseguentemente respinti tutti gli emendamenti non integralmente assorbiti (*vedi allegato al resoconto stenografico*).

Si passa successivamente all'esame del testo dell'articolo 125-bis, predisposto dal relatore sulla base dei lavori del Comitato ristretto e degli emendamenti presentati.

Intervengono il deputato Marco BOATO (gruppo misto-verdi-l'Ulivo), *relatore sul sistema delle garanzie*, i senatori Mario GRECO (gruppo forza Italia), Giulio MACERATINI (gruppo alleanza nazionale), Luciano GASPERINI (gruppo lega nord per la Padania indipendente), i deputati Natale D'AMICO (gruppo rinnovamento italiano), Tiziana PARENTI (gruppo forza Italia), i senatore Marcello PERA (gruppo forza Italia), Ortensio ZECCHINO (gruppo partito popolare italiano), il deputato Pietro FOLENA (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) e il senatore Fausto MARCHETTI (gruppo rifondazione comunista-progressisti).

La Commissione approva quindi il testo dell'articolo 125-bis proposto dal relatore, riformulato da quest'ultimo nel senso di aggiungere, alla fine del secondo periodo del primo comma, dopo la parola: «carica», le seguenti: «o professione»; e, al quinto comma, dopo la parola: «riferisce», la seguente: «annualmente».

Si passa successivamente all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 126.

Dopo interventi dei senatori Giovanni PELLEGRINO (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), Stefano PASSIGLI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) e Marcello PERA (gruppo forza Italia), Massimo D'ALEMA, Presidente, sospende la seduta, che proseguirà nel pomeriggio.

La seduta, sospesa alle ore 13,40, è ripresa alle ore 15,55.

Intervengono sugli emendamenti riferiti all'articolo 126 il deputato Tiziana PARENTI (gruppo forza Italia), il senatore Francesco TABLADINI (gruppo lega nord per la Padania indipendente), i deputati Natale D'AMICO (gruppo rinnovamento italiano), Pietro FOLENA (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), i senatori Antonio LISI (gruppo alleanza nazionale), Giovanni RUSSO (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), Mario GRECO (gruppo forza Italia), Stefano PASSIGLI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), il deputato Marco BOATO (gruppo misto-verdi-l'Ulivo), *relatore sul sistema delle garanzie*, Massimo D'ALEMA, Presidente e il senatore Marcello PERA (gruppo forza Italia).

Il deputato Marco BOATO (gruppo misto-verdi-l'Ulivo), *relatore sul sistema delle garanzie*, riformula il testo da lui proposto nel senso di sostituire, al quinto comma, le parole: «la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici di primo grado» con le seguenti: «la nomina di magistrati onorari per funzioni attribuite a magistrati di primo grado».

Dopo interventi del deputato Marco BOATO (gruppo misto-verdi-l'Ulivo), *relatore sul sistema delle garanzie*, del senatore Giovanni PELLEGRINO (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), di Massimo D'ALEMA, Presidente, del deputato Sergio MATTARELLA (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo) e del senatore Marcello PERA (gruppo forza Italia), essendosi il relatore rimesso alla Commissione, quest'ultima approva l'emendamento Soda e altri C.126.144.

Dopo interventi del senatore Marcello PERA (gruppo forza Italia), Massimo D'ALEMA, Presidente, dei deputati Tiziana PARENTI (gruppo forza Italia), Marco BOATO (gruppo misto-verdi-l'Ulivo), *relatore sul sistema delle garanzie*, del senatore Ortensio ZECCHINO (gruppo partito popolare italiano), del deputato Enrico BOSELLI (gruppo misto-socialisti italiani), dei senatori Giovanni PELLEGRINO (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), Giulio MACERATINI (gruppo alleanza nazionale), Giovanni RUSSO (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), del deputato Natale D'AMICO (gruppo rinnovamento italiano), dei senatori Agazio LOIERO (gruppo federazione cristiano democratica-CCD), Luciano GASPERINI (gruppo lega nord per la Padania indipendente) e Mario RIGO (gruppo misto), contrario il relatore, la Commissione respinge il primo comma dell'emendamento Parenti e altri C.126.4.

Dopo interventi del deputato Marco BOATO (gruppo misto-verdi-l'Ulivo), *relatore sul sistema delle garanzie*, dei senatori Antonio LISI (gruppo alleanza nazionale), Mario GRECO (gruppo forza Italia), Giulio MACERATINI (gruppo alleanza nazionale), di Massimo D'ALEMA, Presidente e del senatore Ortensio ZECCHINO (gruppo partito popolare italiano), contrario il relatore, la Commissione respinge l'emendamento Lisi S.126.33.

Dopo interventi di Massimo D'ALEMA, Presidente, dei senatori Marcello PERA (gruppo forza Italia), Francesco D'ONOFRIO (gruppo federazione cristiano democratica-CCD), Ortensio ZECCHINO (gruppo partito popolare italiano), del deputato Marco BOATO (gruppo misto-verdi-l'Ulivo), *relatore sul sistema delle garanzie*, e del senatore Ettore Antonio ROTELLI (gruppo forza Italia), contrario il relatore, la Commissione respinge l'emendamento Zecchino e altri S.126.211.

Dopo un intervento del deputato Pietro FOLENA (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), che dichiara anche a nome degli altri presentatori, di non insistere per la votazione dell'emendamento Salvi e altri S.126.6, e interventi del deputato Marco BOATO (gruppo misto-verdi-l'Ulivo), *relatore sul sistema delle garanzie*, del senatore Marcello PERA (gruppo forza Italia) e del deputato Rocco BUTTIGLIONE (gruppo misto-CDU), il deputato Natale D'AMICO (gruppo rinnovamento italiano) dichiara di non insistere per la votazione del suo emendamento C.126.16.

Dopo interventi del senatore Giulio MACERATINI (gruppo alleanza nazionale), del deputato Marco BOATO (gruppo misto-verdi-l'Ulivo), *relatore sul sistema delle garanzie*, di Massimo D'ALEMA, Presidente, del senatore Luciano GASPERINI (gruppo lega nord per la Padania indipendente), del deputato Pietro FOLENA (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), del senatore Marcello PERA (gruppo forza Italia) e del deputato Tiziana PARENTI (gruppo forza Italia), la Commissione respinge la proposta del senatore Maceratini di sopprimere al quarto comma la parola: «penali». Approva, quindi, il testo dell'articolo 126 predisposto dal relatore, risultando conseguentemente respinti tutti gli emendamenti riferiti al medesimo articolo, non integralmente assorbiti (*vedi allegato al resoconto stenografico*).

Passa, successivamente, all'esame gli emendamenti riferiti all'articolo 127.

Intervengono i senatori Mario GRECO (gruppo forza Italia), Massimo VILLONE (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), Fausto MARCHETTI (gruppo rifondazione comunista-progressisti), il deputato Natale D'AMICO (gruppo rinnovamento italiano), il senatore Giovanni PELLEGRINO (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), il deputato Marco BOATO (gruppo misto-verdi-l'Ulivo), *relatore sul sistema delle garanzie*, che dichiara di voler predisporre una nuova formulazione dell'ultimo comma.

Massimo D'ALEMA, Presidente, consentendo la Commissione, propone di accantonare l'ultimo comma dell'articolo 127. Pone quindi in votazione l'articolo 127 limitatamente ai primi cinque commi.

La Commissione approva l'articolo 127, limitatamente ai primi cinque commi, risultando conseguentemente respinti tutti gli emendamenti riferiti a tali commi, non integralmente assorbiti (*vedi allegato al resoconto stenografico*).

Massimo D'ALEMA, Presidente, rinvia il seguito dell'esame alla seduta prevista per domattina alle 9.

La seduta termina alle ore 18,20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

MERCOLEDÌ 29 OTTOBRE 1997

Presidenza del Presidente
Mario PEPE

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Umberto Carpi.

La seduta inizia alle ore 13,45.

PARERE SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo in materia di razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'art. 4, comma 4, lett. c) della legge 15 marzo 1997, n. 59

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento della Camera, e rinvio)

(139 b00, B40*, 0002*)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Il senatore Vittorio PAROLA, *relatore*, rileva che i tre obiettivi fondamentali del decreto sono l'ammodernamento della rete di distribuzione, la razionalizzazione e liberalizzazione della rete e la riduzione del prezzo alla pompa.

L'installazione e l'esercizio di impianti di distribuzione dei carburanti sono soggetti all'autorizzazione del sindaco e subordinati alla verifica, tramite perizia redatta da un ingegnere, della conformità alle disposizioni del piano regolatore ed alle prescrizioni concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale e stradale. Trascorsi trenta giorni dal ricevimento degli atti, la domanda si considera accolta se non è comunicato al richiedente il diniego. I titolari di concessione sono autorizzati a continuare l'esercizio, ferma restando la compatibilità dello stesso con i requisiti ambientali e di sicurezza previsti dall'articolo 3.

Per razionalizzare e semplificare i procedimenti di autorizzazione di nuovi impianti su aree private, i comuni, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, individueranno i requisiti e

caratteristiche delle aree sulle quali possono essere installati gli impianti e sono tenuti a rilasciare la concessione edilizia per realizzarli. In ordine a tali competenze, i comuni possono avvalersi degli accordi di programma tra i comuni medesimi e le regioni, a norma dell'art. 27 della legge 142/1990. In caso di mancata adozione delle deliberazioni la regione nomina un commissario *ad acta* che provvede in sostituzione. Quando il comune intende riservare aree pubbliche all'installazione degli impianti provvede con bandi di gara. Fino al 31 dicembre 1999, l'autorizzazione di nuovi impianti è subordinata alla chiusura di tre impianti preesistenti, della cui concessione il richiedente sia titolare almeno da data anteriore al 31 dicembre 1996. L'intento è di arrivare a breve ad un numero di impianti nella media europea. Coloro che sono autorizzati ad installare un nuovo impianto sono tenuti ad impiegare il personale già addetto ai propri impianti.

Al fine di favorire una maggiore concorrenzialità, i contratti di gestione non possono imporre al gestore l'acquisto di prodotti da un unico fornitore per un periodo superiore a sei anni, anche sotto forma di comodato gratuito degli impianti.

È inoltre vietato il comodato gratuito di serbatoi contenenti GPL vincolato all'obbligo contrattuale di acquisto di detto gas dal comodante. I contratti stipulati in difformità prima della data di entrata in vigore della legge sono risolti a decorrere dal 1° aprile 1998. A decorrere da tale data coloro che hanno serbatoi in comodato possono richiederne la sostituzione a spese del comodante.

Le società titolari di concessioni e autorizzazioni relative ai depositi di carburante sono tenute a fornire il carburante a chiunque ne faccia richiesta purchè titolare dell'autorizzazione, a condizioni eque e non discriminatorie. Le predette condizioni e i prezzi di vendita sono previamente comunicati al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Viene poi consentito un ampliamento dei servizi offerti, prevedendosi che nell'impianto possano essere commercializzati, previa comunicazione al comune nel rispetto delle norme in materia sanitaria e ambientale, altri prodotti, secondo apposite tabelle merceologiche. Il gestore può esercitare in proprio le attività di commercializzazione, può rilevare, a prezzi di mercato, i diritti del titolare dell'autorizzazione relativi a tale attività e può realizzare gli investimenti e le opere conseguentemente necessari. Inoltre, può attuare iniziative promozionali, lasciando la facoltà al consumatore di richiedere che il controvalore dei beni oggetto della promozione sia fruito in equivalente fornitura di carburante.

Si prevede altresì un incremento del fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, disponendone l'integrazione per un importo, calcolato per ogni litro o chilo di prodotto petrolifero venduto, pari a tre lire a carico delle società petrolifere nonchè dei titolari di concessione o autorizzazione da esse diversi, e pari a una lira a carico dei gestori.

Viene infine costituita l'Agenzia nazionale delle scorte di riserva; ad essa partecipano obbligatoriamente tutti i soggetti che sono tenuti al mantenimento delle scorte. L'Agenzia, il cui statuto viene approvato dal

Ministro dell'industria, commercio ed artigianato, provvede, principalmente, alla gestione della distribuzione delle scorte per l'intero territorio nazionale, al soddisfacimento della domanda di carburante in caso di crisi, al monitoraggio del consumo aggregato per aree geografiche, ed a determinare la capacità disponibile per gli operatori nei singoli impianti.

Tanto precisato in ordine alle linee generali del provvedimento, il relatore ritiene necessario anticipare fin d'ora alcune osservazioni sul testo, sul quale peraltro preannuncia una propria proposta di parere favorevole. La prima osservazione concerne il necessario ruolo delle regioni, sia con riguardo ai compiti di programmazione, che alla verifica circa l'attuazione della nuova disciplina. In secondo luogo sembra potersi rilevare che il provvedimento rechi una normativa eccessivamente dettagliata, che, pur non prefigurando un eccesso di delega, disciplina in misura intrusiva la sfera contrattuale propria dei soggetti privati (ad esempio nei rapporti tra titolare di concessione e gestore), in tal modo travalicando la tradizionale sfera di intervento di una norma di rango legislativo. La terza osservazione attiene ad una necessaria riflessione, da effettuarsi nel corso del presente esame, circa la congruità della complessa disciplina dettata dal provvedimento ai fini del conseguimento degli obiettivi che lo stesso si prefigge, individuabili, essenzialmente, in una razionalizzazione della rete distributiva, in una riduzione del prezzo dei carburanti e, non da ultimo, nella realizzazione di un miglior servizio verso il consumatore nell'ambito di un mercato più efficiente.

Da ultimo, ritiene necessario introdurre nel provvedimento uno specifico regime autorizzativo per gli impianti fluviali e lacuali, nonchè introdurre misure volte ad incentivare l'uso del GPL.

Il deputato Daniele FRANZ, osserva che, a suo avviso, i possibili vantaggi per l'acquirente derivanti dalla diminuzione dei costi cui ha fatto ora riferimento il relatore non appaiono ravvisabili dal testo del provvedimento all'esame. Rileva inoltre che l'ampliamento dell'attività commerciale che il provvedimento stesso consente – e per alcuni profili sembra quasi imporre – a ciascun operatore, delinea una regolamentazione dall'alto della sfera dell'iniziativa economica privata, sembrando così andare in controtendenza rispetto all'obiettivo di liberalizzare il mercato.

Il sottosegretario Umberto CARPI, riservandosi un più ampio intervento una volta esauritasi la discussione generale, ritiene necessario per ora fornire alcune brevi precisazioni, la prima delle quali attiene all'attuale situazione della rete distributiva. In proposito sembra incontestabile la presenza, nel nostro Paese, di un eccessivo numero di posti di vendita, costituente un fattore che alza il prezzo finale del prodotto: fa presente, a titolo di esempio, che rispetto ai circa diciottomila punti vendita della Germania, ne operano da noi circa ventottomila, pur con un'erogazione complessiva pari alla metà di quella tedesca. Un altro fattore di scarsa efficienza sembra poi rappresentato dal fatto che la quasi totalità degli utili dei gestori derivi dalla sola erogazione di carburante mentre,

con riferimento a medie europee, l'utile dei gestori deriva ormai prevalentemente dal cosiddetto *non oil*. Ulteriore fattore distorsivo è costituito dalla gestione di circa la metà degli impianti di distribuzione da parte di una sola società: viene in tal modo a realizzarsi una posizione dominante, che dà luogo, cumulativamente, ad un prezzo elevato (rispetto alla media europea), ad un servizio scadente ed a profitti comunque elevati.

Di qui la necessità del presente provvedimento che, perseguendo un miglioramento del servizio e una diminuzione dei prezzi, realizzando un mercato aperto a nuovi ingressi, mira specificamente ad una riduzione del numero dei gestori, che dovrebbe attestarsi sulle ventimila postazioni: numero questo che tiene conto delle necessità derivanti dalla particolare orografia del Paese, che sono da ritenere adeguatamente tutelate dall'attribuzione della competenza autorizzativa ai comuni. Peraltro il Governo riconosce la delicatezza dell'intervento, ed è disponibile alle eventuali proposte migliorative che verranno avanzate in sede di parere.

Stante l'imminenza di votazioni presso la Camera dei deputati, il presidente Mario PEPE propone, consentendovi la Commissione, di rinviare il seguito dell'esame alla seduta prevista per domani, al termine dell'audizione prevista per l'indagine conoscitiva sulla legge n. 59/1997.

La seduta termina alle ore 14,05.

COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

MERCOLEDÌ 29 OTTOBRE 1997

Presidenza del Presidente
Franco FRATTINI

La seduta inizia alle ore 20,35.

AUDIZIONE DEL MINISTRO DELLA DIFESA
(R046 001, B65^a, 0004^o)

Il Comitato procede all'audizione del Ministro della difesa, onorevole Beniamino Andreata, che, dopo aver svolto un'ampia relazione sulle linee generali dell'attività del SISMI, risponde alle richieste di chiarimento ed ai quesiti posti dal Presidente Frattini e dagli altri membri del Comitato.

La seduta termina alle ore 22,05.

COMMISSIONE PARLAMENTARE**Consultiva in materia di riforma fiscale ai sensi della legge
23 dicembre 1996, n. 662**

MERCOLEDÌ 29 OTTOBRE 1997

Presidenza del Presidente
Salvatore BIASCO

La seduta inizia alle ore 13,15.

Esame dello schema di decreto legislativo in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche, imposta regionale sulle attività produttive e sulla finanza locale (esame ai sensi dell'articolo 3, commi da 143 a 149 e 151 della legge 23 dicembre 1996, n. 662)

(Esame e rinvio)

(R139 b00, B14^a, 0014^o)

Il presidente, Salvatore BIASCO, propone di procedere, come convenuto, alle previste audizioni informali di rappresentanti del Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commercialisti, della Confindustria, della Confagricoltura, della Coldiretti e della Confederazione italiana agricoltori.

La Commissione consente.

La seduta termina alle ore 16,50.

SOTTOCOMMISSIONI

INDUSTRIA (10^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 29 OTTOBRE 1997

14^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente De Carolis, ha adottato la seguente deliberazione sul disegno di legge deferito:

alla Commissione 6^a:

(2524) Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario, nonchè per il funzionamento dell'Amministrazione finanziaria: parere favorevole;

alla Commissione 11^a:

(2389) SMURAGLIA. – *Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione di un testo unico delle norme generali di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, nonchè per l'emanazione di discipline specifiche per settori particolari e di un regolamento contenente disposizioni d'attuazione e tecniche:* rinvio dell'emissione del parere.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Giovedì 30 ottobre 1997, ore 14

*Insindacabilità ai sensi dell'articolo 68,
primo comma, della Costituzione*

Comunicazioni del Presidente.

*Autorizzazioni a procedere
ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione*

Esame dei seguenti documenti:

- Domanda di autorizzazione a procedere nei confronti del dottor Paolo Cirino Pomicino, nella sua qualità di Ministro del bilancio e della programmazione economica *pro tempore*, nonché del signor Francesco Vittorio Ambrosio (*Doc. IV-bis*, n. 18).
- Domanda di autorizzazione a procedere nei confronti del dottor Francesco De Lorenzo, nella sua qualità di Ministro della sanità *pro tempore*, nonché dei signori Giovanni Marone, Ernesto Chiacchierini, Lucio Lo Grande, Marcello Di Tondo e Elisabetta Tosi (*Doc. IV-bis*, n. 19).

Seguito dell'esame dei seguenti documenti:

- Domanda di autorizzazione a procedere nei confronti della dottoressa Vincenza Bono Parrino e del dottor Ferdinando Facchiano, nella loro qualità di Ministri dei beni culturali e ambientali *pro tempore*, nonché dei signori Antonio Cariglia, Antonio Gallitelli, Alberto Mario Zamorani, Massimo Giuliani, Giuseppe Maltauro, Carlo Magri, Antonio Baldi, Valentino Capece Minutolo Del Sasso, Ugo Montevocchi, Roberto Buzio, Franco Cici, Marco Borini, Gastone Guerrini, Agostino

Di Falco, Antonio Romagnoli, Eugenio Buontempo, Mario Lodigiani, Maurizio Mari, Tiziano Neri, Antonio Carena, Alfredo Castelli, Vincenzo Romagnoli, Giampiero Gaetano Astegiano, Lucio Planta, Gualtiero Cualbo, Massimo Buonanno e Wolf Chitis (*Doc. IV-bis*, n. 17).

- Domanda di autorizzazione a procedere nei confronti del dottor Francesco De Lorenzo, nella sua qualità di Ministro della sanità *pro tempore*, nonché dei signori Giovanni Marone, Vittorio Cardellini, Andrea Marcucci, Wolfgang Horedt, Luigi Tronto, Diana Giovanna Bracco, Wolf Heinz Bull, Carlo Di Biagio, Carlo Spada, Giulio Calafato, Luca Barilla, Riccardo Carelli, Marco Bussinello, Giampaolo Zambelletti e Claudio Maria Masi De Vargas Machuca (*Doc. IV-bis*, n. 20).

Verifica dei poteri

Esame delle seguenti materie:

- Verifica delle elezioni della Regione Umbria.
- Verifica delle elezioni della Regione Lazio.
- Verifica delle elezioni della Regione Emilia Romagna.

COMMISSIONI 5^a e 6^a RIUNITE

(5^a - Bilancio)

(6^a - Finanze e Tesoro)

Giovedì 30 ottobre 1997, ore 15 e 21

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica (2793).
- Norme in materia di partecipazione dello Stato alla Società per azioni risultante dalla trasformazione dell'Ente poste italiane (2792-bis) (*Risultante dallo stralcio - disposto ai sensi dell'articolo 126, comma 3, del Regolamento - del comma 8 dell'articolo 2 del disegno di legge d'iniziativa governativa*).

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 30 ottobre 1997, ore 15

In sede consultiva

Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 363, recante proroga del termine per la dismissione delle strutture penitenziarie di Pianosa e dell'Asinara (2846).

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- CORTIANA ed altri. - Norme integrative alla disciplina dei comitati (1128).

II. Esame dei disegni di legge:

- MARTELLI ed altri. - Modificazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, sull'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo (2083).
- D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. - Norme in materia di decentramento comunale (2640).

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Modifiche alla legge 3 febbraio 1971, n. 147, concernente gli Archivi storici parlamentari (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (2721).

GIUSTIZIA (2^a)

Giovedì 30 ottobre 1997, ore 15

In sede referente

I. Esame del disegno di legge:

- Norme a favore di chi si dissocia dalla mafia (2843).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia (2207).

- VEGAS ed altri. - Norme in materia di assistenza di coloro che collaborano con la giustizia (1927).
- LISI. - Modifiche alle norme relative ai soggetti che collaborano con la giustizia (1976).

III. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Norme in materia di astensione collettiva degli avvocati e dei procuratori legali dall'attività giudiziaria (1268).

In sede deliberante

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

- ZECCHINO ed altri. - Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, recante disposizioni contro la mafia (1920).

II. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. - Norme per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari (72).
- MAZZUCA POGGIOLINI. - Norme in materia di ordini di protezione contro gli abusi familiari (159).

III. Discussione del disegno di legge:

- Misure contro la violenza nelle relazioni familiari (2675).

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Giovedì 30 ottobre 1997, ore 8,30

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo di integrazioni e modifiche al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 recante attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio (n. 164).
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul sistema sanitario**

Giovedì 30 ottobre 1997, ore 14

- I. Audizione del professor Giuseppe Benagiano, direttore generale dell'Istituto Superiore di Sanità.
 - II. Seguito dell'illustrazione degli aspetti tematici e metodologici da parte dei gruppi di lavoro costituiti per le aree di indagine.
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le riforme costituzionali**

Giovedì 30 ottobre 1997, ore 9

Seguito dell'esame del progetto di legge di revisione della parte seconda della Costituzione (A.C. 3931, A.S. 2583).

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul problema dei rifiuti
e sulle attività poste in essere in materia
dalle pubbliche amministrazioni centrali e periferiche**

Giovedì 30 ottobre 1997, ore 12,30

Audizione del presidente e del vicepresidente dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti, dottori Giovanni Squitieri e Attilio Fossati, e del presidente del Comitato nazionale dell'Albo delle imprese di smaltimento dei rifiuti, dottor Maurizio Pernice.

Comunicazioni del Presidente.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali**

Giovedì 30 ottobre 1997, ore 13

Indagine conoscitiva sul nuovo assetto dei poteri regionali e la ripartizione delle competenze dopo la legge n. 59 del 1997:

- Audizione di una delegazione della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome.
- Seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo in materia di razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

Giovedì 30 ottobre 1997, ore 13

Discussione sui contenuti della programmazione radiotelevisiva della Concessionaria pubblica nelle ultime settimane, ed esame di una eventuale risoluzione.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE CONSULTIVA
in materia di riforma fiscale ai sensi
dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662**

Giovedì 30 ottobre 1997, ore 12,30

Seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche, imposta regionale sulle attività produttive e sulla finanza locale (esame ai sensi dell'articolo 3, commi da 143 a 149 e 151 della legge 23 dicembre 1996, n. 662).

COMMISSIONE PARLAMENTARE CONSULTIVA
in ordine all'attuazione
della riforma amministrativa
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

Giovedì 30 ottobre 1997, ore 13,15

Comunicazioni del Presidente.

Seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo concernente: la trasformazione dell'Ente pubblico Centro sperimentale di cinematografia nella Fondazione «Scuola nazionale di cinema», in attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *b*), della legge 15 marzo 1997, n. 59.
